Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — Roma — Sabato, 30 ottobre 1926 — Numero 252

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessadria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aquila: *F Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo* — Campobasso: (*) — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta; Società Edit. Internazionale.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: C. *Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *Libreria «Dante Alighieri» di G. Dolcetti* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Intern. Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Intern* — Girgenti: *L Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves in Galleria; Società Editrice Internazionale.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; G. Majolo e figlio.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini, Libreria Mantegazza degli eredi Cremonesi, A. Signorelli.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P Schiavone.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.* — Trapani: *C. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Udine: (*) — Venezia: *L. Cappellin; Libreria Sormani (già Fuga).* — Verona: *R. Cabianca* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Bengasi: *Francesco Russo.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'estero presso gli uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *N.B.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Comune di Pisa: Elenco delle obbligazioni (serie unica) emesse nel 1888 per la conversione dei prestiti 1871-1880 sorteggiate nella 39ª estrazione del 5 ottobre 1923 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Società generale elettrica dell'Adamello (G.E.A.), in Milano: Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 12ª estrazione del 20 ottobre 1926 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Municipio di Genova:

Elenco delle obbligazioni del prestito civico « Case popolari » sorteggiate il 20 ottobre 1923 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Elenco delle obbligazioni del prestito civico 1909-1913 sorteggiate nella 7ª estrazione del 16 ottobre 1923 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso

Città di Ventimiglia: Elenco delle obbligazioni dei prestiti civici estratte il 25 ottobre 1926 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2111.

REGIO DECRETO 3 settembre 1926, n. 1608.

Nuovo ordinamento militare pei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83, riguardante la sovranità del Regno d'Italia sulla Tripolitania e Cirenaica;

Visto il Nostro decreto 22 gennaio 1914, n. 147, e le successive modificazioni, concernente l'ordinamento militare per la Tripolitania e la Cirenaica;

Visti i Nostri decreti 2 agosto 1914, n. 865, e 22 aprile 1915, n. 609, riguardanti la costituzione di bande fisse e mobili in Tripolitania ed in Cirenaica;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2100, riguardante alcune modificazioni all'ordinamento militare coloniale ed alcune norme pel trattamento dei Corpi coloniali della Libia;

Visti i Nostri decreti 9 gennaio 1913, n. 39, e 17 maggio 1919, n. 886, relativi alla costituzione dei Governi della Tripolitania e della Cirenaica;

Visto il Nostro decreto 3 settembre 1920, n. 1332, riguardante il trattamento del personale metropolitano in servizio in Libia;

Visto il decreto Luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 1003, e il Nostro decreto 8 agosto 1920, n. 1270, circa il trattamento di pensione dei militari indigeni;

Visto il decreto 2 ottobre 1922, n. 1389, riguardante il caro viveri ai militari indigeni;

Visto il Nostro decreto n. 1590 in data 19 novembre 1922 che disciplina l'impiego di militari in opere pubbliche civili;

Visto il Nostro decreto 5 gennaio 1922, n. 146, sulla dispensa dalla chiamata alle armi per istruzione, dei volontari nazionali libici in determinate circostanze;

Visto il Nostro decreto 3 dicembre 1922, n. 1770, riguardante le indennità di operazioni in Libia;

Visto il Nostro decreto 11 marzo 1926, n. 396, relativo all'ordinamento del Regio esercito;

Visto il Nostro decreto 31 ottobre 1923, n. 2504, col quale si stabilisce il trattamento economico del personale civile di ruolo coloniale, e quello di pari data n. 2505, che dà le norme per l'estensione e l'applicazione del trattamento suddetto al personale militare dislocato nelle Colonie;

Visto il Nostro decreto 3 giugno 1924, n. 1137, sull'ordinamento della giustizia militare in Libia;

Visto il Nostro decreto 1º maggio 1924, n. 1166, riguardante l'impiego di due legioni libiche M. V. S. N. e le successive varianti al decreto stesso;

Ritenuta la necessità, in seguito a dati di esperienza, di riordinare le norme concernenti la costituzione dei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica ed il trattamento economico del personale;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quelli per la guerra e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'annesso ordinamento militare pei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, visto, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti; esso andrà in vigore a norma di legge, salvo quanto, per alcune disposizioni speciali, è espressamente indicato.

Art. 2.

Sino a che non sia raggiunta una sistemazione stabile nel territorio delle Colonie Libiche, è in facoltà del Ministro per le colonie, di concerto con quelli per la guerra e per le finanze, stabilire, con tabelle organiche aventi carattere provvisorio, il numero, la forza, la specie, la composizione organica dei comandi, reparti e servizi occorrenti ai Regi corpi.

Agli effetti del bilancio, la forza risultante in più in confronto degli organici vigenti giusta il R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, sarà considerata straordinaria sino a sistemazione avvenuta dei territori delle Colonie suddette ed alla stabilizzazione organica dei Regi corpi. Il personale eccedente è considerato « in soprannumero ».

Art. 3.

Ove speciali esigenze richiedano di modificare temporaneamente la struttura organica di qualche unità, i Governatori possono provvedervi con l'autorizzazione dei Ministeri per le colonie e per la guerra, purchè non siano oltrepassati i limiti degli stanziamenti di bilancio.

Art. 4.

E' data sanatoria per le eccedenze di forza verificatesi in precedenza, in confronto alle tabelle organiche di cui al R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, e successive modificazioni.

Art. 5.

A modificazione di quanto è stabilito dal R. decreto 3 giugno 1924, n. 1137, riguardante l'ordinamento della giustizia militare in Tripolitania ed in Cirenaica, il giudice relatore è tratto dal personale della giustizia militare. Esso è nominato ed assegnato a ciascun Tribunale militare dal Ministero della guerra, di concerto col Ministero delle colonie, analogamente a quanto praticasi per l'avvocato militare e per l'istruttore.

La tabella organica del personale dei Tribunali militari territoriali della Tripolitania e della Cirenaica annessa al R. decreto 3 giugno 1924, n. 1137, sarà sostituita dalla corrispondente tabella di cui all'art. 2 del presente decreto.

Il personale di cui al presente articolo ha l'obbligo d'indossare l'uniforme del grado corrispondente a quello da esso occupato nella tabella annessa al decreto riguardante l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, soltanto nelle sedute del Tribunale.

Art. 6.

E' data sanatoria:

1° per la corresponsione di indennità di presidio eventualmente avvenuta dalla data in cui venne reso applicabile in Libia il decreto Luogotenenziale 5 luglio 1919, n. 1342, sino alla data in cui avrà vigore l'annesso ordinamento;

2° per l'applicazione di norme riguardanti il trattamento previsto dall'unito ordinamento, eventualmente fatta a militari indigeni dal 1° luglio 1923 alla data in cui l'ordinamento stesso entra in vigore;

3° per l'arruolamento nei Regi corpi di truppe coloniali di militari italiani, tuttora in servizio, avvenuta in deroga ai limiti di età stabiliti, purchè detti militari non avessero oltrepassato, all'atto del loro arruolamento, il limite di 32 anni di età ora consentito con l'annesso ordinamento;

4° per l'applicazione in Cirenaica dal 1° dicembre 1924 e in Tripolitania dal 1° gennaio 1926, sino alla data in cui entra in vigore il presente decreto, di miglioramenti nel trattamento dei militari indigeni della Libia in confronto a quanto dispone il R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, modificato da quello 22 giugno 1920, n. 900;

5° per la corresponsione dal 1° al 30 giugno 1926 degli aumenti di paga in confronto alle disposizioni contenute nel decreto Luogotenenziale n. 2100 del 22 dicembre 1918 ai militari indigeni di reparti Eritrei organici in servizio in Libia;

6° per la corresponsione di soprassoldi di medaglie e di croci di guerra al valor militare dal 1° gennaio 1926 sino a quando entra in vigore l'annesso ordinamento, diversa da quella stabilita nell'ordinamento stesso;

7° per la distribuzione di razioni foraggio eventualmente fatte in Cirenaica a cavalli di ufficiali, in numero superiore a quello stabilito dalle tabelle organiche sino al 30 giugno 1926.

Art. 7.

Tutte le disposizioni riguardanti il personale dei Regi corpi di truppe coloniali della Libia, che fossero incompatibili con quelle contenute nell'annesso ordinamento, si intendono abrogate.

Art. 8.

Il Ministero delle finanze, con suoi decreti, provvederà allo stanziamento nel bilancio del Ministero delle colonie dei fondi necessari per l'attuazione dell'annesso ordinamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 3 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI SCALEA — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1926.
Atti del Governo, registro 253, foglio 152. — COOP

Ordinamento militare pei Regi corpi di truppe coloniali della Libia.

PARTE PRIMA.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

I Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica si compongono di truppe nazionali e di truppe indigene.

a) Costituiscono le « Truppe nazionali » le unità delle varie armi e dei vari servizi formati con personale nazionale, e cioè:

1) ufficiali tratti da quelli in servizio permanente del Regio esercito che facciano volontariamente domanda di essere trasferiti nei Regi corpi o vi siano comandati d'autorità; ovvero tratti dalle categorie in congedo del Regio esercito;

2) sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito volontari o comandati d'autorità; ovvero in congedo che chiedano d'essere riammessi nei Regi corpi;

3) militari di truppa provenienti dai cittadini italiani, arruolati volontariamente.

E' previsto anche l'impiego di unità della M. V. S. N. con le norme di cui al R. decreto n. 1166 del 1° maggio 1924, e di personale della Croce Rossa italiana.

b) Costituiscono le « Truppe indigene » le unità e i servizi formati da:

1) ufficiali nazionali come alla lettere *a*): ufficiali tratti dai cittadini italiani libici con norme speciali, nei limiti di grado previsti dalle tabelle organiche;

2) sottufficiali e militari di truppa nazionale come alla lettera *a*);

3) graduati e ascari libici, eritrei, somali, ovvero nativi di regioni oltre il confine delle nostre Colonie, reclutati per arruolamento volontario per conto dei Governi della Tripolitania e della Cirenaica.

c) Costituiscono la « Forza in congedo »:

1) tutti gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa italiani in congedo che risiedono in ciascuna Colonia;

2) i militari indigeni della Libia congedati che abbiano volontariamente accettato l'iscrizione nei ruoli della forza in congedo.

Le norme per la iscrizione nei ruoli dei militari italiani in congedo, per la loro dipendenza, e per il loro impiego sono date dal Ministero della guerra, di concerto con quello delle colonie.

Il Ministro delle colonie, intesi i Governatori, provvede a regolare con suoi decreti quanto concerne la forza in congedo indigena.

Art. 2.

Il Governatore ordina gli arruolamenti periodici od eventuali nel territorio della Colonia, e, pel tramite del Ministero delle colonie, richiede ai Governi delle altre Colonie italiane il personale delle Colonie stesse, o d'oltre confine, occorrente pei reparti del proprio Regio corpo.

Gli arruolamenti nel Regno vengono disposti dal Ministero della guerra su richiesta di quello delle colonie, in seguito a proposta dei Governatori della Tripolitania e della Cirenaica.

Art. 3.

Pei rifornimenti e provviste di ogni genere che occorressero ai Regi corpi nel Regno ed a cui non fosse possibile o conveniente provvedere direttamente dalla rispet-

tiva Amministrazione, le richieste saranno trasmesse dai Governi al Ministero della guerra (giusta norme da stabilirsi d'accordo fra detto Ministero e quello delle colonie) pel soddisfacimento di esse a carico dell'Amministrazione coloniale interessata.

Art. 4.

L'amministrazione delle truppe coloniali in Tripolitania ed in Cirenaica è regolata sulle norme dell'ordinamento amministrativo contabile per le Colonie.

Art. 5.

Le norme circa il servizio, l'amministrazione, la disciplina, l'uniforme, l'equipaggiamento pei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica sono stabilite con appositi regolamenti od istruzioni da approvarsi con decreti Reali o con decreti Ministeriali, inteso, in ogni caso, il Ministro per la guerra, e occorrendo quello per le finanze.

PARTE SECONDA.

Del personale.

a) *Ufficiali.*

Art. 6.

Gli ufficiali del Regio esercito sono di regola trasferiti nei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica in seguito a loro regolare domanda diretta al Ministero della guerra; potranno esservi trasferiti d'autorità qualora non siano in corso domande di ufficiali aventi i requisiti necessari pel trasferimento.

Sarà data la precedenza agli ufficiali in servizio permanente effettivo, ed in A. R. Q., nonchè a quelli celibi o vedovi senza prole.

Gli ufficiali in A. R. Q. vanno compresi nelle aliquote degli ufficiali delle categorie in congedo di cui al presente articolo.

Gli ufficiali ammogliati che chiedono il trasferimento nei Regi corpi debbono indicare nella domanda se intendono condurre seco la famiglia e dichiarare che, qualora ciò non sia loro consentito, s'impegnano a lasciarla in Italia. E' in facoltà dei Governatori di accogliere tali domande in relazione alle speciali condizioni di vita nelle Colonie, alle funzioni dell'ufficiale ed alla sede di servizio.

Non possono di massima essere destinati in Tripolitania od in Cirenaica ufficiali rimpatriati da dette Colonie, o da altra, prima che abbiano prestato almeno un anno di effettivo servizio nei corpi e reparti del Regio esercito in Italia.

Gli ufficiali delle categorie in congedo, esclusi però quelli dei carabinieri Reali, possono aspirare ad essere richiamati in servizio nel Regio esercito e trasferiti nei Regi corpi, purchè alla visita medico-collegiale risultino pienamente idonei e siano riconosciuti dal Ministero della guerra in possesso dei necessari requisiti professionali.

Gli ufficiali di complemento non debbono aver superato, all'atto del loro trasferimento in Colonia, i 50 anni di età se ufficiali superiori; i 45 se capitani; i 35 se subalterni.

I trasferimenti o i richiami di cui sopra possono essere ammessi, per determinazione del Ministero della guerra, a seconda delle circostanze, sino alla concorrenza di 1/6 del complesso della forza ufficiali per ciascuna arma, se trattasi di ufficiali superiori; di 1/4 se capitani; di 3/4 se subalterni.

Per gli ufficiali dei corpi il numero è stabilito caso per caso, d'accordo tra i Ministeri delle colonie e della guerra, a seconda delle esigenze del servizio.

L'ufficiale in S. P. E. che è raggiunto dai limiti di età mentre presta servizio nei Regi corpi, può essere trattenuto in servizio sino al compimento della ferma o rafferma in corso. In tal caso detti ufficiali vengono considerati come richiamati dalla posizione ausiliaria all'atto stesso del loro collocamento in essa.

Possono essere trasferiti nei Regi corpi di truppe coloniali anche ufficiali invalidi di guerra, già riassunti in servizio nel Regio esercito, per occupare alcuni posti previsti dalle tabelle organiche, purchè siano in possesso delle necessarie qualità fisiche per tale destinazione.

Art. 7.

L'idoneità fisica all'incondizionato servizio nei Regi corpi è comprovata mediante una prima visita medica cui deve essere sottoposto l'ufficiale all'atto della presentazione della domanda di trasferimento.

Quando il Ministero della guerra partecipa al corpo o al distretto di appartenenza la determinazione circa il trasferimento (a domanda o d'autorità) e prima che il corpo, o il distretto, corrisponda l'indennità di equipaggiamento, l'ufficiale è sottoposto ad un'altra visita medico-collegiale, presso l'ospedale militare viciniore.

All'ufficiale in S. P. E. trasferito nei Regi corpi di truppe coloniali è concessa (salvo il caso d'urgenza nell'imbarco) una licenza precoloniale di giorni 20, al termine della quale deve presentarsi al porto d'imbarco.

Su tutte le domande di trasferimento nei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, decide, insindacabilmente, il Ministero della guerra.

Accettate le domande, quelle degli ufficiali superiori vengono segnalate al Ministero delle colonie, e da questo ai Governi coloniali: quelle degli ufficiali inferiori sono tenute in nota dal Ministero della guerra. Tutte le domande si considerano decadute dopo un anno dalla data di presentazione.

Le effettive destinazioni in Colonia, previo richiamo in servizio per gli ufficiali in congedo, sono disposte dal Ministero della guerra in seguito a richiesta del Ministero delle colonie espressa numericamente, se trattasi di ufficiali inferiori, nominativamente, se trattasi di ufficiali superiori o generali.

Tuttavia anche per ufficiali inferiori in S. P. E. è consentita la richiesta nominativa da parte del Ministero delle colonie, se trattasi di personale con speciali requisiti.

Art. 8.

Il trasferimento ha luogo dalla data dell'imbarco per la Libia; per quelli che, eventualmente, già trovansi in Colonia, dalla data in cui vengono assunti in servizio.

Da tale giorno, e sino alla data in cui cesseranno di appartenere al Regio corpo di truppe coloniali, gli ufficiali si intendono collocati a disposizione del Ministero delle colonie e vengono « Trasferiti nel Regio corpo di truppe coloniali della Tripolitania, o della Cirenaica ». Contemporaneamente vengono collocati fuori quadro.

Gli ufficiali destinati a prestare servizio nei Regi corpi in più di quelli previsti dall'organico approvato col Regio decreto n. 147 del 1914 sono ugualmente considerati a disposizione del Ministero delle colonie e « Trasferiti nel Regio corpo di truppe coloniali della Tripolitania, o della Cirenaica, in soprannumero ». Contemporaneamente vengono collocati fuori quadro.

Gli ufficiali destinati in Colonia con incarico civile politico sono considerati a disposizione del Ministero delle colonie e « Trasferiti nel Regio corpo di truppe coloniali della Tripolitania, o della Cirenaica, in soprannumero con incarico civile ». Contemporaneamente vengono collocati fuori quadro.

Dalla data del trasferimento ha inizio la decorrenza della ferma coloniale.

Al trasferimento ed alla cessazione provvede, con sue determinazioni inserte nel Bollettino ufficiale, il Ministero della guerra, su proposta di quello delle colonie.

In occasione del rimpatrio definitivo, per qualsiasi motivo, l'ufficiale cessa di appartenere al Regio corpo: dalla data del suo sbarco in Italia, se il rimpatrio si effettua senza diritto a licenza coloniale; dalla data in cui tale licenza si compie, nel caso contrario.

Gli ufficiali trasferiti nei Regi corpi di truppe coloniali che per la loro carica debbono assumere consegne dall'ufficiale cessante, e quelli che, rimpatriati con diritto a licenza, debbono — per ragioni di servizio — essere subito sostituiti nella carica o nel comando, sono considerati *in eccedenza* alle tabelle organiche.

L'ufficiale che è collocato in aspettativa d'autorità o a domanda cessa d'appartenere al Regio corpo dalla data di collocamento in tale posizione anche se, per ragioni speciali, si protragga la sua permanenza in Colonia.

Per le licenze agli ufficiali di cui al precedente comma provvederà caso per caso il Ministero delle colonie.

Quando la maggiore permanenza in Colonia è motivata dalla cessione di consegne, non potrà protrarsi oltre i 60 giorni dalla data di arrivo in Colonia dell'ufficiale subentrante.

Art. 9.

Gli ufficiali destinati in Libia, sia a domanda che d'autorità, sono vincolati ad una ferma di 2 anni. Al compimento della ferma, su domanda degl'interessati possono essere concesse dal Ministero della guerra, dietro proposta di quello delle Colonie, successive rafferme annuali sino al compimento del 6° anno di permanenza in Colonia.

Dopo tale termine massimo, non sono concesse ulteriori rafferme. Tuttavia, in casi eccezionali, nell'interesse del servizio, può essere consentita dal Ministero della guerra, dietro proposta di quello delle colonie, una ulteriore permanenza in Colonia di ufficiali che abbiano già compiuto il periodo massimo di 6 anni.

Nelle proposte di rafferma sarà tenuto presente quanto dispone il precedente art. 6 riguardo agli ufficiali che, durante il servizio coloniale, vengono raggiunti dai limiti di età, e quanto è disposto in seguito in caso di promozione al grado superiore.

Gli ufficiali che durante la ferma o rafferma siano promossi, e col nuovo grado risultino esuberanti agli organici, debbono rimpatriare.

I Governatori, in casi eccezionali, sentito il parere del comandante delle truppe, possono ordinare il definitivo rimpatrio di ufficiali prima dello scadere della ferma o rafferma, dandone sollecita comunicazione al Ministero delle colonie.

Nei casi normali le domande o le proposte di rimpatrio prima dello scadere della ferma o rafferma sono decise dal Ministero della guerra.

In caso di dichiarazione dello stato di guerra, o dello stato d'assedio, o di importanti operazioni in corso, o di speciale situazione politico-militare, gli ufficiali potranno essere trattenuti senza vincoli di ferma anche dopo compiuto il periodo massimo di permanenza consentito.

Art. 10.

Gli ufficiali che prestano servizio nei comandi, reparti, uffici e servizi dei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, hanno diritto, a carico del bilancio della rispettiva Colonia, al trattamento previsto dai Regi decreti n. 2504 e 2505 del 31 ottobre 1923, con le modalità in detti decreti stabilite, salvo che col presente ordinamento sia diversamente disposto. L'indennità caroviveri s'intende dovuta con le norme d'Italia.

Art. 11.

Per la decorrenza e la cessazione degli assegni di cui al precedente articolo si applicano le stesse norme fissate dall'art. 2 del R. decreto n. 2504 del 31 ottobre 1923, modificato con R. decreto n. 2505 di pari data.

Quando l'ufficiale rimpatria con diritto a licenza, gli assegni spettanti per la durata di essa, giusta quanto dispone il presente ordinamento, continuano ad essere a carico del bilancio coloniale.

Se rimpatria senza diritto a licenza ordinaria coloniale ha diritto all'indennità coloniale sino a tutto il giorno di sbarco nel Regno.

Gli ufficiali delle categorie in congedo che, essendo in tale posizione, debbono essere destinati ad un Regio corpo, sono richiamati in servizio cinque giorni prima della data in cui debbono muovere dalla loro residenza, per raggiungere il porto d'imbarco.

Nella partecipazione della destinazione sarà stabilita tale data di richiamo ad ogni effetto matricolare ed amministrativo.

Gli assegni normali d'Italia, dalla data di cui sopra a quella d'imbarco, sono a carico del bilancio coloniale.

Nel caso di rimpatrio definitivo senza diritto a licenza coloniale, gli ufficiali stessi debbono considerarsi agli effetti di cui sopra ricollocati in congedo dal giorno in cui, secondo i computi, debbono giungere al domicilio eletto, o da quello in cui cessano di far parte del Regio corpo di truppe coloniali se eleggono domicilio nella Colonia o rimpatriano con diritto a licenza ordinaria coloniale.

Art. 12.

La misura dell'indennità d'equipaggiamento e le norme per la sua corresponsione risultano dall'art. 3 del Regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2504, e dall'art. 3 di quello n. 2505 di pari data.

L'indennità d'equipaggiamento è pagabile dal Corpo al quale è effettivo l'ufficiale, per conto del bilancio della Colonia di destinazione, in seguito alla dichiarazione di idoneità al servizio in Colonia rilasciato dal collegio medico di cui al secondo comma dell'art. 7 del presente ordinamento.

L'ufficiale che, dopo aver percepito l'indennità di equipaggiamento, non debba più partire per ragioni dipendenti dall'Amministrazione, non è tenuto a restituirla.

Ne restituisce metà se rimpatria in seguito a domanda o per motivi disciplinari prima che abbia compiuto un anno di servizio nel Regio corpo.

L'indennità d'equipaggiamento è restituita per intero dall'ufficiale che non parte per ragioni indipendenti dall'Amministrazione.

Non si ha diritto a indennità d'equipaggiamento in caso di trasferimento da un Regio corpo ad un altro o in caso di nuova destinazione in un Regio corpo prima che, dal rimpatrio da una colonia qualsiasi, l'ufficiale non abbia prestato un anno d'effettivo servizio in Italia.

La differenza d'indennità spetta, però, nel caso in cui un ufficiale ritorni in Colonia, prima che sia scaduto l'anno di servizio in Italia con un grado più elevato pel quale sia fissato dal presente ordinamento una indennità di equipaggiamento superiore a quella riscossa per la precedente destinazione.

Tale differenza è anche dovuta a quelli che, col grado superiore, continuino a prestar servizio nel Regio corpo.

Art. 13.

Oltre le indennità eventuali di cui alla lettera c) dell'art. 1 del R. decreto n. 2504 in data 31 ottobre 1923, specificata nell'art. 4 del R. decreto stesso, sono dovute agli ufficiali dei Regi corpi le seguenti indennità:

Indennità di « carica speciale » nella misura annua di:

L. 800 al comandante della divisione carabinieri Reali; ai comandanti di battaglioni libici ed eritrei (organici e misti); al comandante dello squadrone Spahis;

L. 600 agli ufficiali inferiori dei carabinieri Reali, a quelli assegnati ai battaglioni libici ed eritrei (organici e misti), agli squadroni Savari e Spahis ed alle batterie indigene;

da L. 1200 a L. 2000 agli ufficiali dei Comandi e reparti sahariani. Tale indennità è fissata con decreto del Ministero delle colonie in seguito a proposte dei Governatori, tenuto presente il grado degli ufficiali ed il servizio che essi compiono.

L'indennità « di carica speciale » è dovuta dal giorno in cui l'ufficiale assume effettivamente il comando pel quale essa è dovuta e cessa dal giorno in cui definitivamente lo lascia.

Agli ufficiali dei carabinieri Reali in quanto riguarda lo alloggio, si applicano in Libia le norme d'Italia.

Il Ministro delle colonie ha facoltà di autorizzare i Governi ad acquistare, con gli stanziamenti di bilancio, serie di mobilio per l'arredamento degli alloggi militari, non considerati di servizio, nei vari presidi interni della Colonia, da cedere in uso contro pagamento di un canone annuo, con norme da emanarsi con decreto del Ministro per le colonie, di concerto con quello per le finanze.

Per quanto si riferisce alla corresponsione della indennità di residenza disagiata in alcune particolari contingenze di servizio, resta stabilito che:

a) l'ufficiale che da una località disagiata si reca, con diritto all'indennità di missione o di marcia, in altra località sia o non disagiata, conserva pei soli primi dieci giorni la indennità di residenza disagiata goduta nell'ordinaria residenza;

b) l'ufficiale che senza diritto all'indennità di missione o di marcia si reca da una località disagiata in altra località, sia o non disagiata, conserva pei soli primi dieci giorni l'indennità di residenza disagiata dovutagli nella vecchia residenza e successivamente percepisce quella del luogo ove, anche precariamente, si è trasferito;

c) l'ufficiale che da una località non disagiata si reca, con diritto all'indennità di missione o di marcia, in altra località disagiata, non acquista diritto all'indennità di disagiata residenza se non quando cessi per lui il diritto alla indennità di missione o a quella di marcia;

d) l'ufficiale che da una località non disagiata si reca precariamente in servizio, senza diritto all'indennità di missione o di marcia, in località disagiata, trascorso il 10° giorno, senza che possa rientrare alla propria sede, percepisce l'indennità di disagiata residenza del luogo a decorrere dal giorno in cui è giunto nella località disagiata.

Art. 14.

Le indennità di rappresentanza e per la conoscenza delle lingue locali sono dovute con le norme stabilite dal R. decreto n. 2504 del 31 ottobre 1923. L'indennità di rappresentanza spetta integralmente al comandante il Regio corpo anche durante la temporanea assenza dalla Colonia. A chi lo sostituisce compete, per la durata dell'incarico, metà dell'indennità stessa. In tale caso l'ufficiale incaricato perde l'indennità di rappresentanza della quale sia eventualmente provvisto.

Art. 15.

Il rimborso delle spese di viaggio e di trasferta di cui all'art. 7 del R. decreto n. 2504 in data 31 ottobre 1923, è dovuto:

a) nei viaggi di trasferimento in Colonia, dalla sede permanente di servizio in Italia (domicilio per gli ufficiali che sono richiamati dal congedo), alla sede di servizio in Colonia;

b) nei viaggi di rimpatrio, dalla sede di servizio in Colonia, alla sede di servizio in Italia o, per gli ufficiali delle categorie in congedo ricollocati in tale posizione, sino al comune eletto per domicilio.

Qualora l'ufficiale, che abbia, o non, avuto autorizzazione di farsi seguire dalla famiglia in Colonia, preferisca lasciarla in Italia, ha diritto alla tabella di tramutamento, dalla sede di servizio alla sede prescelta nel Regno. Ben s'intende che se l'ufficiale il quale ha avuto l'autorizzazione di cui sopra, avendo approfittato della concessione predetta, successivamente si fa raggiungere dalla famiglia, sempre che ciò avvenga nei limiti di tempo consentiti, percepisce la differenza tra la prima e la seconda tabella di tramutamento sul percorso, però, dalla residenza di servizio nel Regno a quella nuova in Colonia.

Nei trasferimenti di cui sopra si applicano le norme di cui all'art. 7 del R. decreto 2504 del 31 ottobre 1923.

L'ufficiale che, in Colonia, ha diritto all'alloggio con mobilio, può trasportare, a carico dell'Amministrazione, le proprie masserizie dalla sede di servizio ad un'altra, in Italia.

L'ufficiale che all'atto del rimpatrio non ha ancora avuto comunicazione della nuova destinazione nel Regno, ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute pel trasporto del bagaglio e delle masserizie dalla sede di servizio in Colonia al comune ove ha fruito la licenza e da questo alla nuova sede di servizio, seguendo la via più breve.

Il periodo di tempo entro il quale, giusta le norme d'Italia, possono essere compiuti i trasporti delle famiglie e del mobilio, decorre dalla data in cui è stata concessa dal Governatore l'autorizzazione di condurre la famiglia in Colonia.

Per l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 7 del citato R. decreto n. 2504, modificato dal R. decreto n. 2505 del 31 ottobre 1923, sarà tenuto presente quanto dispone l'articolo 22 del presente ordinamento.

Art. 16.

La licenza ordinaria coloniale agli ufficiali generali e superiori (compresi i primi capitani) che rimpatriano definitivamente dalla Libia con diritto alla licenza stessa, è concessa nella misura rispettivamente stabilita dal regolamento per le licenze del Regio esercito, anzichè in ragione di 90 giorni per ogni biennio di servizio compiuto nel Regio corpo di truppe coloniali, giusta quanto è previsto dall'art. 8 del R. decreto n. 2504 del 31 ottobre 1923.

Pei giorni, però, eccedenti la durata della normale licenza ordinaria coloniale spettante, stabilita dall'articolo stesso, è dovuto solo il trattamento di licenza ordinaria in base alle norme d'Italia, a carico del bilancio coloniale.

La licenza spettante prima del definitivo rimpatrio è concessa, sempre che lo consentano ragioni di servizio, in modo che lo scadere di essa coincida, possibilmente, col termine della ferma o della rafferma coloniale.

Per porto di sbarco nei viaggi di licenza ordinaria coloniale, escluso che la concessione di tale licenza coincida col definitivo rimpatrio (nel qual caso il porto di sbarco è Siracusa), s'intende quello più vicino al luogo ove l'ufficiale fruisce la licenza.

In relazione al porto prescelto nel viaggio fatto per iniziare la licenza, è data facoltà all'ufficiale di raggiungere nel ritorno l'ultimo porto d'imbarco per ferrovia.

In questo caso l'Amministrazione rimborserà il solo viaggio per ferrovia, secondo la classe spettante.

Art. 17.

Agli ufficiali che hanno già fruito la licenza ordinaria coloniale, o che non sono in condizioni di poter fruire tale licenza, può esser concessa quella straordinaria, compatibilmente con le esigenze di servizio.

La licenza straordinaria, tranne se concessa per motivi di salute dipendenti dal servizio prestato in Colonia, non viene computata agli effetti degli obblighi di servizio coloniale.

L'ufficiale al quale sia stata concessa una licenza straordinaria per motivi di salute, qualunque ne sia la causa, e allo scadere di essa non sia riconosciuto da un collegio medico in condizioni di poter continuare il servizio nella Colonia, si considera definitivamente rimpatriato dalla data in cui scade la licenza, e, se proveniente dal congedo, viene ricollocato in tale posizione dalla data stessa.

Quando la licenza straordinaria sia concessa per motivi di privato interesse, o per malattia non dipendente da cause di servizio, il viaggio è a carico dell'ufficiale; è tutto a carico del bilancio coloniale quando sia concessa per motivi di salute dipendenti dal servizio coloniale.

Nelle licenze straordinarie concesse per ragioni di salute dipendenti da cause del servizio coloniale si applicano le norme, circa il porto di sbarco nell'andata e nel ritorno, vigenti per le licenze ordinarie.

Art. 18.

E' in facoltà del Ministero delle colonie, su proposta dei Governatori, di trattenere in Italia, in più della licenza ordinaria coloniale, non oltre però il periodo di 20 giorni, ufficiali dei Regi corpi, quando occorra espletare opera di propaganda per gli arruolamenti, o eseguire collaudi o acquisti di materiali per le Colonie, tenuto conto dell'attitudine e della competenza tecnica degli ufficiali stessi.

In tali casi, per quanto riguarda il trattamento, si applica il primo comma dell'art. 13 del R. decreto n. 2504 in data 31 ottobre 1923.

E' però in facoltà del Ministro per le colonie, in relazione alla durata dell'incarico, d'accordare, a carico del bilancio della Colonia d'appartenenza, l'indennità di soggiorno con le norme di cui all'art. 15 del R. decreto n. 2504 sopra citato.

Art. 19.

Il limite massimo stabilito dall'art. 16 del R. decreto n. 2504 in data 31 ottobre 1923, pel risarcimento di bagagli perduti per eventi di guerra o per circostanze di servizio comandato, s'intende raddoppiato quando la perdita si verifichi in seguito ad abbandono di presidio nel quale l'ufficiale che ha subito il danno debba essere considerato come in stabile residenza ordinaria.

In caso di perdita di un quadrupede di proprietà per causa comprovata di servizio od in caso di accertata epidemia, è dovuta all'ufficiale una indennità a titolo di risarcimento del danno sofferto, sulla base del prezzo originario di stima attribuito al quadrupede dalla commissione di accettazione, diminuito di un dodicesimo per ogni anno di servizio prestato, ma nel limite non superiore a L. 4000.

Per le bardature di proprietà perdute per eventi di servizio o per cause di forza maggiore, debitamente comprovati, è corrisposto un indennizzo nella misura massima di L. 650 per ogni bardatura, ma non oltre il numero dei quadrupedi previsto dalle tabelle organiche, ed effettivamente posseduti.

Art. 20.

Il numero dei quadrupedi di cui debbono esser provvisti gli ufficiali dei Regi corpi di truppe coloniali in relazione alla loro posizione di servizio è stabilita dalle singole tabelle organiche.

Gli ufficiali che in Italia hanno diritto a uno o due cavalli e, secondo le tabelle organiche, hanno pure diritto in Colonia a uno o due quadrupedi, possono ottenere che il quadrupede o uno dei due quadrupedi sia « di servizio ».

Agli ufficiali che in Italia non hanno diritto a cavallo, ma che per effetto delle tabelle organiche debbono avere il quadrupede in Colonia, dovrà essere assegnato un quadrupede di servizio.

Al numero dei quadrupedi di proprietà corrisponde il numero delle razioni foraggio dovute, subordinatamente, però, al possesso reale di essi ed alla loro iscrizione nel registro dei quadrupedi riconosciuti di servizio. Non è ammessa la distribuzione di cavalli di carica.

L'indennità quadrupedi è la seguente:

a) Per gli ufficiali che, secondo le tabelle organiche del Regio corpo, debbono avere due quadrupedi:

se provvisti di due quadrupedi riconosciuti di servizio L. 1200 annue;

se provvisti di un quadrupede di proprietà inscritto regolarmente nel registro dei quadrupedi e di uno di servizio L. 1000 annue;

se provvisti di un solo quadrupede di proprietà inscritto come sopra nel registro quadrupedi L. 800 annue;

se provvisti di un solo cavallo di servizio L. 400 annue;

b) Per gli ufficiali che secondo le tabelle organiche debbono avere un solo quadrupede:

se provvisti di un quadrupede di proprietà riconosciuto di servizio, L. 800 annue;

se provvisti di quadrupede di servizio, L. 400 annue.

Gli ufficiali dei reparti meharisti hanno il mehara o i mehari di servizio e l'indennità quadrupedi di L. 800 annue indipendentemente dall'arma alla quale appartengono e dal numero dei mehari assegnati.

In ogni caso l'indennità quadrupedi è corrisposta con le norme d'Italia.

Il trasporto del cavallo (o dei cavalli) di proprietà e d'agevolezza, degli ufficiali che, secondo le tabelle organiche dei Regi corpi, ne hanno diritto e che lo posseggono in Italia, è a carico dell'Amministrazione militare coloniale. Ciò vale anche pel viaggio di rimpatrio definitivo, purchè l'ufficiale continui ad avere diritto a cavallo nella nuova destinazione in Italia.

Art. 21.

L'ufficiale che, in base alle norme d'Italia, ha diritto al quadrupede e continua ad averne diritto in Colonia, qualora ne fosse sprovvisto e volesse provvedersene con acquisto dal commercio, sul posto, o dall'Amministrazione militare coloniale (sempre quando, però, il Governo della Colonia, con ordine di carattere generale ed in relazione alla consistenza del patrimonio zootecnico lo permetta), ha facoltà di chiedere una anticipazione che può essergli concessa nella misura massima di L. 3000 e per una sola volta durante il periodo della ferma o della rafferma.

Il quadrupede così acquistato è vincolato d'agevolezza per la durata di anni quattro; durante tale periodo di tempo non può essere venduto al commercio, anche se l'anticipazione sia stata restituita per intero all'Amministrazione militare.

L'ammortamento dell'anticipazione avuta è fatta in rate mensili uguali, entro la durata del vincolo di ferma o di rafferma che l'ufficiale deve ancora percorrere dalla data di definitiva accettazione del quadrupede, tenendo per base la permanenza massima consentita in Colonia.

Il conto rimonta così impiantato in Colonia, deve essere, comunque, estinto all'atto del rimpatrio.

I quadrupedi che all'atto del rimpatrio dell'ufficiale o della sua cessazione dalla posizione che gli dà diritto al quadrupede, o della sua morte, fossero ancora vincolati di agevolezza, debbono essere ceduti o restituiti all'Amministrazione militare coloniale.

I quadrupedi divenuti di proprietà, nelle circostanze di cui sopra, possono esser ceduti dall'ufficiale o dai suoi eredi all'Amministrazione militare coloniale.

E' consentita l'esportazione dei soli cavalli che l'ufficiale avesse portato con sè dall'Italia e di quelli acquistati dal commercio in Colonia e divenuti di proprietà, pei quali sia scaduto il vincolo di agevolezza. E' vietata l'esportazione e la vendita al commercio dei muli e dei muletti, dei mehari e dei cavalli avuti dall'Amministrazione militare, salvo che i quadrupedi stessi non vengano più accettati dall'Amministrazione militare perchè non più idonei al servizio.

Le spese di trasporto dei quadrupedi la cui esportazione è consentita in osservanza delle norme vigenti in materia, in ciascuna Colonia, sono a carico dell'Amministrazione militare soltanto nel caso in cui l'ufficiale abbia avuto diritto a razione foraggio quando fu trasferito in Colonia e, tornando in Italia, conservi tale diritto.

Per l'accettazione dei quadrupedi acquistati dal commercio, per la loro restituzione o cessione all'Amministrazione militare coloniale, per l'inizio e la cessione del diritto all'indennità cavalli ed alle razioni foraggio, valgono le norme d'Italia.

Art. 22.

Agli ufficiali facenti parte di reparti o colonne mobili impiegate in operazioni di guerra o di polizia coloniale, è dovuta l'indennità di marcia (indennità di operazioni) nella misura corrisposta in Italia. E' però in facoltà del Governatore di ridurre tale indennità sino alla metà, in relazione al carattere delle operazioni di guerra o di polizia coloniale.

Secondo le circostanze e le difficoltà con le quali può esser fatto il vettovagliamento delle mense ufficiali, i Governatori possono disporre che, oltre all'indennità di cui sopra, intiera o ridotta, venga distribuita, esclusivamente in natura, e mai con effetto retroattivo, la razione viveri stabilita per la truppa.

L'indennità giornaliera stessa è cumulabile con quella di residenza disagiata per coloro che già ne sono provvisti.

L'indennità di marcia inoltre (senza razione viveri) tiene luogo della indennità di marcia nelle circostanze in cui in Italia è dovuta quest'ultima. In tal caso essa viene corrisposta con le stesse norme.

Art. 23.

Al reclutamento, all'avanzamento e allo stato degli ufficiali libici previsti dalle tabelle organiche della Tripolitania e della Cirenaica, si provvede con decreti del Ministero delle colonie di concerto con quello delle finanze e della guerra, sentito il Consiglio superiore coloniale.

Art. 24.

Gli ufficiali appartenenti ad altri Regi corpi di truppa delle Colonie italiane comandati temporaneamente con reparti organici o isolatamente in Libia percepiscono l'indennità coloniale nella misura stabilita nella Colonia d'appartenenza.

Percepiscono altresì l'indennità quadrupedi, e quella per la conoscenza delle lingue locali riferite alla Colonia di appartenenza senza pregiudizio al diritto di avere, se già non l'avessero pel precedente motivo, diritto all'indennità stessa per la conoscenza delle lingue locali della Libia.

L'indennità di residenza disagiata e l'alloggio sono però regolati con le norme vigenti in Libia.

Qualora detti ufficiali, per la loro speciale posizione di servizio in Libia, venissero ad aver diritto ad indennità di rappresentanza, questa è corrisposta con le norme vigenti in Libia. Ad ogni modo non è dovuta l'indennità di rappresentanza loro assegnata nella Colonia d'appartenenza.

Le licenze vengono concesse con le stesse norme vigenti nelle Colonie di appartenenza.

E' a carico della Colonia di temporanea destinazione il viaggio di ritorno dell'ufficiale che, compiuta la licenza, o durante il corso di essa, raggiunga il reparto.

Sono a carico delle Colonie di appartenenza i viaggi di andata e ritorno, nonchè gli assegni di licenza, nel caso che l'ufficiale, partito dalla Colonia di temporanea destinazione, vi faccia ritorno allo scadere della licenza.

E' a carico della Colonia di appartenenza il viaggio di ritorno nel caso dell'ufficiale che, al termine della licenza concessagli mentre prestava servizio nella Colonia di temporanea destinazione, faccia ritorno alla propria Colonia.

Art. 25.

Agli ufficiali che fanno parte di comandi, reparti e servizi organici del Regio esercito impiegati temporaneamente al presidio ed alla sicurezza delle Colonie libiche, in più dei comandi, reparti e servizi previsti dagli organici coloniali, è dovuta una indennità d'equipaggiamento giusta la misura dell'art. 3 del R. decreto n. 2504 in data 31 ottobre 1923 per gli impiegati non aventi obbligo di indossare la divisa coloniale.

Tale indennità è pagabile per metà all'atto della destinazione in Colonia; l'altra metà al compimento di un anno di permanenza in Colonia.

Nelle licenze degli ufficiali di cui sopra, escluse quelle brevi, si seguono, per la misura, le modalità ed il trattamento, le disposizioni del relativo regolamento in vigore pel Regio esercito. Il viaggio per mare, vitto compreso, è a carico dell'Amministrazione; le indennità e gli assegni dovuti pel servizio in Libia cessano dal giorno dell'imbarco per licenza e sono nuovamente dovuti dal giorno dello sbarco in Colonia per ritorno.

Agli ufficiali di cui sopra, che per effetto del servizio in Libia non potessero fruire la licenza ordinaria d'Italia per

chè scaduto il biennio, all'atto del rimpatrio potrà essere concessa una licenza di rimpatrio della durata massima di giorni 30, dal rispettivo comandante di corpo o capo di servizio.

E' in facoltà dei comandanti di reggimento e dei capi di servizio di concedere a detti ufficiali, e sempre che lo consenta il servizio, la licenza precoloniale di cui all'art. 7 del presente ordinamento.

Pel risarcimento dei danni in caso di perdita del bagaglio o della selleria, si applicano le norme di cui all'art. 19 sulla base, però, della indennità di equipaggiamento come sopra dovute.

Il trattamento degli ufficiali in servizio civile in Tripolitania o in Cirenaica è lo stesso dovuto ai pari grado dei Regi corpi di truppe coloniali di dette Colonie nelle stesse condizioni di servizio.

Ad essi sono applicabili tutte le norme riguardanti gli ufficiali dei Regi corpi.

Gli assegni loro dovuti fanno carico sulla parte civile del bilancio.

b) *Sottufficiali e militari di truppa italiana.*

Art. 26.

I sottufficiali ed i militari di truppa italiani delle armi, corpi e specialità (esclusi i militari dell'arma dei carabinieri Reali) occorrenti pei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica sono tratti:

1° dai sottufficiali e dai militari di truppa alle armi nel Regio esercito che chiedano di essere ammessi nei Regi corpi di truppe coloniali;

2° dai giovani arruolati per fatto di leva dai distretti che, prima del loro invio al corpo di destinazione, chiedano di essere ammessi nei Regi corpi di truppe coloniali;

3° dai militari di cui al precedente numero uno che vi siano destinati, in caso di bisogno, d'autorità;

4° dai militari del Regio esercito o della Regia marina in congedo che chiedano di essere riammessi in servizio nei Regi corpi, e che abbiano i requisiti per la riammissione nel Regio esercito;

5° dagli inscritti nelle liste di leva di terra e di mare, sino al giorno precedente a quello in cui debbono presentarsi alla visita ed all'arruolamento di leva, che chiedano di essere arruolati nei Regi corpi di truppe coloniali;

6° dai cittadini italiani nati o residenti in Libia che debbono soddisfare agli obblighi di servizio nel Regio esercito.

I militari di cui ai numeri 1, 2, 4 e 5 del presente articolo debbono obbligarsi a prestare servizio nei Regi corpi di truppe coloniali della Libia, indistintamente, per due anni, e quelli di cui al n. 1, se appartenenti a corsi allievi ufficiali o sottufficiali, debbono dichiarare di cessare da tale qualità. Quelli comandati d'autorità di cui al n. 3 possono essere trattenuti in Libia sino al compimento degli obblighi di servizio in corso, ed i sottufficiali nonchè i raffermati nel Regio esercito, per un periodo di massima non maggiore di due anni; quelli di cui al n. 6, sino al compimento degli obblighi di leva.

I sottufficiali ed i militari di truppa dei carabinieri Reali sono tratti da quelli alle armi od in congedo che chiedano di essere, rispettivamente, ammessi o riammessi nei Regi corpi (reparti carabinieri Reali e Zaptiè) assumendo la ferma coloniale di tre anni. Quelli comandati d'autorità possono essere trattenuti in Libia sino al compimento degli obblighi di servizio in corso e, se occorre, anche durante le successive rafferme assunte nell'arma, ma, di massima per non oltre due anni.

Per tutti, la decorrenza degli obblighi di servizio coloniale assunti ha inizio dalla data d'imbarco nel porto designato in Italia per la Libia, e, per quelli che già trovansi in Colonia o che, provenienti dall'estero, si presentino direttamente al Regio corpo in Colonia, dalla data dell'arruolamento, della ammissione o della riammissione nel Regio corpo di truppe coloniali.

Art. 27.

Per entrare a far parte, a domanda, del Regio corpo occorre:

a) aver compiuto il 18° anno di età e non aver oltrepassato il 32°.

I militari dell'arma dei carabinieri Reali in congedo, per essere riammessi nei reparti carabinieri Reali e Zaptiè non debbono aver oltrepassato il 35° anno di età e non essere stati congedati da oltre 5 anni;

b) risultare, in seguito a visita medica, di sana e robusta costituzione fisica con particolare attitudine a sopportare le fatiche militari nel clima coloniale;

c) soddisfare, nei riguardi della condotta, ai requisiti occorrenti per l'arruolamento volontario e per la riammissione in servizio nel Regio esercito. Chi ha già prestato servizio militare non dovrà aver riportato condanne, anche se amnistiate o condonate;

d) avere il consenso paterno o di chi esercita la patria potestà, nel caso di aspiranti la cui classe di leva non sia stata sottoposta alla visita medica di arruolamento.

I sottufficiali in congedo possono aspirare alla riammissione nei Regi corpi di truppe coloniali semprechè soddisfino alle condizioni vigenti per la riammissione nel Regio esercito.

I sottufficiali destinati a prestare servizio nei Regi corpi in più di quelli previsti dal R. decreto n. 147 del 1914 e quelli destinati in Colonia con incarico civile-politico, sono trasferiti nei Regi corpi stessi in soprannumero.

Le spese riguardanti questi ultimi fanno carico sulla parte civile del bilancio.

Le modalità per l'arruolamento volontario e per la destinazione di autorità dei sottufficiali e militari di truppa in servizio in Patria, sono stabilite d'accordo tra i Ministeri della guerra e delle colonie.

Art. 28.

I sottufficiali e militari di truppa che fanno domanda di trasferimento nei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica debbono essere celibi o vedovi senza prole; è fatta eccezione pei marescialli di tutte le armi e corpi, pei maniscalchi, i musicanti, i sellai, gli armaioli e gli operai militari, appartenenti alla categoria dei raffermati nel Regio esercito, che possono essere anche ammogliati.

Il personale di cui sopra, avente famiglia, non può condurla in Colonia senza autorizzazione preventiva del Governatore.

Le domande di trasferimento si considerano decadute dopo un anno dalla data di presentazione.

Art. 29.

Il servizio militare prestato nei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica è equiparato, a tutti gli effetti, a quello prestato nel Regio esercito, ed è oggetto di variazione nei documenti personali.

Tutti coloro che contraggono arruolamento nei Regi corpi suddetti assumono, se già non li avessero, obblighi di servizio militare nel Regio esercito. I giovani che si arruolino a 18 anni compiuti nel Regio corpo di truppe coloniali,

quando abbiano compiuto nel Regio corpo stesso, se non l'intiera ferma, un periodo di servizio uguale, almeno, agli obblighi di leva della rispettiva classe, non debbono rispondere alla chiamata della classe stessa.

Il militare collocato o ricollocato in congedo dopo aver compiuto gli obblighi di servizio volontariamente assunti, gode della esenzione dalle due prime chiamate alle armi per istruzione indette in patria, dalla data di congedamento.

Ai sottufficiali e militari di truppa dei Regi corpi di truppe coloniali sono applicabili le leggi ed i regolamenti in vigore pel Regio esercito, salvo che sia diversamente disposto col presente ordinamento.

I sottufficiali, se divenuti tali nel Regio corpo di truppe coloniali, che non potessero proseguire il servizio militare in Colonia per ragioni indipendenti dalla loro volontà, potranno esser trasferiti nei corpi e servizi del Regio esercito per proseguirvi la carriera, semprechè fisicamente idonei e meritevoli.

I sottufficiali che durante la ferma o la rafferma vengano chiamati all'esperimento per l'impiego civile, continuano a far parte del Regio corpo sino al compimento della ferma o della rafferma in corso o fino a quando siano nominati impiegati civili.

Non sono per loro consentite ulteriori rafferme.

Durante l'esperimento è a carico del bilancio coloniale soltanto la differenza tra gli assegni coloniali e quelli d'Italia, qualora l'esperimento si compisse in Italia.

Art. 30.

I militari sotto le armi e quelli provenienti dal congedo sono preferibilmente incorporati nei reparti coloniali del l'arma o corpo di provenienza, col loro grado.

E' in facoltà dei comandanti dei Regi corpi, in relazione alle esigenze di organico e di servizio, di effettuare assegnazioni in deroga al precedente comma, o trasferimenti di militari da un'arma all'altra o da un corpo ad un altro. Detti militari conservano la nuova assegnazione anche nei ruoli della forza in congedo al compimento del servizio in Colonia.

I militari in congedo provenienti dalla Regia marina sono assunti col grado corrispondente a quello che rivestono nella Regia marina in base alle tabelle di equiparazione.

All'atto del collocamento in congedo essi saranno transitati nella forza in congedo del Regio esercito.

Art. 31.

All'ammissione nei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica dei sottufficiali e militari di truppa nazionale sotto le armi od in congedo residenti nel Regno o all'estero, provvede il Ministero della guerra su richiesta di quello delle colonie.

All'arruolamento dei cittadini italiani non ancora arruolati nel Regio esercito provvede l'Amministrazione coloniale, oppure il Ministero della guerra, su richiesta di quello delle colonie.

I comandanti delle truppe provvedono direttamente al l'ammissione nei Regi corpi dei sottufficiali e dei militari di truppa, sia sotto le armi che in congedo, residenti nelle Colonie.

Art. 32.

I sottufficiali e militari di truppa che hanno assunto nei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica la ferma coloniale, possono assumere, al compimento della ferma iniziale, successive rafferme coloniali annuali, sino al limite massimo di 35 anni compiuti per i caporali e soldati, e 41 anni compiuti pei sergenti maggiori e sergenti.

Non vi sono limiti di età per i marescialli, i maniscalchi, i musicanti, i sellai, gli armaiuoli e per gli operai militari, semprechè fisicamente idonei.

Le rafferme coloniali sono concesse dal comandante del Regio corpo.

E' consentita la temporanea interruzione della ferma o della rafferma coloniale pei volontari che ottengono di essere ammessi a frequentare i corsi allievi ufficiali o altri corsi particolari in Italia, sino al compimento del corso stesso. Durante tali corsi sono tenuti in forza ai soli effetti matricolari dal Regio corpo di appartenenza e non è loro dovuto il trattamento coloniale.

Qualora, però, l'esito del corso non fosse favorevole, per qualsiasi motivo, essi devono far ritorno in Colonia col grado che rivestono, per compiervi gli obblighi di ferma interrotti, ai cui effetti non è ritenuto valido il periodo di interruzione.

In caso di esito favorevole, la ferma o la rafferma s'intendono rescisse a tutti gli effetti, dalla data del rimpatrio per prender parte al corso.

Art. 33.

In caso di stato di guerra nel Regno, o di stato d'assedio, o se la speciale situazione politico-militare lo richieda, potrà essere sospeso il congedamento con disposizione del Ministro per le colonie di concerto con quello per la guerra.

In tal caso i militari saranno trattenuti in servizio, senza vincolo di ferma, pel tempo strettamente necessario.

Nel caso che la maggior permanenza sia determinata da esigenze coloniali, ai sottufficiali e militari di truppa sarà dovuto il trattamento dei raffermati, limitatamente al periodo di maggiore permanenza in Colonia oltre, però, l'intiera durata della ferma o rafferma.

Il premio di rafferma sarà dovuto in base alle norme di cui all'art. 38 del presente ordinamento riguardanti il frazionamento del premio stesso.

All'atto del rimpatrio la licenza coloniale non fruita verrà loro concessa ai soli effetti amministrativi, ed in base agli assegni goduti prima dell'ordine di sospensione del rimpatrio.

Le norme di cui sopra non riguardano i comandati d'autorità.

Art. 34.

I sottufficiali e militari di truppa dei Regi corpi di truppe coloniali, condannati al carcere militare, scontano la pena in Colonia.

Coloro che subiscono altre condanne sono prosciolti dalla ferma o dalla rafferma in corso ed inviati a scontarle negli stabilimenti penali d'Italia.

Se essi hanno ancora obblighi di servizio militare nel Regio esercito, al loro mantenimento negli stabilimenti penali militari provvede il bilancio del Ministero della guerra. In caso contrario il loro mantenimento durante l'espiazione della pena e gli accessori di pena, nonchè le spese di viaggio sino al domicilio eletto, al quale provvede il comando dello stabilimento, sono a carico del bilancio coloniale.

I raffermati perdono, in qualunque caso, il premio di rafferma coloniale, o le quote di esso.

I militari comandati d'autorità nei Regi corpi espiano in ogni caso la pena in Italia e restano a carico del bilancio coloniale sino al giorno della loro traduzione allo stabilimento penale.

Art. 35.

I marescialli, i sergenti maggiori, i sergenti, i brigadieri e i vice-brigadieri di tutte le armi e corpi, i militari di

truppa nazionali dei reparti carabinieri Reali e zaptiè della Libia, continuano a percepire lo stipendio o le paghe e tutti gli altri assegni di carattere generale e personale loro dovuti in Italia, con gli aumenti e premi relativi alle loro carriere nel Regio esercito.

L'indennità caro viveri, però, dei sottufficiali e dei militari di truppa che ne hanno diritto, ma che ricevono normalmente la razione viveri in natura od in contanti dall'amministrazione militare coloniale, è corrisposta nella misura ridotta, giusta quanto dispone l'art. 4 del R. decreto 22 giugno 1920, n. 900.

Gli altri militari di truppa nazionali, durante la ferma iniziale coloniale hanno la paga giornaliera di:

L. 2.25 i caporali maggiori;
L. 2.00 i caporali;
L. 1.75 i soldati.

Durante le successive rafferme la paga giornaliera è di:

L. 2.75 pei caporali maggiori;
L. 2.50 pei caporali;
L. 2.25 pei soldati.

I militari di truppa raffermati giusta le norme d'Italia, durante la ferma iniziale percepiscono la paga dei volontari raffermati.

Ai militari di truppa del Regio esercito eventualmente comandati d'autorità nei Regi corpi di truppe coloniali per completarne gli organici (comandati di autorità) è dovuta la paga giornaliera attribuita ai pari grado durante la ferma volontaria iniziale.

L'indennità coloniale pei marescialli di tutte le armi e corpi è pari a 3 quarti dello stipendio ed è corrisposta con le stesse norme che regolano detta indennità per gli ufficiali.

Il soprassoldo giornaliero coloniale pei brigadieri, sergenti maggiori, vice-brigadieri e sergenti di tutte le armi e corpi, è di L. 5.15; per gli appuntati dei Reali carabinieri, pei caporali maggiori, pei carabinieri e caporali, di L. 4; pei soldati, di L. 3.50, tanto durante la ferma iniziale che le successive rafferme.

L'indennità coloniale, o il soprassoldo coloniale, sono dovuti anche ai sottufficiali ed ai militari di truppa comandati d'autorità nei reparti e servizi dei Regi corpi.

Art. 36.

Per la corresponsione degli stipendi, delle paghe e dell'indennità militare, si seguono le norme che regolano detti assegni nel Regio esercito, salvo quanto è diversamente disposto col presente ordinamento.

La paga giornaliera, diversa da quella d'Italia, decorre dalla data d'imbarco per la Colonia di destinazione.

Cessa pei comandati d'autorità dalla data d'imbarco per rimpatrio definitivo.

Agli arruolati in Italia, non provenienti da corpi o reparti del Regio esercito, spetta, sino al giorno precedente a quello d'imbarco, il trattamento (assegni e vitto) dei pari grado in servizio in Italia.

Il soprassoldo coloniale decorre dalla data d'imbarco per la Colonia, pei provenienti dall'Italia; dalla data d'incorporazione, per gli ammessi direttamente in colonia e per quelli che compiono il servizio militare di leva nei Regi corpi.

Cessa, dalla data in cui i sottufficiali e militari di truppa con ferma o rafferma coloniale cessano d'appartenere ai Regi corpi; dalla data d'imbarco pei comandati di autorità, salvo le eccezioni previste nel trattamento di licenza, dalla data del congedamento per coloro che compiono il servizio di leva nella Colonia di residenza.

Il soprassoldo stesso non è dovuto durante le licenze straordinarie per motivo di privato interesse e per ragioni di salute non dipendenti dal servizio in Colonia.

Art. 37.

A coloro che assumono la ferma volontaria coloniale, fatta eccezione pei marescialli, è dovuto un premio d'arruolamento.

Tale premio, pei sottufficiali e militari di truppa nazionali dei reparti carabinieri Reali e zaptiè che in qualunque momento del servizio in Colonia, imposto d'autorità, assumano la ferma triennale coloniale, è di L. 600.

E' di L. 400 pei sottufficiali e militari di truppa dell'arma, in Italia, che ottengano d'essere ammessi nei reparti carabinieri Reali e zaptiè assumendo la ferma coloniale triennale.

A quelli provenienti dal congedo (esclusi i marescialli), il premio d'arruolamento è dovuto nella misura e con le stesse norme stabilite pei sottufficiali e militari di truppa delle altre armi e corpi, dal presente ordinamento.

Per gli altri sottufficiali (esclusi i marescialli) e militari di truppa che assumano la ferma biennale coloniale il premio d'arruolamento è stabilito nella misura seguente:

L. 1300 ai volontari provenienti dai militari metropolitani sotto le armi in Italia e nelle colonie ed ai militari in congedo che abbiano preso parte per almeno tre anni alle campagne di guerra libiche o nazionali o alle une e alle altre cumulativamente; se abbiano preso parte però a campagne di guerra per un minor periodo di tempo, il premio è di L. 1000; di L. 500 ai militari sotto le armi ed in congedo che abbiano prestato almeno 6 mesi di servizio militare senza prender parte a campagne di guerra; di L. 250 a coloro che abbiano prestato meno di 6 mesi di servizio militare o che non lo abbiano mai prestato.

Coloro che, avendo cessato di far parte di uno dei Regi corpi di truppe coloniali vi sono riammessi, non percepiscono per la seconda volta il premio di arruolamento.

Il servizio precedentemente da essi prestato nel Regio corpo di truppa coloniale, è, però, computato agli effetti del conseguimento dei successivi premi di rafferma.

Il premio di arruolamento è pagato all'atto dell'incorporamento nel Regio corpo di destinazione.

Art. 38.

I premi spettanti al termine di ciascun anno di rafferma coloniale ai sottufficiali (esclusi i marescialli) e ai militari di truppa dei Regi corpi sono i seguenti:

L. 600 al compimento del 1°, 2° e 3° anno di rafferma;
L. 700 al compimento del 4°, 5° e 6° anno di rafferma;
L. 800 al compimento del 7° anno di rafferma e dei successivi.

Tale premio è aumentato di L. 50 pei sergenti maggiori, brigadieri, sergenti e vice-brigadieri; di L. 25 pei caporali maggiori, appuntati e caporali.

Pei sottufficiali e militari di truppa dei reparti carabinieri Reali e zaptié, il diritto alle rafferme comincia dopo compiuto il 3° anno di ferma.

Detti premi sono corrisposti indipendentemente dalla competenza dei premi stabiliti dalle norme d'Italia i quali gravano sul bilancio coloniale e su quello della guerra in proporzione del tempo di servizio trascorso in colonia ed in Italia.

All'atto della promozione al grado di maresciallo vengono corrisposti tanti dodicesimi del premio di rafferma,

quanti sono i mesi trascorsi col precedente grado; il periodo superiore a 15 giorni si conta come un mese.

Il raffermato che per riforma, per ragioni di servizio, o comunque per cause indipendenti dalla propria volontà (escluso pertanto ogni motivo disciplinare o di privato interesse) cessa di far parte del Regio corpo di truppa coloniale prima del compimento della rafferma in corso, percepisce tanti dodicesimi del premio di rafferma coloniale per quanti sono i mesi interi compiuti nella rafferma per lui in corso, considerando come un mese intero il periodo di permanenza nel Regio corpo di truppa coloniale, superiore a giorni 15.

Art. 39.

L'Amministrazione militare coloniale provvede al vitto ed al vestiario (prima vestizione, rinnovazione e manutenzione) dei brigadieri, sergenti maggiori, dei vice-brigadieri, dei sergenti, dei caporali e soldati nazionali.

La composizione normale della razione viveri giornaliera è quella prevista dalla tabella *A*) allegata al presente ordinamento, vista, d'ordine Nostro, dai Ministri per le colonie e per le finanze.

Nei casi in cui, per eccezionali ragioni di servizio, non possa essere corrisposta la razione viveri in natura, verrà corrisposta in contanti in ragione di L. 1 per la razione pane, e L. 4 pel rimanente (L. 2 per ciascuno dei ranci), salvo al Ministro per le colonie di modificare, con suoi decreti, di concerto col Ministro per le finanze, tale compenso in relazione al costo delle derrate.

I sottufficiali cui è dovuta la razione viveri giornaliera, mentre sono in sede di servizio stabile, gli attendenti di ufficiali con famiglia, gl'inservienti delle mense e circoli ufficialmente costituiti, possono ottenere l'esenzione dal vitto (anche con la razione pane in natura) se a ciò autorizzati con ordine del Comando truppe.

Ai sottufficiali costituiti in mensa può essere data facoltà di prelevare i componenti della razione viveri nella misura stabilita per la razione viveri della truppa.

La razione viveri (in natura o in contanti), non è dovuta durante le licenze e durante le degenze in luoghi di cura, quando la retta di ospedalità è a carico dell'Amministrazione militare coloniale.

Quando per prelevamenti effettuati in più del dovuto debbano essere addebitate razioni pane o viveri, tanto le une che le altre verranno addebitate in base al prezzo di costo effettivo stabilito trimestralmente dal Servizio di Commissariato

E' in facoltà del Comando truppe d'autorizzare i marescialli di reparti e servizi in operazioni, senza diritto a razione viveri in natura giusta l'articolo 41 del presente ordinamento, a prelevarla presso i magazzini di sussistenza, contro versamento della quota stabilita per la corresponsione della razione stessa in contanti.

Il regolamento sull'uniforme pei Regi corpi di truppe coloniali stabilisce gli oggetti di vestiario spettanti, la loro durata e il costo d'essi per gli eventuali addebiti.

Ai marescialli di tutte le armi e corpi è dovuta, all'atto della destinazione in colonia o della promozione a tale grado, quando continuano a prestar servizio nei Regi corpi, una indennità di equipaggiamento di L. 800 per una volta tanto.

E' concessa loro facoltà di prelevare, a pagamento, nei magazzini militari, gli oggetti di corredo loro occorrenti.

Art. 40.

Nelle località in cui spetta agli ufficiali l'indennità di residenza disagiata, essa è dovuta anche ai sottufficiali e militari di truppa.

La misura annua massima, però, è la seguente: L. 1500 pei marescialli, L. 800 pei sergenti maggiori e sergenti, L. 365 pei caporali e soldati.

Tale indennità è corrisposta con norme da stabilirsi con decreto governatoriale sulla base di quelle fissate dal presente ordinamento e dall'apposito decreto ministeriale per gli ufficiali.

Ai sottufficiali e militari di truppa che diano prova di aver conoscenza di una delle lingue locali della colonia in cui prestano servizio, può essere corrisposto un assegno annuo di L. 400, o di L. 800 con norme analoghe a quelle stabilite per gli ufficiali.

L'alloggio pel personale di cui sopra è regolato con le norme d'Italia.

Art. 41.

L'indennità giornaliera di operazioni è dovuta nelle stesse circostanze in cui è corrisposta agli ufficiali giusta l'articolo 22 del presente ordinamento e con le stesse norme, anche per quanto riguarda la razione viveri ai marescialli.

La misura di detta indennità è uguale a quella di marcia dovuta in Italia; pei militari di truppa, però, esclusi quelli dei carabinieri Reali, è di lire una.

Art. 42.

Ai sottufficiali e militari di truppa di tutte le armi e corpi che vengono a trovarsi in speciali condizioni o che compiono speciali servizi, sono dovute le indennità stabilite dalla tabella *B*) annessa al presente ordinamento, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro per le colonie e da quello per le finanze.

E' data facoltà al Ministro per le colonie di modificare con decreti, di concerto col Ministro per le finanze, le indennità eventuali per servizi e posizioni speciali previste con la tabella suddetta e di apportarvi quelle modificazioni che si manifestassero necessarie in relazione al servizio coloniale.

In caso di perdita del bagaglio personale dei marescialli per comprovate ragioni di servizio, il risarcimento del danno è commisurato al valore delle cose perdute, nel limite massimo dell'indennità di equipaggiamento loro spettante giusta il disposto dell'articolo 39 del presente ordinamento.

Il limite massimo di cui sopra è raddoppiato quando la perdita del bagaglio si verifichi in seguito ad abbandono di presidio, nel quale il maresciallo che ha subito il danno debba essere considerato come in stabile residenza ordinaria.

Art. 43.

Ai sottufficiali ed ai militari di truppa che vengano riformati per ferite riportate in combattimento, per cause comprovate di servizio, per malattie acquisite in Libia a causa del clima, o che risultino provenienti dallo speciale servizio prestato in colonia, è dovuto, indipendentemente dalla eventuale pensione o indennità di riforma o da altre provvidenze a carico dello Stato, una indennità di L. 1000 per una volta tanto.

Alle famiglie o agli eredi dei militari di cui sopra, che muoiano per ferite riportate in combattimento in Libia,

o per causa di malattia o d'infortunio riconosciuti dipendenti da vera e propria causa di servizio militare coloniale, è dovuta una indennità di lire 500, indipendentemente dall'eventuale diritto a pensione.

Art. 44.

Ai sottufficiali ed ai militari di truppa, comandati in modo permanente al Ministero delle colonie, spetta il trattamento stabilito dal presente ordinamento; ma dalla data d'imbarco in colonia sino a quella di sbarco per farvi ritorno, l'indennità coloniale pei marescialli è quella dei pari grado in Colonia diminuita di un quarto: il soprassoldo coloniale degli altri sottufficiali e militari di truppa è ridotto alla metà.

Il personale di cui sopra rimarrà effettivo al proprio Regio corpo; ai soli effetti disciplinari verrà aggregato ad un reparto del presidio di Roma da stabilirsi d'accordo con l'autorità militare territoriale competente.

Detto reparto verrà rimborsato delle somme spese per assegni od altro dal Comando del deposito centrale per le Truppe coloniali, a carico della Colonia di appartenenza.

Art. 45.

I sottufficiali e militari di truppa nazionali addetti, anche temporaneamente, ai reparti indigeni, hanno il seguente supplemento all'assegno giornaliero, da corrispondersi in base alle giornate di effettivo servizio nei reparti stessi:

1° se addetti ai reparti sahariani:

marescialli dei tre gradi	L.	3.—
sergenti maggiori e sergenti	»	2.50
caporali maggiori, caporali e soldati	»	1.—

2° se addetti ai reparti indigeni:

marescialli dei tre gradi	L.	1.—
sergenti maggiori e sergenti	»	0.50
caporali maggiori	»	0.45
caporali	»	0.35
appuntati e soldati	»	0.25

Art. 46.

Ai sottufficiali (esclusi i marescialli) e ai militari di truppa già sotto le armi in Italia che assumono la ferma coloniale, spetta, prima di prendere imbarco, una licenza di giorni 10. Tale licenza è di giorni 20 pei marescialli.

I militari suddetti, e quelli comandati d'autorità, debbono essere inviati alla Tappa coloniale di Siracusa non prima del giorno precedente a quello dell'imbarco, soddisfatti, a carico del bilancio della Guerra, d'ogni loro avere sino a detto giorno, essendo a carico del bilancio delle Colonie il solo viaggio dalla sede di servizio (o dal luogo ove quelli con ferma coloniale hanno fruito la licenza di cui sopra) sino alla Tappa coloniale, e gli assegni d'Italia ed il vitto (ai militari di truppa) per le giornate di sosta a Siracusa, dipendenti da eventuali ritardi nella partenza dei piroscafi. Sono invece a carico del bilancio della Guerra le giornate di sosta a Siracusa, dipendenti da irregolarità negli atti di arruolamento o di ammissione, o da invio alla Tappa prima del giorno stabilito. In tali casi pei militari di truppa verranno rimborsate globalmente L. 5 giornaliere.

A coloro che non sono sotto le armi, anche se provenienti dall'estero per prendere servizio nei Regi corpi, spetta, a carico del bilancio coloniale, il rimborso delle spese di viaggio incontrate pel trasporto in ferrovia e sui piroscafi (vitto compreso) dal luogo di dimora alla sede dell'ente che provvede all'arruolamento, nonchè, per ogni giornata di viaggio in ferrovia o per via ordinaria, tanto in Italia che all'estero, l'indennità giornaliera di L. 8.

Sono a carico del bilancio coloniale anche le giornate di aggregazione dei predetti militari, giusta le norme d'Italia e in base al grado da essi rivestito, presso l'ente che provvede al loro arruolamento, dalla data di presentazione all'ente stesso, nonchè gli oggetti di corredo che venissero loro eventualmente distribuiti.

L'Amministrazione militare coloniale, all'atto in cui i militari cessano dal servizio in Colonia, provvede a proprio carico al viaggio di ritorno dalla sede di servizio in Colonia a quella d'Italia o al luogo di dimora in Italia o all'estero, per quelli che ne provengono e che facciano domanda di ritornarvi, all'atto del congedamento.

Art. 47.

Nei trasferimenti in Colonia, sia a domanda che d'autorità, e in occasione del rimpatrio definitivo; nei trasferimenti da una sede ad un'altra, si applicano ai marescialli, anche per quanto riguarda le famiglie, le norme analoghe a quelle stabilite col presente decreto per gli ufficiali. Per tutti gli altri si applicano le norme d'Italia, salvo quanto è espressamente disposto per quelli che provengono dall'estero o che vi fanno ritorno.

Art. 48.

Quando le esigenze di servizio lo consentano ed in relazione alla condotta ed alla istruzione, i sergenti, i sergenti maggiori e gli altri militari di truppa volontari, possono ottenere licenze ordinarie annuali coloniali della durata di giorni 30 per ogni anno di servizio compiuto nel Regio corpo, cumulabili sino a due annualità.

La licenza pei marescialli è di giorni 60 per ogni biennio di servizio in Colonia.

I giorni di viaggio tanto nell'andata che nel ritorno sono in più del periodo di licenza.

Il viaggio dalla residenza in Colonia al comune designato per fruire della licenza e viceversa è a carico dell'Amministrazione militare coloniale pei sergenti maggiori e sergenti, pei caporali e soldati.

Pei marescialli e per le loro famiglie si seguono le norme vigenti per gli ufficiali.

La licenza ordinaria coloniale è computata nella ferma o nella rafferma.

Durante la licenza ordinaria spetta il trattamento normale coloniale, senza la razione viveri e senza le indennità speciali la cui continuazione non è prevista durante le licenze ordinarie.

Art. 49.

I militari di cui al precedente articolo, semprechè non abbiano diritto a licenza ordinaria coloniale, possono ottenere licenze straordinarie della durata massima di un mese:

a) per comprovati motivi di privato interesse;

b) per ragioni di salute non dipendenti da cause di servizio, abbisognevoli di speciali cure, in seguito a parere dell'autorità medica militare coloniale e purchè il militare comprovi di avere mezzi di sussistenza e di assistenza in famiglia;

c) per morte o grave malattia di uno dei genitori.

Se la licenza straordinaria è concessa per ragioni di salute dipendenti da cause di servizio in colonia, può avere la durata massima di 3 mesi.

Nelle licenze straordinarie il viaggio per l'andata e pel ritorno è computato in più del periodo di licenza accordato.

La licenza straordinaria, tranne se concessa per ragioni dipendenti dal servizio, non è computata nella ferma o nella rafferma.

Nelle licenze straordinarie per ragioni di salute dipendenti da cause del servizio coloniale, il viaggio è a carico dell'Amministrazione militare coloniale dal luogo di residenza in Colonia sino al comune designato per fruire la licenza e viceversa.

Ai sottufficiali (esclusi i marescialli) e agli altri militari di truppa che si recano in licenza straordinaria per motivi di privato interesse o per ragioni di salute non dipendenti da cause di servizio, compete il rimborso delle spese di viaggio, a carico dell'Amministrazione coloniale, dal luogo di residenza in Colonia sino al porto di sbarco nel Regno e viceversa. Ai marescialli invece non compete alcun rimborso di spese di viaggio.

Nelle licenze straordinarie si applicano le norme in vigore pel Regio esercito per quanto riguarda gli assegni dovuti in forza delle leggi e dei regolamenti in vigore pel Regio esercito stesso.

Ai marescialli, però, si applica la norma di cui al secondo comma dell'art. 11 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2504, per quanto si riferisce alle licenze straordinarie per privati interessi o per malattia non dipendenti da cause di servizio.

Le indennità e i soprassoldi dovuti pel servizio in colonia cessano dalla data d'imbarco nelle licenze straordinarie per motivi di privato interesse o per ragioni di salute non dipendenti da cause di servizio.

Durante le licenze di qualsiasi specie non è dovuta la razione viveri.

Art. 50.

Le licenze straordinarie possono anche essere concesse dai direttori degli ospedali militari d'Italia ove i militari di cui ai precedenti articoli siano eventualmente ricoverati; in tal caso, però, esse debbono essere confermate dal comandante del Regio corpo.

Il militare, allo scadere della licenza straordinaria per ragioni di salute, qualunque ne sia la causa, deve essere sottoposto a visita medica nell'ospedale militare più vicino al Comune ove fruisce la licenza. Se riconosciuto non più in condizioni di poter proseguire il servizio in Colonia, o quello militare in Italia, viene sottoposto al procedimento stabilito per le rassegne in Italia.

Le pratiche relative vengono espletate dal distretto al quale appartiene il Comune in cui il militare fruisce la licenza.

Il comandante del distretto è tenuto ad informare subito il comandante del Regio corpo dell'inizio e del decorso delle pratiche di rassegna del militare stesso, per giustificarne il mancato ritorno in Colonia.

Le spese relative al viaggio del militare dal Comune di residenza all'ospedale, pel ritorno al Comune suddetto nel caso di riforma, o sino alla nuova residenza nel caso di trasferimento ad altro corpo, e quelle per la maggiore permanenza nella posizione di licenza in attesa della rassegna, e per le gratificazioni di rassegna concesse, sono anticipate dal Comando del distretto a carico del bilancio coloniale che, a richiesta, ne effettua il rimborso.

Il Comando del distretto, prima di effettuare il pagamento di assegni giornalieri ai militari di cui sopra, dovrà chiedere il preventivo nulla osta al Comando del Regio corpo di truppe coloniali al quale il militare appartiene.

Il militare che cade ammalato durante la licenza ordinaria o straordinaria, o in occasione della sua permanenza nel Regno per altro motivo, è ricoverato in un ospedale militare a carico del bilancio coloniale. In tal caso il suo trattamento in relazione alla sua posizione amministrativa è regolato dalle norme previste pei ricovero negli ospedali in colonia; la retta è quella d'Italia.

Le licenze di qualsiasi specie ai sottufficiali e militari di truppa distaccati presso il Ministero delle colonie (Ufficio militare) sono concesse con le stesse norme vigenti nelle Colonie.

Art. 51.

Ai sottufficiali e militari di truppa raffermati agli effetti della legge e del regolamento sul reclutamento pel Regio esercito, comandati di autorità nei Regi corpi di truppe coloniali della Libia, potranno essere concesse le licenze ordinarie con le norme di cui al precedente articolo.

All'atto del rimpatrio definitivo, se hanno già fruito di licenza ordinaria coloniale, possono ottenere una licenza ordinaria coloniale in proporzione del servizio prestato in più del biennio.

Ai comandati d'autorità che compiono obblighi di leva, potrà essere concessa una licenza straordinaria al compimento del servizio di leva, proporzionalmente a quello prestato in colonia.

Il loro rimpatrio dovrà avvenire, possibilmente, quando è preavvisato il congedamento della loro classe, in modo che lo scadere della licenza coincida con la data di congedamento, sempre che ciò sia consentito da ragioni di servizio e dalla disponibilità dei mezzi di trasporto.

Comunque, non potranno essere considerati in licenza oltre il termine massimo stabilito dal Ministero della guerra pel compimento delle operazioni di congedamento della classe cui appartengono.

Art. 52.

I sottufficiali ed i militari di truppa dei Regi corpi di truppe coloniali d'altre Colonie che vengano comandati a prestare servizio in Libia, con reparti organici della Colonia di provenienza, o a raggiungere isolatamente i reparti stessi, conservano l'indennità o il soprassoldo coloniale di cui godono nella Colonia di appartenenza. Acquistano diritto alle altre indennità eventualmente dovute nella Colonia di temporanea destinazione ai loro pari grado, nelle stesse condizioni di servizio.

Nelle licenze e nei viaggi di rimpatrio definitivo dalla Colonia di temporanea destinazione, si seguono norme analoghe a quelle stabilite con l'art. 24 del presente ordinamento per gli ufficiali, nelle stesse contingenze.

Art. 53.

Ai sottufficiali ed ai militari di truppa comandati d'autorità nei Regi corpi di truppe coloniali, o inviati in Colonia con Comandi, reparti e servizi destinati al presidio ed alla sicurezza della Colonia, in più di quelli costituenti i Regi corpi, è dovuto lo stesso trattamento economico stabilito pei pari grado dei Regi corpi stessi.

Ai marescialli, però, non è dovuta l'indennità di equipaggiamento, e agli altri sottufficiali e militari di truppa non spettano i premi d'arruolamento e di rafferma: le licenze possono essere concesse con le norme di cui appresso.

Ai marescialli è dovuta una « indennità vestiario » di L. 400 da corrispondersi metà all'atto dell'invio in Colonia e metà dopo un anno di permanenza in Colonia.

Nelle licenze, escluse quelle brevi, si seguono per la misura e le modalità, le disposizioni del relativo regolamento in vigore pel Regio esercito. Il viaggio per mare è considerato a carico dell'Amministrazione, e le indennità e gli assegni dovuti pel servizio in Colonia, cessano dal giorno del-

l'imbarco per licenza e sono nuovamente dovuti dal giorno dello sbarco per ritorno in Colonia.

Per la licenza precoloniale valgono le stesse norme stabilite pei pari grado del Regio esercito che assumono la ferma coloniale; per quelle di rimpatrio, si applicano le norme stabilite per gli ufficiali nelle stesse condizioni di servizio.

In caso di perdita del bagaglio personale per comprovate ragioni di servizio è dovuto ai marescialli l'indennizzo delle cose di cui risulti la perdita, per un valore di non oltre 800 lire.

Art. 54.

Il trattamento dei sottufficiali in servizio civile in Tripolitania o in Cirenaica è lo stesso dovuto ai pari grado dei Regi corpi di truppe coloniali di dette Colonie nelle stesse condizioni di servizio.

Ad essi sono applicabili tutte le norme riguardanti i sottufficiali dei Regi corpi.

Gli assegni loro dovuti fanno carico sulla parte civile del bilancio.

c) *Impiegati civili e maestranze.*

Art. 55.

Gl'impiegati civili previsti dalle tabelle organiche sono normalmente tratti da quelli di ruolo dell'Amministrazione della guerra, delle categorie corrispondenti a quelle previste nelle tabelle stesse, che ne facciano domanda.

Sono ad essi applicabili le norme degli impiegati civili d'altre Amministrazioni che prestano servizio in Colonia.

Qualora non vi fossero domande di trasferimento in Colonia di personale civile di ruolo dell'Amministrazione della guerra, i Governi coloniali addiverranno direttamente all'assunzione di detto personale a contratto, in base a uno schema di contratto fondamentale che sarà approvato dal Ministero delle colonie, su proposta dei Governatori.

Con le norme di cui al comma precedente verranno pure assunti i cappellani militari e le suore per l'assistenza spirituale ed ospedaliera delle truppe.

E' consentito, in caso d'operazioni, che in più dei cappellani previsti dalle tabelle organiche per gli stabilimenti sanitari, siano assunti a contratto cappellani per le truppe, per la durata delle operazioni stesse.

Art. 56.

Le maestranze operaie, in base alle tabelle organiche dei Regi corpi, sono costituite o da operai militari tratti dai volontari o dai comandati d'autorità, o da operai borghesi assunti a contratto temporaneo, o promiscuamente da operai militari e da operai borghesi.

E' consentito, in caso di eccezionale bisogno, ed in seguito ad ordine governatoriale, su richiesta del comandante delle truppe, sempre che non sia possibile usufruire del l'industria locale, di assumere qualche operaio borghese o militare in più del numero prescritto dall'organico, pel tempo strettamente necessario pel compimento degli eccezionali bisogni di cui sopra.

Gli operai militari, oltre al normale trattamento, percepiscono le speciali indennità stabilite dalla tabella annessa al presente ordinamento, giusta l'art. 42.

d) *Militari indigeni.*

Art. 57.

L'arruolamento dei militari indigeni nei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica è volontario.

Il minimo dell'età consentita per l'arruolamento è il 16° anno compiuto. Sono ammessi a contrarlo, di preferenza, i nativi del territorio della Tripolitania e della Cirenaica e delle altre Colonie italiane; possono, però, esservi ammessi anche i nati oltre il confine delle Colonie stesse.

La ferma iniziale è biennale: pei componenti i gruppi Sahariani è di un anno. Possono essere concesse successive rafferme annuali o biennali sino a che il militare sia fisicamente idoneo e se ne renda meritevole per qualità morali.

La ferma e la rafferma possono essere rescisse:

a) per riduzione d'organico;

b) per licenziamento;

c) per espulsione;

d) per riforma;

e) per motivi di privato interesse gravi e bene accertati.

Durante lo stato di guerra, d'assedio, o se la speciale situazione politico militare lo richieda, la scadenza della ferma è protratta, con ordine Governatoriale su proposta del comandante delle truppe, sino a 8 giorni dopo il termine dello stato di guerra, d'assedio o della speciale situazione che ha determinato la sospensione del congedamento.

Gl'indigeni aspiranti all'arruolamento devono superare una prova di 10 giorni per la constatazione dell'idoneità fisica al servizio militare; durante questo periodo sono tenuti in sussistenza e viene loro corrisposta la paga di L. 2,25 al giorno e la razione viveri.

Se trattasi d'indigeni aspiranti all'arruolamento negli squadroni Spahis o nei reparti Sahariani che si presentano con quadrupede di loro proprietà, l'Amministrazione fornisce anche la razione foraggio, in natura o in contanti.

Durante i due mesi del secondo periodo di esperimento viene loro corrisposta anche l'indennità deprezzamento quadrupedi.

Compiuta felicemente la prova di 10 giorni sono sottoposti per un periodo di due mesi ad un esperimento per constatarne le qualità morali; in tale posizione ricevono la parte indispensabile del corredo, giusta la tabella C) allegata al presente ordinamento, e il trattamento normale. Al termine di tale periodo, in cui si compie l'istruzione di recluta, sono definitivamente arruolati. Tale secondo periodo è computato nella ferma la quale, pertanto, ha inizio dal giorno successivo a quello in cui si compie la prova di 10 giorni.

Le qualità fisiche e morali degli indigeni arruolati dai Governi delle altre Colonie per conto di quelli della Libia sono accertate dai Governi stessi per mezzo degli organi di reclutamento

A detti militari spetta, durante la permanenza nella Colonia che li recluta, il trattamento dovuto agli ascari della Colonia stessa. La ferma comincerà per essi dalla data di sbarco nella Colonia libica di destinazione.

Art. 58.

La gerarchia dei militari indigeni è la seguente: Ascari, Uachil, Muntaz, Buluc-Basci, Scium-Basci.

Art. 59.

Dal 1° luglio 1926 il trattamento economico spettante ai militari indigeni dei Regi corpi di truppe coloniali della Libia, esclusi quelli dei reparti eritrei-misti, salvo quanto dispone il precedente art. 57 pel primo periodo di prova antecedente all'arruolamento definitivo, è il seguente:

Grado	Paga nel primo biennio di servizio	RAFFERME
Ascari	4.50	Dopo il biennio di ferma iniziale (pei componenti i gruppi sahariani, dopo il primo biennio di servizio) e per ogni biennio di rafferma successivo sino al 5° incluso, la paga giornaliera è aumentata di L. 0 40 in confronto del biennio precedente. Dopo il 6° biennio di servizio la paga si stabilizza.
Uachil	4.75	
Muntaz	5.50	
Buluc-Basci	7 —	
Scium-Basci	9 —	
Imam	9.50	

Il trattamento dell'Imam, salvo quanto riguarda la misura della paga giornaliera, è parificato, per gli altri assegni e competenze, a quello dello Scium-Basci.

Il trattamento dei militari indigeni dei Regi corpi di truppe coloniali della Libia, provenienti da arruolamenti fatti per conto dei Governi della Libia fuori del territorio della rispettiva Colonia (eritrei misti) è quello risultante dalla seguente tabella:

Grado	Paga nel primo biennio di servizio	RAFFERME
Ascari	4.50	Dopo il biennio di ferma iniziale (pei componenti i gruppi sahariani, dopo il primo biennio di servizio) e per ogni biennio di rafferma successivo sino al 5° incluso, la paga giornaliera è aumentata di L. 0,40 in confronto del biennio precedente. Dopo il 6° biennio di servizio la paga si stabilizza.
Uachil	4.75	
Muntaz	5.25	
Buluc-Basci	6 —	
Scium-Basci	7 —	
Cascì	7.50	

Vale pel Cascì quanto è detto per l'Imam.

Ai militari di cui sopra, però, non è dovuta l'indennità famiglia, ma continuatamente percepiscono l'indennità fuori paese che è di:

L. 1.00 per l'Ascari;
L. 1.10 per l'Uachil;
L. 1.25 per il Muntaz;
L. 2.00 per il Buluc-Basci;
L. 3.00 per lo Scium-Basci.

I Governatori, su proposta dei comandanti delle truppe, stabiliscono le norme particolari circa il diritto alla indennità fuori paese.

L'indennità fuori paese è pure dovuta ai militari indigeni che ne sono sprovvisti quando vengono impiegati in operazioni e in servizi che importino allontanamento per servizio isolato o collettivo dalla normale residenza per non meno di 24 ore consecutive, considerandosi per normale residenza la località ove è costituito il campo famiglia.

Tale indennità è aumentata di L. 1 ai componenti reparti indigeni temporaneamente comandati a prestar servizio in altra Colonia. L'aumento decorre dalla data d'imbarco per la Colonia di provvisoria destinazione, e cessa dalla data di sbarco per ritorno nella Colonia di appartenenza.

Il graduato indigeno retrocesso dal grado al quale, tuttavia, è concesso di rimanere in servizio, percepisce la paga dell'ascari, tenuto conto della sua anzianità di servizio.

Art. 60.

All'atto dell'arruolamento o della riammissione è corrisposto un premio di L. 100 ai militari indigeni nativi della Libia; di L. 150 ai nativi di altre Colonie o arruolati oltre confine.

I componenti i gruppi Sahariani, che assumono la ferma annuale anzichè biennale, hanno diritto sia all'inizio del primo, che del secondo anno di servizio, al premio di L. 50; successivamente pel premio di rafferma seguono le norme degli altri militari indigeni.

Ai militari indigeni libici, effettivi a Regi corpi di truppe coloniali della Libia, che compiuta la ferma iniziale si raffermino, è dovuto un premio: di L. 50 per ciascuna delle due prime rafferme di un anno; di L. 125, se assumono la rafferma per 2 anni. Per il biennio successivo spetta loro un premio, di L. 75 per ogni rafferma annuale; di L. 175 se assumono la rafferma per 2 anni.

Per ogni rafferma annuale dopo 6 anni di servizio, spetta un premio di L. 100.

I premi di rafferma di cui sopra sono raddoppiati pei militari appartenenti agli Zaptiè e per gli Scium-Basci; pei Buluc-Basci sono aumentati di metà, e pei Muntaz di un terzo.

Spetta un premio di L. 500, per una volta tanto, a quei militari indigeni che compiono o abbiano compiuto 12 anni di servizio militare ininterrotto, sia in Regi corpi di truppe coloniali che nelle bande, o cumulativamente negli uni o nelle altre.

Tale premio è rinnovato allo scadere di ogni periodo di cinque anni d'ininterrotto servizio successivo al dodicennio già compiuto.

Nel computo dei 12 anni e dei periodi di 5 consecutivi non si tien conto delle interruzioni di servizio di durata non superiore ai 30 giorni.

Ai militari indigeni eritrei, somali o d'oltre confine, espressamente arruolati pei Regi corpi di truppe coloniali della Libia, oltre i premi con le norme di cui sopra, spetta un premio di L. 150 allo scadere del 3° e del 4° anno di servizio ininterrottamente compiuti nel Regio corpo in Libia; di L. 200 per ciascuno dei successivi, compiuti pure ininterrottamente.

I militari indigeni di cui sopra, che dopo essere rimpatriati siano nuovamente arruolati pei Regi corpi della Libia, agli effetti del trattamento economico sono sempre considerati all'inizio della ferma.

Le disposizioni del presente articolo, riguardanti miglioramenti nel trattamento, in confronto alle disposizioni precedentemente esistenti, decorrono dal 1° luglio 1926.

Art. 61.

Ai militari indigeni è dovuta, giornalmente, una razione viveri la cui composizione risulta dalla tabella A allegata al presente ordinamento, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro per le colonie e da quello per le finanze.

E' in facoltà del Governatore di corrispondere la razione viveri giornaliera in contanti. In questo caso essa viene calcolata in L. 3. L'importo della razione può essere modificato in relazione all'andamento dei mercati, con decreto

del Ministro per le colonie, di concerto col Ministro per le finanze, su proposta dei Governatori.

Durante le operazioni militari, di guerra o di polizia, la razione viveri è sempre dovuta in natura.

Ai militari indigeni della Libia ed a quelli dei reparti eritrei misti può esser corrisposta una indennità giornaliera per caro-viveri nella misura massima di L. 0.60 per l'Ascari; L. 0.75 pel Muntaz; L. 0.90 pel Buluc-Basci; L. 1.15 per lo Scium-Basci; L. 1.50 per l'Imam o Cascì, in relazione all'andamento del mercato e con le norme di cui al R. decreto 2 ottobre 1922, n. 1389. A tale scopo si provvederà con appositi stanziamenti da iscriversi nella parte straordinaria dei bilanci della Libia.

E' corrisposta una indennità giornaliera viveri per la famiglia, di L. 2, al militare indigeno della Libia che abbia famiglia riconosciuta dall'autorità competente, e con lui convivente giusta quanto è appresso stabilito, quando il capofamiglia si allontani per una o più giornate dalla sede normale con diritto all'indennità fuori paese, senza che possa, però, condurre seco la famiglia. Tale indennità può essere corrisposta dall'Amministrazione militare, direttamente alla famiglia la quale ha facoltà di acquistare, nei limiti di detta somma, le derrate occorrenti presso i magazzini delle sussistenze, a prezzo di cessione.

I militari indigeni dei Regi corpi di truppe coloniali della Libia o in servizio in Libia, che vengano comandati in Italia in rappresentanza, per prendere parte a gare, esercitazioni o altri servizi, percepiscono dalla data dello sbarco in Italia a quello dell'imbarco pel ritorno, il trattamento loro spettante in colonia e L. 10 al giorno, se Ascari o Muntaz; L. 12 se Buluc-Basci o Scium-Basci. Durante la permanenza in Italia provvedono al vitto a loro spese. Potrà il Ministro delle colonie concedere un miglioramento del vitto nel caso dovessero prendere parte a gare ginnastiche o ad esercizi che richiedono speciale allenamento.

Art. 62.

Le indennità per servizi e posizioni speciali sono quelle stabilite dalla tabella *B* annessa al presente ordinamento.

Agli Zaptiè e graduati Zaptiè è dovuta l'indennità di arma (soprassoldo giornaliero di servizio) di L. 2. Essi godono inoltre di un supplemento all'assegno giornaliero: di L. 1.50 se Zaptiè o graduati Zaptiè a piedi; di L. 1.75 se a cavallo.

Art. 63.

Ai militari indigeni sono dovuti gli oggetti di corredo per la prima vestizione, e per la rinnovazione dopo il primo anno di servizio ed all'inizio delle successive rafferme.

Alcuni oggetti di corredo e di equipaggiamento sono dati in distribuzione.

Gli oggetti spettanti sono descritti nella tabella *C* annessa al presente ordinamento, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e da quello per le finanze.

Il Ministro per le colonie ha facoltà di modificare la tabella suddetta, di concerto col Ministro per le finanze, in relazione alle necessità del servizio coloniale.

Per alcuni oggetti speciali, stabiliti nella tabella, è consentita la corresponsione dell'equivalente in contanti per permetterne ai militari indigeni l'acquisto diretto sui mercati locali.

Alla manutenzione del corredo, escluso quello dato in distribuzione, provvedono per loro conto i militari indigeni, con l'assegno mensile di L. 6, pagabile alla fine di ciascuna quindicina.

Art. 64.

Potranno dai Governatori, su proposta dei comandanti delle truppe, essere autorizzate entro i limiti del bilancio, speciali distribuzioni di viveri, di oggetti di corredo, di combustibile e di tabacco in occasione di operazioni, di freddi intensi e di marcie, o nella ricorrenza di speciali festività religiose degli indigeni, tenuto conto delle diverse religioni.

Così pure potranno esser concessi, nei limiti di cui sopra, premi speciali, in denaro, di non più di L. 50 annue a quei militari indigeni che si distinguano per la conoscenza acquistata della lingua italiana, e siano in grado di servire da interpreti traduttori.

Ai militari indigeni che si distinguano in qualche atto di valore e di fedeltà, senza per questo avere speciali onorificenze, possono essere distribuiti premi in denaro o in oggetti di corredo per un importo non superiore a L. 50 annue.

Art. 65.

Agli indigeni decorati di ricompense al valor militare spettano i soprassoldi dovuti per le stesse ricompense ai nazionali. Essi non sono, però, riversibili, nè cedibili.

Ai decorati di croce di guerra al valor militare è concesso un premio, per una volta tanto, di L. 75; a coloro ai quali è tributato un encomio solenne del comandante delle truppe o del Governatore, per una volta tanto, un premio di L. 50.

In caso di commutazione dell'encomio solenne in croce di guerra al valor militare sarà corrisposta la differenza.

La concessione delle medaglie e delle croci di guerra al valore militare agli indigeni è promossa dal Ministro per le Colonie, sentito il parere di una Commissione permanente, nominata dallo stesso Ministro. Tale Commissione si esprime anche sugli eventuali reclami.

La corresponsione del soprassoldo di medaglia è effettuata su presentazione ad una autorità militare o consolare, oltre che del brevetto di medaglia, di un libretto di tagliandi a madre e figlia, dal quale risultano i pagamenti effettuati.

Il decorato indigeno che per tre anni consecutivi non si presenti a riscuotere il soprassoldo di medaglia, decade da ogni diritto al soprassoldo stesso, a meno di comprovata causa di forza maggiore, da sanzionarsi con decreto governatoriale.

Art. 66.

Le ritenute sulle paghe dei militari indigeni puniti sono stabilite dal regolamento di disciplina.

Con le ritenute operate sulle paghe viene costituito un fondo in consegna al comandante d'ogni reparto, dal quale possono essere prelevate elargizioni (non superiori a L. 20) a militari indigeni meritevoli per esemplare condotta o a quelli aventi famiglia maggiormente meritevoli di aiuto.

Il Comando truppe dà le norme per la tenuta della speciale contabilità relativa a tale fondo.

Art. 67.

La degenza dei militari indigeni negli stabilimenti sanitari della Colonia, ed ove occorre, del Regno, è gratuita, qualunque sia la dipendenza della malattia.

Durante la degenza non è dovuta la razione viveri nè l'indennità caro viveri, ed agli aventi famiglia è dovuta, invece, l'indennità viveri per la famiglia, di cui al presente ordinamento.

La quota per la manutenzione del corredo non è dovuta.

Art. 68.

Le famiglie dei militari libici, che stabiliscono la propria dimora nel campo del reparto, sono alloggiate a carico dell'amministrazione; qualora non godano dell'alloggio nel campo (tende o baracche) ogni capo famiglia riceve L. 15 mensili per provvedersi per proprio conto.

Nulla è dovuto per le famiglie che, deliberatamente, stabiliscono in permanenza la loro dimora lontano dal campo famiglia del reparto al quale appartiene il capo, o che, in modo permanente, se ne allontanino.

Il comandante del reparto può concedere che per ragioni di lavori agricoli o per altre necessità le famiglie si allontanino per breve tempo dal campo.

A tutti gli effetti, fanno parte della famiglia del militare libico le mogli, i figli ed eventualmente altre persone, ad esso consanguinee, inabili al lavoro e seco lui conviventi.

La costituzione delle famiglie da ammettere nei campi famiglia è convalidata, nei riguardi del matrimonio, o della separazione, o della precedente convivenza, da dichiarazioni del Cadì o dell'Imam o del Fighì, e sono considerati dalla Amministrazione come facenti parte della famiglia i soli figli delle mogli così riconosciute.

Art. 69.

In caso di trasferimento del reparto da una residenza ad un'altra, semprechè le famiglie siano autorizzate a seguire il capo famiglia nella nuova sede, l'Amministrazione potrà concedere l'uso di un cammello per famiglia nei viaggi per via ordinaria, qualora non ritenga opportuno usare mezzi propri.

Nel viaggio per ferrovia o per mare pel motivo di cui sopra, le spese di trasporto per tutti i militari indigeni e per le famiglie dei militari libici, sono a carico dell'Amministrazione militare.

Sono pure a carico dell'Amministrazione coloniale le spese di trasporto per il viaggio di ritorno al paese di origine o di elezione dei militari indigeni (e delle loro famiglie) riformati, e di quelli (comprese le famiglie) che si congedano per fine di ferma; ma per questi ultimi limitatamente al percorso per mare dal luogo di congedamento al porto in più diretta comunicazione col paese di origine o di elezione e sul tratto di ferrovia che da tale porto va verso il paese stesso.

In ogni caso il rimborso delle spese di trasporto, quando questo non si compia per mare, o per ferrovia o con mezzi dell'Amministrazione militare, è stabilito sulla base della distanza da percorrere in relazione ai prezzi correnti più economici.

Art. 70.

I militari indigeni dello squadrone Spahis e quelli dei reparti Sahariani che a mente del presente ordinamento debbono essere montati, prestano servizio:

a) col quadrupede e relativa bardatura di loro proprietà;

b) col quadrupede e relativa bardatura di proprietà dell'Amministrazione militare.

I quadrupedi e relative bardature presentati dai militari, perchè di loro proprietà, debbono essere visitati — per accertarne l'idoneità al servizio e stabilirne il valore commerciale — da apposite Commissioni nominate dal Comando delle truppe o da quelli di zona, settore o presidio delegati dal Comando delle truppe.

Le decisioni della Commissione vengono consacrate in apposito verbale.

In casi eccezionali nei quali i reparti si trovino isolati, la visita e la stima di cui sopra potranno essere affidate al solo comandante del reparto.

E' fatta facoltà ai militari che lasciano il servizio, o ai loro eredi, di cedere quadrupede e bardatura di loro proprietà all'Amministrazione coloniale dopo la nuova stima, con le norme di cui sopra.

Il nuovo prezzo del quadrupede non deve superare il valore stabilito all'atto della accettazione, diminuito di tanti centoventesimi per quanti sono i mesi di servizio prestati dal quadrupede a cominciare dalla data di inizio della ferma.

Per la bardatura, tenuto conto dello stato del suo valore iniziale, sarà fissato un prezzo di stima in relazione al servizio prestato.

Anche questa valutazione deve essere comprovata con apposito verbale.

Le frazioni di mese inferiori ai quindici giorni non sono calcolate in detta valutazione.

E' in facoltà del Governatore, su proposta del Comando delle truppe, di stabilire norme speciali per cautelare la Amministrazione nel caso di assunzione di militari montati per la costituzione dei reparti Sahariani, sino a quando i reparti stessi non avranno raggiunta la necessaria stabilità organica.

Ai militari libici che hanno cavallo di proprietà viene fornita dall'Amministrazione militare la razione foraggio stabilita pei quadrupedi di proprietà dell'Amministrazione militare « in sede ordinaria o di marcia ».

E' in facoltà del Governatore, su proposta del Comando delle truppe, di disporre che, in determinate circostanze, in luogo della razione foraggio pei cavalli dei reparti Spahis, sia dato il corrispettivo in denaro nella misura di L. 3 per razione.

A coloro che hanno un mehara o un cammello leggero di proprietà è corrisposta la somma di L. 2.30 al giorno per il mantenimento del mehara o di L. 1.50 pel mantenimento del cammello, salvo che il Governatore ritenga opportuno ordinare, d'accordo con il Comando delle truppe, la distribuzione di razioni foraggio in natura anche a coloro che hanno il mehara o il cammello di proprietà.

La composizione della razione è determinata dal Governatore di ciascuna colonia su proposta del comandante delle truppe.

E' in facoltà dei Governatori di variare tali compensi, con loro decreti, in relazione al costo dei foraggi ed agli usi locali.

Oltre alla razione foraggio o all'indennità per il mantenimento del quadrupede, è dovuto, a titolo di risarcimento per il deprezzamento del quadrupede stesso e della relativa bardatura, un'indennità giornaliera di:

L. 1.20 a coloro che hanno un cavallo di proprietà;

L. 0.90 a coloro che hanno un mehara di proprietà;

L. 0.60 a coloro che hanno un cammello di proprietà.

Tale indennità decorre dalla data d'inizio della ferma.

Alla cura ed alla ferratura dei cavalli di proprietà degli Spahis, provvede l'Amministrazione militare.

In caso di perdita del quadrupede o della bardatura, o del loro anormale deterioramento per eventi di servizio, è dovuto ai militari un indennizzo commisurato al danno subito, da valutarsi con le norme dette sopra, per la restituzione del quadrupede e della bardatura in caso di cessazione dal servizio.

Art. 71.

Ai militari indigeni libici possono essere concesse le seguenti specie di licenze:

a) breve, della durata da 1 a 10 giorni;

b) ordinaria, di non oltre 30 giorni, da fruirsi durante ogni biennio di rafferma;

c) di convalescenza.

Subordinatamente all'autorizzazione del Governatore, su proposta del comandante delle truppe, possono essere concesse licenze agricole della durata non superiore ai giorni 40.

Nella durata della licenza, a seconda del paese prescelto ed in relazione alla ubicazione di esso, possono essere aggiunti i giorni di viaggio.

Durante i primi 30 giorni di assenza dal reparto per licenze brevi, ordinarie o di convalescenza i militari indigeni conservano la paga intera, ma perdono tutte le altre competenze compreso il vitto e l'indennità famiglia; nei rimanenti giorni conservano la sola mezza paga.

Agli Zaptiè ed ai graduati Zaptiè è conservata, però, l'intera paga per tutta la durata dell'assenza dal reparto per licenze brevi o ordinarie, oltre il supplemento all'assegno giornaliero per essi previsto dal presente ordinamento.

Durante la licenza agricola spetta a tutti solamente la mezza paga.

Durante tutta la licenza di convalescenza, viaggio compreso, concessa per ferite riportate in combattimento o per infermità derivanti da comprovate cause di servizio, spetta la paga e la razione viveri.

In tal caso il viaggio di andata e ritorno, sia per terra che per mare è a carico dell'Amministrazione. In tutti gli altri casi è a carico del militare.

E' in facoltà del Governatore di concedere come premio a qualche militare indigeno nativo della Libia che si sia particolarmente distinto per il servizio lungamente prestato, che il viaggio per terra e per mare, in occasione della licenza ordinaria, sia a carico dell'Amministrazione, tanto nell'andata che nel ritorno.

Tale concessione è estesa ai graduati dei reparti eritrei misti che si siano distinti per condotta ed atti di valore, e che abbiano, però, una permanenza continuativa in Libia non inferiore ad anni tre.

Art. 72.

I militari libici (esclusi gli Zaptié ed i graduati Zaptié) di tutte le armi o corpi, che entro un mese dalla data del congedamento riprenderanno nuovamente servizio nel reparto di provenienza, o in caso di assoluta e comprovata impossibilità, in un altro reparto della propria arma o corpo, sono considerati, per il periodo di assenza dal reparto stesso, in licenza straordinaria di congedo e percepiscono la paga pei giorni dell'assenza suddetta, escluse, però, tutte le altre indennità e la razione viveri, e quella foraggio pel quadrupede di proprietà. La riammissione in questo caso sarà fatta tenendo conto del servizio precedentemente prestato agli effetti della rafferma e della paga. Per quanto riguarda il vestiario saranno considerati come raffermati senza interruzione.

Ai militari libici, invece, che entro 60 giorni dalla data del congedamento si riammettono, ed a quelli che, pur riammettendosi entro il periodo di 30 giorni, non possano dimostrare la impossibilità di essere riammessi al reparto di provenienza (ed in ogni caso entro il 60° giorno dal congedamento) dovrà essere corrisposta la paga iniziale del primo biennio di servizio.

Dopo il primo biennio di servizio, dovrà loro esser considerato utile agli effetti della paga anche l'ultimo servizio ininterrotto prestato prima della data di riammissione. Anche in questo caso detti militari, per quanto riguarda il vestiario, saranno considerati come raffermati senza interruzione.

Nessun vantaggio è accordato a chi chieda di essere riammesso dopo che siano trascorsi 60 giorni dal congedamento. Agli effetti della vestizione costoro saranno considerati come nuovi arruolati.

Per quanto si riferisce alla riammissione in servizio nei Regi corpi di militari eritrei o d'oltre confine, il servizio precedentemente e lodevolmente prestato, anche se interrotto, tanto in reparti organici eritrei che in reparti eritrei misti viene sempre considerato valido agli effetti delle paghe.

Nelle riammissioni si dovrà tenere conto della precedente condotta dell'aspirante e delle ragioni per le quali lasciò il servizio.

I riammittendi non dovranno essere sottoposti ad alcun periodo di esperimento o di prova se risulteranno fisicamente idonei.

I graduati che all'atto del congedamento abbiano accettato di essere inscritti nei ruoli della forza in congedo di cui all'art. 1 del presente ordinamento, in caso di riammissione in servizio riprendono il loro grado; gli altri sono riammessi come ascari.

Art. 73.

I militari indigeni libici congedati, iscritti nei ruoli della forza in congedo della rispettiva colonia, a norma del presente ordinamento, debbono sottostare agli obblighi che saranno stabiliti.

Art. 74.

I militari di truppa indigeni dei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, nativi delle Colonie stesse, riformati per infermità conseguenti da eventi di guerra e di servizio, senza che, per quest'ultimo caso, emerga colpa o negligenza da parte del riformato, così da farli riconoscere incapaci di guadagnarsi il necessario sostentamento (infermità ascritte alla 1ª o alla 2ª categoria della tabella allegata al D. L. 1003, del 18 maggio 1919) hanno diritto a una pensione vitalizia pari alla paga giornaliera percepita all'atto in cui avvenne il fatto che dette luogo alla riforma.

Tale pensione sarà aumentata di un quinto quando l'infermità sia ascritta alla prima categoria.

Le quote di pensione sono pagate a mensilità maturate.

Art. 75.

Ai militari di truppa indigeni di cui al precedente articolo, riformati per infermità conseguenti da eventi di guerra o di servizio, senza che, in quest'ultimo caso, emerga colpa o negligenza da parte del riformato, da ascriversi alla 3ª o alla 4ª categoria della tabella di cui al precedente articolo, verrà concessa una gratificazione, per una volta tanto, pari, rispettivamente, a mesi diciotto ovvero dodici della paga giornaliera percepita all'atto in cui avvenne il fatto che dette luogo alla riforma, secondo che trattasi d'infermità ascritte, rispettivamente, alla 3ª o alla 4ª categoria.

I mesi sono calcolati sempre di 30 giorni.

Art. 76.

Ai parenti più prossimi (secondo le circostanze e tenuto conto delle consuetudini locali) dei militari indigeni

libici dei Regi corpi, morti per eventi di guerra o di servizio, possono essere concessi, per una volta tanto, sussidi non superiori a mesi sei, oppure dodici dell'ultima paga goduta dal militare defunto, tenuto conto delle condizioni finanziarie della di lui famiglia, della anzianità del grado, e della condotta in servizio del militare.

Art. 77.

Alla concessione delle pensioni, delle gratificazioni e dei sussidi provvede il Governatore della Colonia nella quale sono avvenuti i fatti che dànno luogo alle proposte.

La spesa relativa grava sul bilancio della Colonia il cui Governo ha emanato il provvedimento.

Il pagamento delle pensioni sarà effettuato sulla presentazione alle autorità militari o consolari di un libretto di riconoscimento munito di fotografia e di tagliandi a madre e figlia per giustificare gli avvenuti pagamenti.

Il militare indigeno che per 3 anni consecutivi non si presenti a riscuotere la pensione, s'intende decaduto da ogni diritto sulla pensione stessa, passata, presente e futura.

Art. 78.

I reclami contro i provvedimenti di pensione, gratificazione e sussidio, sono rivolti al Governatore che li ha emanati e che decide.

Contro tali decisioni è ammesso il ricorso al Ministero delle colonie. Contro le decisioni di questo, però, non è ammesso ricorso nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria.

Art. 79.

Le disposizioni del presente decreto, riguardanti la misura delle pensioni sulla base delle paghe attuali, sono applicabili dalla data in cui dette disposizioni entrano in vigore, anche agli ex militari, indigeni della Libia, riformati per eventi di guerra o di servizio che già godono di pensione e ai quali essa sia stata assegnata in base alle disposizioni prima vigenti o, comunque, l'assegnazione della pensione sia stata fatta anteriormente al 1° luglio 1926.

Pei sopradetti ex militari, però, l'assegnazione della nuova pensione sarà fatta sulla paga base (primo biennio di servizio) vigente dal 1° luglio 1926, e in relazione al grado da ciascuno ricoperto all'atto in cui avvenne il fatto che dette luogo alla prima assegnazione di pensione.

I militari stessi, all'atto della nuova assegnazione di pensione, dovranno essere sottoposti a nuova visita medico legale sulla base delle tabelle di cui al D. L. 1003 già citato per constatare in quale categoria (1ª o 2ª) dovranno essere nuovamente ascritti in base alle attuali condizioni fisiche.

Art. 80.

La morte e le infermità per maltrattamenti subìti dai militari indigeni fatti prigionieri o per mancanza di cure durante la prigionia, debbono considerarsi, agli effetti dei precedenti articoli, come avvenute per eventi di guerra.

Art. 81.

Per il trattamento di pensione, di gratificazione e di sussidio ai militari di truppa indigena dei Regi corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia in dipendenza del servizio militare da essi prestato in Libia, e per quello spettante ai militari di truppa indigena arruolati dai Governi dell'Eritrea e della Somalia per conto dei Governi della Tripolitania e della Cirenaica, valgono le norme vigenti in Eritrea ed in Somalia secondo che trattasi di militari nativi dell'una o dell'altra Colonia o ivi arruolati per conto dei Governi della Libia. La base per la misura delle pensioni, è la paga che i militari suddetti avrebbero percepito se nell'epoca in cui avvenne il fatto che dette luogo all'assegnazione della pensione, delle gratificazioni o del sussidio si fossero trovati a prestar servizio nelle Colonie di origine o dove avvenne il loro arruolamento.

Art. 82.

In ciascuna Colonia della Libia è costituito un « Plotone indigeni invalidi e veterani » che fa parte del Reparto deposito.

La forza organica di ciascun plotone non può eccedere i 100 uomini tra ascari e graduati in numero variabile.

Possono entrare a far parte del plotone indigeni invalidi e veterani quei militari indigeni congedati che trovansi in una delle condizioni di cui appresso e che, in seguito al giudizio del comandante delle truppe ed a parere medico, risultino idonei a coprire utilmente le mansioni di: guardia ai forti, a depositi e magazzini di materiali, edifici, ecc.; di piantone, ordinanza di ufficio o essere adibiti a quelle altre mansioni di carattere sedentario che il comandante delle truppe crederà di stabilire nell'interesse del servizio ed in relazione al numero dei posti previsti dalle tabelle organiche.

Le condizioni per l'ammissione nel plotone indigeni invalidi e veterani, sulle quali si pronunzierà la Commissione di rassegna, sono le seguenti:

a) essere inabili alle fatiche di guerra per ferita riportata o per malattia contratta per comprovata causa di servizio;

b) essere inabili alle fatiche di guerra per cause non dipendenti dal servizio prestato, purchè l'aspirante abbia almeno 10 anni di ottimo servizio militare;

c) essere meritevoli di speciale considerazione per circostanze pietose e degne di aiuto, semprechè sussista la condizione del servizio militare prestato giusta il precedente comma.

Gli ammessi nel plotone si obbligano a prestarvi servizio per un anno nella località e colle mansioni loro assegnate.

L'obbligo di servizio può essere rinnovato di anno in anno su domanda dell'interessato.

Art. 83.

Ai componenti il plotone indigeni invalidi e veterani spetta la sola paga giornaliera e la razione viveri che può essere corrisposta in contanti. Alcun'altra assegnazione o indennità è loro dovuta. Essi, ad ogni effetto, sono tutti da considerare come provenienti dai battaglioni indigeni libici.

La paga, qualunque sia quella che l'ammesso al plotone invalidi e veterani percepiva all'atto del congedamento, è commisurata alla paga base (senza il computo dei bienni) che percepisce il parigrado in servizio nei Regi corpi, all'atto in cui va in vigore il presente ordinamento.

Durante il servizio nel plotone è sospeso il pagamento dell'eventuale assegno di pensione, ed il relativo libretto è ritirato dal Comando del reparto deposito che lo restituisce a servizio ultimato, dopo avere annullato i tagliandi relativi.

Spettano all'ex militare indigeno i soli oggetti di corredo che il comandante delle truppe ritiene opportuno assegnare in relazione all'impiego del militare.

Spetta inoltre l'indennità per la riparazione del corredo.

Gli oggetti distribuiti debbono essere ritirati quando il militare è ricollocato in congedo.

L'indennità tenda non gli è dovuta se l'alloggio è fornito dall'Amministrazione militare, per lui e famiglia.

Durante la degenza nei luoghi di cura si applicano le norme comuni pei militari indigeni libici, ma non è dovuta l'indennità famiglia, nè la razione viveri.

Nessuna indennità di rafferma o aumento di paga è dovuta ai componenti il plotone invalidi e veterani qualunque sia la durata della loro permanenza in esso.

Ai militari suddetti possono essere concesse licenze della durata e nelle occasioni previste per gli altri militari indigeni.

Art. 84.

Qualora reparti organici di truppe coloniali di altre Colonie italiane vengano inviati in servizio nelle Colonie dell'Africa settentrionale, i militari indigeni dei reparti stessi debbono obbligarsi a prestarvi servizio per un anno, a far tempo, per la decorrenza della ferma, dalla data di sbarco.

Dalla data d'imbarco nella Colonia di origine sino a quella di sbarco per ritorno nella Colonia stessa, i reparti di cui sopra passano alla dipendenza amministrativa della Colonia libica di destinazione e sono a carico di tale Colonia tutte le spese comprese quelle pel passaggio del reparto dal piede di pace al piede di guerra.

Ai militari indigeni dei reparti compete un premio di arruolamento di L. 100 pagabile, per metà all'atto della partenza per la Libia, e per metà all'atto del ritorno in sede, sempre che, però, il militare abbia tenuto buona condotta e si sia ben comportato.

Dalla data d'imbarco, sino a quella di sbarco per rimpatrio definitivo, il trattamento di paga, viveri, ed altre indennità è quello spettante ai militari indigeni dei battaglioni eritrei misti giusta il presente ordinamento.

A coloro che hanno famiglia riconosciuta dalle autorità militari della colonia di provenienza, spetta l'indennità famiglia in ragione di L. 1 al giorno.

Il trattamento di cui sopra decorre dal 1° luglio 1926.

Gli aumenti biennali di paga sono corrisposti ai militari dei reparti organici eritrei in base ai bienni di servizio, sino al 6° incluso, anzichè in base ai bienni di permanenza in ciascun grado.

Le punizioni di mezza paga si applicano sulla paga eritrea.

In caso di ricovero negli stabilimenti sanitari della Libia, si applicano le norme stesse vigenti pei militari indigeni della Colonia libica di temporanea destinazione.

I militari indigeni di cui sopra debbono partire dall'Eritrea con tutto il proprio corredo (compresa la mantellina e la fascia di lana distintivo); di esso non è tenuto conto dalle Amministrazioni libiche nei rimborsi da effettuarsi al Governo dell'Eritrea pei materiali di dotazione portati dai reparti.

I militari suddetti ricevono gratuitamente per conto dell'Amministrazione militare della Colonia di destinazione: un tarbusch completo; due tenute di tela kaki; un paio di sandali; un paio di fasce gambiere, nonchè, a solo titolo di distribuzione, un tascapane, una ghirbetta, e una o più coperte.

La manutenzione del corredo è a carico dei militari suddetti, i quali durante la permanenza in Libia percepiscono la stessa indennità manutenzione corredo stabilita per i libici. Qualora oggetti di corredo o di equipaggiamento siano perduti o resi inservibili da comprovate ragioni di servizio, vengono rinnovati a carico del bilancio della Colonia di destinazione.

E' concesso ai militari indigeni di prelevare oggetti di corredo, a loro spese (prezzo di cessione), presso i magazzini militari, in seguito ad autorizzazione del comandante del reparto.

I danni e le perdite degli oggetti dati in distribuzione vengono risarciti al bilancio della Colonia di destinazione mediante ritenute del quinto degli assegni giornalieri dovuti alla mano.

Art. 85.

La ferma del reparto eritreo comandato in Libia, previ accordi tra il Governo dell'Eritrea e il Governo della Colonia libica di destinazione, può essere stabilita in 18 mesi anzichè in un anno.

Il premio di arruolamento, in tal caso, è di L. 200 da corrispondersi con le norme di cui all'articolo precedente.

Dai Governi interessati, su proposta del comandante delle truppe, sarà stabilito quali oggetti di corredo dovranno essere rinnovati allo scadere del 12° mese di servizio in Libia.

Ai complementi eventualmente inviati in Libia per ripianare vuoti verificatisi durante la ferma di reparti organici di altre Colonie in Tripolitania o in Cirenaica, compete il trattamento di cui al precedente articolo. A tali complementi, allorchè rimpatriano col rispettivo reparto, viene corrisposto il premio di arruolamento in proporzione al tempo di servizio che hanno percorso in Libia.

Art. 86.

Pei lavori di facchinaggio, quando non sia opportuno avvalersi di personale militare italiano, è consentito l'impiego di manovalanza indigena.

Il personale occorrente è assunto in servizio giornalmente con mercede da corrispondersi al termine di ogni giornata di lavoro.

L'ammontare di tale mercede è fissata, per tutti i servizi, dal comandante del Regio corpo pei reparti e servizi alla sede del Comando stesso, e per delega dai comandanti di zona o di settore o di presidio pei reparti e servizi alla loro rispettiva dipendenza.

PARTE TERZA.

Disposizioni comuni.

Art. 87.

Il trattamento economico fissato dal presente ordinamento per tutto il personale dei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, o comunque comandati in Libia, si applica tanto nel tempo di pace quanto nel tempo di guerra.

Art. 88.

Ferme restando le disposizioni riguardanti le ritenute per imposta di ricchezza mobile o per altro titolo sugli stipendi e sulle paghe degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari nazionali, le retribuzioni e le paghe di carattere fisso od eventuale dovute al personale di truppa indigeno dei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, nonchè a quello dei reparti organici dell'Eritrea in servizio in Libia ed alla manovalanza indigena assunta in servizio giornaliero negli stabilimenti militari della Libia, son corrisposte al lordo.

Dell'ammontare delle ritenute che debbano essere applicate per imposta di ricchezza mobile od altro sarà tenuto conto nel bilancio passivo delle Colonie della Libia.

Art. 89.

Per la riduzione e per la sospensione degli stipendi, delle paghe e delle altre competenze di carattere generale dovute in Colonia al personale nazionale, si applicano, salvo che non sia diversamente disposto dal presente ordinamento, le norme del Regno.

Per la corresponsione dell'indennità coloniale nei casi in cui col presente ordinamento non sono date norme particolari, si applicano norme analoghe a quelle per la corresponsione dello stipendio e della paga.

Art. 90.

Gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa nazionali soggetti a ritenute in base alle norme d'Italia per addebiti loro fatti dall'Amministrazione militare coloniale, sono sottoposti anche a sconto del debito alla ritenuta di un quinto dell'indennità coloniale, se trattasi di ufficiali e marescialli, di due terzi del soprassoldo coloniale se trattasi di sottufficiali, di tutto il soprassoldo coloniale se trattasi di militari di truppa.

I sottufficiali, esclusi i marescialli, di tutte le armi e corpi, e gli altri militari di truppa comunque in servizio nelle Colonie, puniti di sala di disciplina o di prigione sono soggetti, per quanto riguarda le ritenute sulla paga giornaliera, alle norme d'Italia, e alla ritenuta di metà del soprassoldo giornaliero coloniale, se la punizione è di rigore; di un terzo, se la punizione è semplice.

L'ammontare delle ritenute di cui al precedente comma è devoluto in favore del fondo per sussidi alle famiglie dei militari italiani morti in combattimento o in seguito a ferite riportate in combattimento in Libia, gestito dai Governatori delle Colonie libiche.

Nel caso di punizioni disciplinari che importano la riduzione delle competenze, inflitte a militari che si trovino già nelle condizioni previste dal primo comma del presente articolo, le ritenute non si cumulano, ma si applicano quelle di cui al predetto comma per reintegrazione del danno apportato all'Erario.

Art. 91.

La retta di ospedalità per gli ufficiali, i sottufficiali, i militari di truppa nazionali e per gli impiegati civili di ruolo è di massima quella fissata pel ricovero negli stabilimenti sanitari militari del Regno ed è applicata con le stesse norme.

E' però in facoltà dei Governatori di modificare, con loro decreti, l'importo della retta giornaliera, in relazione alle condizioni del mercato coloniale.

Art. 92.

Gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa comandati a frequentare corsi speciali d'integrazione professionale o di altro genere che non possono essere rimandati al compimento della ferma o della rafferma coloniale, interrompono, sino al termine del corso, il servizio coloniale e dalla data dello sbarco in Italia cessano di percepire gli assegni coloniali.

E' in facoltà dei Governatori di decidere se gli ufficiali, in relazione alle esigenze del servizio, debbano o non essere sostituiti. In caso affermativo s'intendono rimpatriati definitivamente dalla data dello sbarco in Italia, o da quella in cui si compie il periodo di licenza coloniale concessa: la cessazione dal servizio coloniale è considerata come dipendente da ragioni di servizio, agli effetti della eventuale restituzione di parte dell'indennità di equipaggiamento di cui all'art. 12 del presente ordinamento.

Gli ufficiali comandati in Italia per esami di carattere professionale, che non sia possibile rimandare al termine della ferma o rafferma, continuano a percepire l'indennità coloniale durante il periodo di assenza dalla Colonia.

Essi vengono considerati in missione solamente nei giorni in cui hanno luogo gli esami e in quelli del viaggio di andata e ritorno compresa la sosta obbligatoria nel porto di imbarco. Le spese di viaggio sono a carico della Amministrazione coloniale.

Se sono prossimi al compimento del periodo di servizio necessario per ottenere la licenza ordinaria coloniale, questa può dal Governatore essere concessa in tale occasione con decorrenza, però, dal giorno in cui hanno termine gli esami. In tal caso il viaggio di ritorno sino al porto d'imbarco, è a carico dell'ufficiale.

Art. 93.

Gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa nazionali, eventualmente transitati da un Regio corpo di truppe coloniali ad un altro in cui la licenza ordinaria sia di diversa durata, fruiscono cumulativamente delle annualità di licenza maturate in ciascuna Colonia, col trattamento, però, giusta le norme vigenti nella Colonia che li invia in licenza.

PARTE QUARTA.

Disposizioni transitorie.

Art. 94.

Giusta l'art. 9 del presente ordinamento, la ferma di anni tre assunta dagli ufficiali attualmente in Libia si intende ridotta ad anni due; coloro che stanno compiendo il terzo anno si considerano nel corso della prima rafferma.

Art. 95.

Gli ufficiali che, alla data in cui entra in vigore il presente ordinamento, prestano servizio nei Regi corpi, in più di quelli previsti dal R. decreto n. 147 del 1914, hanno diritto al completo trattamento coloniale a decorrere dalla data suddetta, con le seguenti norme ed eccezioni, ed escluso qualsiasi effetto retroattivo:

1) ufficiali che non abbiano compiuto due anni dalla data d'imbarco in Italia per la Colonia: si considerano in corso di ferma decorrente da tale data;

2) ufficiali che abbiano compiuto due o più anni: si considerano in corso di rafferma;

3) la concessione della licenza coloniale sarà regolata, con le modalità e nella misura di cui ai Regi decreti 2504 e 2505 del 31 ottobre 1923, in rapporto alla ferma o rafferma in corso considerata giusta i precedenti numeri 1 e 2, detraendo il periodo di licenza metropolitana (escluso il viaggio) eventualmente già fruito dall'ufficiale posteriormente alla data di decorrenza della ferma o rafferma;

4) coloro che alla data di entrata in vigore del presente ordinamento stanno fruendo di licenza metropolitana, beneficeranno del trattamento coloniale per la parte di licenza decorrente dalla data suddetta (compreso quello per il viaggio di ritorno in Colonia, per sè e per le persone di famiglia).

Ai medesimi potrà essere concesso il periodo suppletivo di licenza ordinaria coloniale che, giusta i Regi decreti richiamati al n. 3, potesse loro spettare;

5) gli ufficiali di cui al precedente n. 2, che non intendano continuare il servizio in Colonia potranno essere rimpatriati a loro domanda, da inoltrarsi al Governo della Colonia entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente

ordinamento: in tale caso non si applica il trattamento di cui al presente articolo.

Le stesse norme si applicano ai sottufficiali in analoghe posizioni.

Art. 96.

Gli ufficiali nelle condizioni di cui al terzo comma del l'art. 20 del presente ordinamento, che all'atto in cui esso va in vigore abbiano il quadrupede di proprietà riconosciuto di servizio, lo conservano fino a che, per qualsiasi ragione, lo perdano o cessino dal diritto alla razione foraggio in Colonia. Essi conservano anche l'indennità cavalli loro attribuita.

Art. 97.

Ai marescialli, effettivi ai Regi corpi, che all'atto in cui va in vigore il presente ordinamento, prestano servizio in Colonia, senza che per essi sia in corso provvedimento di rimpatrio o di cessazione dal servizio, è dovuta l'indennità di equipaggiamento di cui al decimo comma dell'art. 39, ridotta, però, alla metà.

A quegli altri che, sino alla entrata in vigore del presente ordinamento, abbiano provveduto al vestiario con mezzi propri, l'indennità è corrisposta per intiero.

Art. 98.

I premi di rafferma coloniale ai sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali giusta l'art. 38 del presente ordinamento, si applicano a cominciare dalle rafferme concesse successivamente alla data in cui entra in vigore il presente ordinamento.

In tal caso, nello stabilire le rafferme si terrà conto del servizio prestato ininterrottamente nelle colonie libiche dopo il compimento della ferma iniziale triennale. Cessando, col presente ordinamento, il diritto ai premi di rafferma pei marescialli, all'atto in cui questo va in vigore sarà effettuata la liquidazione ed il pagamento ai medesimi marescialli delle quote premio di rafferma in corso con le norme date nel caso di promozione a tale grado, dall'art. 38.

Art. 99.

Le disposizioni riguardanti il caroviveri, di cui l'art. 35 del presente ordinamento, si intendono applicabili ai sottufficiali e militari di truppa nazionali dei reparti carabinieri Reali e Zaptiè della Tripolitania e della Cirenaica a decorrere dal 1° dicembre 1923. Dalla data stessa deve intendersi abrogato l'art. 3 del R. decreto 3 novembre 1921, n. 1849, per quanto riguarda il personale suddetto.

Art. 100.

Le disposizioni riguardanti il vestiario sono applicabili ai militari indigeni in corso di rafferma, all'inizio della rafferma successiva alla data in cui va in attuazione il presente ordinamento; per quelli che si trovano nel primo anno di ferma si applicano all'inizio del secondo anno.

Qualora alla data in cui sono entrate in vigore le nuove paghe (1° luglio 1926) si trovassero in Libia militari di battaglioni eritrei organici passati ad altro battaglione organico, prolungando così la loro permanenza in Libia, è consentita per la durata degli impegni in corso l'opzione pel trattamento più favorevole confrontando la paga eritrea loro dovuta pel servizio in Libia all'atto del passaggio nel nuovo battaglione, con quella che loro spetterebbe in base al nuovo ordinamento, oltre l'indennità fuori paese e quella caro-viveri.

Uguale facoltà è accordata ai componenti i battaglioni organici che alla data 1° luglio 1926 trovavansi in Libia in corso di ferma.

Art. 101.

I militari libici, eritrei e d'oltre confine, non contemplati nell'art. 70 del presente ordinamento, che alla data in cui esso entra in vigore fossero provvisti di quadrupedi di proprietà, o acquistati a pagamento rateale, sono autorizzati a conservarlo sino a che, comunque, lo perdano.

Art. 102.

I sottufficiali ed i militari di truppa nazionali di reparti organici eritrei in Libia, sino a quando non andrà in vigore il nuovo ordinamento militare dell'Eritrea, oltre allo stipendio o alla paga giornaliera loro dovuti in Eritrea, conserveranno in Libia:

a) soprassoldo fisso giornaliero di servizio;

b) soprassoldo giornaliero coloniale.

Hanno diritto inoltre alla razione viveri calcolata in ragione di L. 5, che viene, per quanto possibile, distribuita in natura. In caso diverso viene corrisposta in contanti in ragione di L. 5 per razione e cioè: L. 1, per il pane e L. 4, per viveri.

Poichè in Libia godono della razione viveri, ai sottufficiali dei reparti eritrei deve essere corrisposta la stessa indennità caroviveri in misura ridotta come quella dovuta ai pari grado dei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e Cirenaica e colle stesse ritenute erariali; inoltre non conservano in Libia il diritto all'indennità mensa stabilita per l'Eritrea.

Hanno pure diritto alle stesse indennità speciali dovute ai pari grado delle Colonie libiche, nelle medesime condizioni di servizio.

Sino a quando non andrà in vigore il nuovo ordinamento militare per l'Eritrea, rimane salvo il principio che in ogni caso i sottufficiali ed i militari di truppa italiani dei reparti organici eritrei non debbono venire a percepire in Libia, calcolando anche la razione viveri, meno di quanto complessivamente percepiscono in Eritrea; verificandosi tale caso, hanno diritto alla differenza.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:
DI SCALEA.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per la guerra: MUSSOLINI.

TABELLA *A*.

Composizione della razione viveri pei militari di truppa nazionali ed indigeni.

a) *Militari di truppa nazionali.*

Razione ordinaria giornaliera di viveri: pane gr. 700; carne fresca se bovina gr. 250, se ovina gr. 300; sale gr. 20; olio gr. 15 oppure lardo gr. 20; pasta gr. 200, o riso gr. 150 (quando è distribuito il riso vengono distribuiti in più gr. 7 d'olio, gr. 7 di conserva, gr. 50 di legumi oppure gr. 100 di patate, o gr. 150 di cipolle e verdure); caffè tostato gr. 15; zucchero gr. 20; vino cl. 25; legumi secchi gr. 60, oppure patate gr. 120; verdure dai 50 ai 150 gr.; formaggio grattuggiato gr. 10 (soltanto nelle distribuzioni di pasta asciut-

ta e di riso); conserva di pomodoro gr. 15; spezie gr. 0,5; cipolle e agli gr. 10; combustibile gr. 700 di legna.

E' in facoltà dei Governatori di modificare anche totalmente tale tipo di razione, sia per renderlo più gradito alla truppa, sia in relazione alla dislocazione e impiego dei reparti, alla possibilità di sfruttamento di risorse locali, alle variabili esigenze del clima e delle condizioni sanitarie, sostituendo, in determinati giorni, la carne fresca con succedanei di essa (tonno, carne in conserva o congelata, baccalà, pesce fresco o altre derrate) senza però diminuire il valore nutritivo della razione. E' pure in loro facoltà di ordinare la distribuzione di speciali generi quando ne sia riconosciuta la necessità dall'autorità sanitaria.

Quando la truppa è in marcia, in escursioni od in operazioni la razione di carne fresca, se bovina, sarà portata a gr. 375; se ovina a gr. 460, e potranno essere fatte anche due distribuzioni di caffè al giorno.

Nella ricorrenza del genetliaco delle Loro Maestà, del Principe Ereditario, nei giorni di Capo d'Anno, di Natale, di Pasqua e della ricorrenza della istituzione del Regio corpo di truppe coloniali (1° ottobre) sarà distribuito un supplemento di carne o di altro succedaneo di essa, di grammi 50 per convivente.

Quando, per difficoltà di trasporti, d'approvvigionamento o altro, non sia possibile inviare alle truppe le verdure fresche di cui allo specchio fondamentale della razione giornaliera viveri, potrà il Governatore, su proposta del comandante delle truppe, stabilire una quota da spendere sul posto approfittando delle risorse locali, oppure autorizzare l'uso di verdure essiccate mantenendone la spesa d'acquisto, per quanto possibile, nei limiti della spesa dei componenti indicati nello specchio di cui sopra.

I Governi hanno facoltà di fornire gradualmente nei vari esercizi finanziari, coi fondi destinati alle spese di carattere generale, i reparti, i distaccamenti ed i presidi, a cominciare da quelli più disagiati ed interni, di stoviglie (di metallo), di tovaglie (di tessuto resistente), di panche e di tavoli occorrenti all'impianto di mense per la truppa nazionale, nell'intento di rendere la consumazione del rancio più gradita alla truppa. Tali oggetti faranno parte del carico stabile dei presidi che ne risponderanno verso il Servizio di commissariato con le consuete norme.

Sarà pure incoraggiato, nei soli presidi interni, il funzionamento delle coltivazioni ortive, di animali da cortile ad esclusivo beneficio del rancio.

I comandanti dei Regi corpi daranno all'uopo norme tassative.

La gestione, da tenersi dal comandante del reparto e da presentarsi ad ogni ispezione, non deve avere attinenza alcuna coi fondi dell'Amministrazione militare, potendo tuttavia essere inglobata in quella degli spacci cooperativi.

b) *Militari indigeni.*

Pane gr. 700, ovvero il corrispettivo di farina di grano o di orzo; caffè o thè gr. 20; zucchero gr. 40; sale gr. 20.

Tre volte la settimana: carne ovina o bovina in piedi gr. 500; conserva di pomidoro gr. 10; olio gr. 20.

Negli altri giorni della settimana: pasta o riso gr. 150; tonno o altro pesce in scatola gr. 100; conserva di pomodoro gr. 20; olio gr. 20; (oppure burro indigeno).

Condimenti vari (felfel, cipolle, agli, ecc.), L. 0,05, secondo il genere di distribuzione giornaliera.

Combustibile gr. 500 di legna.

E' in facoltà del Governatore di modificare, anche totalmente, nei casi di assoluta necessità, per ragioni di sfruttamento delle risorse locali, di prede belliche o per ragioni di igiene, ecc., la composizione della razione di cui sopra, senza però diminuirne il valore nutritivo, nè sorpassarne il costo fondamentale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per le colonie: DI SCALEA.

TABELLA *B.*

Indennità per servizi e posizioni speciali dovute ai sottufficiali e militari di truppa nazionali ed indigeni dei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica.

I. — *Militari nazionali.*

1. I sottufficiali ed i militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali continuano a percepire in Colonia gli eventuali premi ed indennità, descritti nel regolamento generale dell'arma, con le stesse norme.

2. Sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali impiegati in servizio di perlustrazione della frontiera orientale della Cirenaica e della frontiera tunisina (Tripolitania) e militari delle altre armi e corpi espressamente comandati in ausilio dei suddetti pel servizio di perlustrazione: indennità di L. 3 (soprassoldo giornaliero di servizio cumulabile con l'indennità di residenza disagiata).

3. Trombettieri e zappatori di tutte le armi e corpi (esclusi gli zappatori del genio) anche se graduati: indennità di L. 0.20 (supplemento assegno giornaliero).

4. *a)* Sottufficiali capi stazione telegrafisti - centralinisti e capi squadra guardia filo, da L. 5 a L. 7 (soprassoldo giornaliero di servizio);

Telegrafisti (compresi quelli addetti ad apparecchi ottici), telefonisti, da L. 3 a L. 5 (soprassoldo giornaliero di servizio);

b) Telefonisti ausiliari (addetti a semplici apparecchi negli uffici e in aiuto ai centralini), L. 0.40 (soprassoldo giornaliero di servizio);

c) Guardia filo telegrafici e telefonici, da L. 3 a L. 5 (soprassoldo giornaliero di servizio).

5. Macchinisti e fuochisti addetti al servizio di locomotive stradali e di motori fissi e mobili negli stabilimenti militari, di macchine di disinfezione negli ospedali militari e nelle infermerie presidiarie, motoristi nelle stazioni fotoelettriche, da L. 2 a L. 4 (soprassoldo giornaliero di servizio).

6. *a)* Sottufficiali del Servizio di commissariato, o ad esso addetti, che siano capi meccanici, capi mugnai e capi panettieri, da L. 3 a L. 4.50 (soprassoldo giornaliero di servizio);

b) Sottufficiali del Genio capi squadra assistenti e contabili sui lavori (soprassoldo giornaliero di servizio), da L. 5 a L. 7.

7. Militari del Servizio di commissariato addetti ai forni nei panifici militari (o ai forni civili incaricati della panificazione pei Regi corpi), o addetti alla macellazione, o militari di altre armi o corpi addetti ai servizi stessi, quando li compiono, L. 0.50 (soprassoldo giornaliero di servizio).

8. *a)* Radiotelegrafisti, radiotelefonisti, radioelettricisti e radiomotoristi, da L. 5 a L. 12 (soprassoldo giornaliero di servizio);

Capi stazione radiotelegrafica e radiotelefonica, da L. 8 a L. 15 (soprassoldo giornaliero di servizio);

b) Aiutanti radiotelegrafisti, L. 3 (soprassoldo giornaliero di servizio).

9. Militari automobilisti. — Automobilisti (conduttori) provvisti di patente civile o militare, da L. 2 a L. 5 (soprassoldo giornaliero di servizio).

Tale soprassoldo è aumentato di L. 2 quando essi debbono pernottare fuori dell'ordinaria residenza. Nessun soprassoldo è dovuto ai militari dell'autogruppo che non abbiano conseguita la patente, addetti ai servizi generali, ecc.

Pei meccanici vedasi il n. 25.

Il soprassoldo di pernottamento non è dovuto quando sottufficiali e militari di truppa acquisiscono diritto al trattamento intero o ridotto di cui al n. 23 della tabella.

10. Sottufficiali guarda batterie nei forti · guarda forti; guarda mine; guarda colombaie titolari: guarda magazzini di casermaggio e di vestiario di equipaggiamento e delle sussistenze; guarda magazzino del Genio: guarda stazioni; maestri d'arme ed istruttori di ginnastica (da raddoppiarsi pei maestri dopo 5 anni di impiego), idem, L. 1.50.

11. Sottufficiali guarda colombaia aggiunti, L. 0.75 (soprassoldo giornaliero di servizio).

12. Militari comandati in lavori straordinari di fatica presso il servizio del genio, di artiglieria e di commissariato, escluso il personale di commissariato (mercede per ogni ora di lavoro): sottufficiali, idem, L. 0.20; militari di truppa, idem, L. 0.10.

Se vengono impiegati nello scaricamento di proiettili di artiglieria, idem, L. 0.40.

13. Militari addetti presso reparti e servizi alle riparazioni del vestiario, delle calzature, delle bardature, del materiale sanitario, dei materiali del servizio generale e cucina, del casermaggio, del carreggio (quando il lavoro è eseguito ad economia), militari arcionisti e allievi armaiuoli, idem, L. 0.20 per ogni ora di lavoro.

14. Quando militari delle armi e corpi sono concessi dal l'Amministrazione militare ad appaltatori, a capi sarti, a capi calzolai, a sellai, ecc., la mercede oraria è a carico del l'appaltatore e del capo operaio ed è stabilita di accordo con l'Amministrazione militare. I militari non potranno in tali casi essere impiegati per più di otto ore di lavoro.

15. Militari addetti al servizio di sanità; caporali maggiori e caporali aiutanti di sanità nei reparti; addetti al servizio veterinario, di commissariato, L. 0.20 (supplemento all'assegno giornaliero).

16. Pompieri non provvisti di altro soprassoldo:

se sottufficiali o graduati capi squadra, L. 2 (soprassoldo giornaliero di servizio);

se soldati, L. 1 (soprassoldo giornaliero di servizio).

17. Gli appuntati e soldati esploratori dei reparti di cavalleria (o delle pattuglie telegrafisti dei reparti stessi); i militari delle speciali categorie dei reparti di artiglieria: gli zappatori scelti e minatori del genio non graduati, gli stessi soprassoldi previsti pel Regio esercito e colle stesse modalità.

18. Sottufficiali, caporali e soldati addetti all'Ufficio imbarchi e sbarchi ed ai Comandi di tappa in Colonia (soprassoldo giornaliero di servizio):

sottufficiali, idem, L. 0.75;

caporali e soldati, idem, L. 0.50.

19. Sottufficiali, caporali e soldati del Regio corpo truppe coloniali, addetti in qualità di personale di governo degli stabilimenti militari di pena, alle carceri o reclusori militari: le stesse indennità e soprassoldi previsti pei militari addetti allo stesso servizio in Patria e con le stesse modalità.

20. Personale addetto al servizio delle ferrovie: le stesse indennità e soprassoldi previsti pei militari addetti allo stesso servizio in Patria e con le stesse norme.

21. Personale addetto al servizio delle Decauville (soprassoldo giornaliero di servizio):

macchinisti (sottufficiali), da L. 3 a L. 5;
macchinisti (caporali e soldati), da L. 2.50 a L. 3.50;
fuochisti, da L. 2 a L. 3.50;
altro personale, da L. 2 a L. 3.

22. Militari impiegati di scorta a carovane e convogli per trasporti fuori del presidio, purchè non abbiano diritto alla indennità di operazioni e costituiscano drappello e reparto (soprassoldo giornaliero di servizio):

marescialli, L. 1.50;
sergenti maggiori e sergenti, L. 1;
caporali e soldati, L. 0.60.

23. Ai sottufficiali comandati in servizio isolato in Italia, in Colonia o da una Colonia all'altra, oltre il rimborso delle spese di viaggio, spetta il trattamento dovuto nei servizi isolati in patria, l'indennità di trasferta, però, nelle missioni compiute nell'ambito delle Colonie, è ridotta con le stesse norme vigenti nella Colonia per gli ufficiali.

Ai caporali e soldati, oltre le ordinarie competenze, è dovuta una indennità giornaliera di L. 2; tale indennità è ridotta a metà quando il servizio non importa pernottamento fuori dell'ordinaria residenza (territorio della stazione pei carabinieri Reali) ed il percorso sia superiore ai 10 chilometri, esclusi però i servizi di presidio.

Pei servizi isolati all'estero e in località remote della Colonia l'indennità verrà stabilita, di volta in volta, come per gli ufficiali.

24. Sottufficiali e militari di truppa interpreti militari ausiliari mentre sono addetti, con ordine del Comando truppe, a tali funzioni presso i comandi e reparti o servizi dei Regi corpi di truppe coloniali (soprassoldo giornaliero di servizio) L. 0.40 cumulabile con l'assegno annuo di cui all'art. 40 dell'ordinamento.

25. Arti e mestieri (soprassoldo giornaliero di servizio):

a) magnetisti elettromeccanici; meccanici di precisione, saldatori autogeni, fotografi e disegnatori, da L. 4 a L. 8;

b) tornitori, fresatori, aggiustatori, meccanici compresi quelli dell'autogruppo; congegnatori, fabbri fucinatori, fonditori, modellatori, radiotoristi, vulcanizzatori, armaiuoli, falegnami e calderai, montatori di autoveicoli, idraulici, motoristi, da L. 3 a L. 6;

c) nichelatori, sellai, stagnini, tappezzieri, limatori, piallatori, elettricisti, carradori, coloratori, muratori, cementisti, minatori, carpentieri, verniciatori, materassai, da L. 2.50 a L. 5;

d) aiutanti operai in genere, L. 1;

e) apprendisti, L. 0.50.

I soprassoldi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) sono aumentati da L. 2 a L. 3 al giorno a quei sottufficiali e militari di truppa ai quali, per la loro capacità, viene riconosciuta ed affidata, con ordine di servizio del Comando truppe, mansione di sorveglianza e di controllo.

26. Agli interpreti (da parificarsi ai caporali maggiori) ai militari di truppa (esclusi i carabinieri Reali) che siano ammogliati o vedovi con prole a carico, minore ed inabile al lavoro, che per la loro speciale mansione siano autorizzati a convivere con la famiglia in Colonia, è dovuta l'indennità speciale spettante ai pari in grado ed in analoga posizione in Italia, con le stesse norme.

27. Militari addetti alla custodia, manutenzione e riparazione del materiale presso le compagnie cannonieri e le batterie da montagna (soprassoldo giornaliero di servizio), da L. 1.50 a L. 3.

28. Militari musicanti componenti la musica presidiaria alla sede del Governo:

sottufficiale capo musica L. 4; musicanti effettivi lire 1.50; allievi musicanti L. 0.50 (soprassoldo giornaliero di servizio).

29. Militari dattilografi addetti ai comandi ed agli uffici del Governo e del Comando truppe, da L. 0.50 a L. 1.50 (soprassoldo giornaliero di servizio).

Il sottufficiale archivista addetto all'Ufficio militare del Ministero delle colonie ha un soprassoldo giornaliero di servizio di L. 1.

I sottufficiali e militari di truppa addetti come dattilografi all'Ufficio militare suddetto hanno un soprassoldo giornaliero di servizio da L. 0.25 a L. 0.75.

30. *a*) Sottufficiali capi deposito esplosivi e munizioni carburanti e lubrificanti, L. 2;

b) Caporali e soldati addetti a depositi importanti di munizioni ed infiammabili, L. 0.50 (soprassoldo giornaliero di servizio);

c) Artificieri nominati tali, in servizio presso i depositi di esplosivi e munizioni, le indennità di cui sono provvisti in Italia.

II. — *Militari indigeni.*

31. *a*) Militari indigeni che hanno in consegna quadrupedi dell'Amministrazione militare (esclusi gli zaptiè e graduati zaptiè a cavallo e militari indigeni delle batterie da montagna), indennità L. 0.10 (soprassoldo giornaliero di servizio);

b) Militari indigeni che dopo aver compiuto speciale corso d'istruzione vengono riconosciuti idonei a disimpegnare gli impieghi e le cariche speciali seguenti:

portaferiti, zappatori, minatori, idem. L. 0.10;

trombettieri, interpreti, aiutanti di sanità, infermieri, idem, L. 0.20;

armaiuoli, sellai, arcionisti, calzolai, sarti, lavandai ed operai vari (mercede per ogni ora di lavoro), idem, L. 0.10.

I militari indigeni maniscalchi hanno le stesse retribuzioni dei militari maniscalchi per quanto riguarda la ferratura dei quadrupedi non in consegna a militari che debbano provvedervi per loro conto.

32. Gli zaptiè e graduati zaptiè a cavallo hanno l'obbligo di provvedere alla ferratura del quadrupede col supplemento all'assegno giornaliero di L. 1.75; per quelli a piedi il supplemento è di L. 1.50.

33. Militari indigeni dei gruppi sahariani, L. 1.50 (soprassoldo giornaliero da corrispondersi quando i reparti sono dislocati in località della zona predesertica da designarsi dal Comando truppe con ordine di servizio).

34. Militari indigeni delle batterie da montagna (esclusi i graduati, i puntatori e i capi pezzo), L. 0.75 (soprassoldo giornaliero di servizio); se puntatori, capipezzo e graduati, L. 1.25.

Puntatori e graduati delle compagnie cannonieri, L. 0.50 (soprassoldo giornaliero di servizio).

35. Militari indigeni impiegati nel servizio di perlustrazione delle frontiere orientale (Cirenaica) e occidentale (Tripolitania):

militari indigeni (esclusi i sahariani), L. 1;

zaptiè e graduati zaptiè, L. 2 (soprassoldo giornaliero di servizio).

36. Militari indigeni impiegati in servizio di fatica negli stabilimenti o magazzini di artiglieria, genio e commissariato (mercede per ogni ora di lavoro), L. 0.05.

37. Guide da scegliersi tra gli spahis che si dimostrano più abili cavalieri o migliori conoscitori del terreno o si distinguono per zelo ed abilità, L. 0.20 (soprassoldo giornaliero di servizio).

38. Militari indigeni che abbiano raggiunto nelle specialità indicate ai numeri 4, 5, 7, 8, 9, 13, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 29, un grado di abilità tale da poter sostituire un militare italiano: indennità o soprassoldo giornaliero di servizio o supplemento all'assegno giornaliero o mercede pari alla metà di quelli attribuiti ai militari italiani delle specialità stesse.

III. — *Militari nazionali e indigeni.*

39. Le norme di cui al R. decreto n. 1590 in data 19 novembre 1922, relative a speciali compensi alla mano d'opera militare impiegata eventualmente in lavori pubblici di natura civile, possono essere applicate anche ai militari impiegati, in luogo di manovalanza civile, in lavori che, pure avendo finalità militare, hanno — tuttavia — spiccate caratteristiche di opere civili, quando, o non possa essere impiegata manovalanza civile per insufficienza di essa, o perchè, data la località, essa non potrebbe trovare impiego per ragioni d'alto costo e di sicurezza.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: VOLPI. — *Il Ministro per le colonie:* DI SCALEA.

TABELLA *C.*

Oggetti di corredo e di equipaggiamento da distribuirsi ai militari indigeni all'atto dell'arruolamento e successivamente.

1. — *Ascari libici* (esclusi i Sahariani e gli Spahis) dopo il primo periodo di esperimento di giorni 10:

1 camiciotto di tela kaki (una giubba di tela bianca per i gruppi Sahariani).

1 pantalone di tela kaki (pantalone di tela bianca per i gruppi Sahariani).

1 paio di sandali (stivaletti per armi a cavallo, balghe per i gruppi Sahariani, scarpette di tela per i Meharisti).

1 tachia con fiocco (turbante per i gruppi Sahariani).

1 sottotacchia.

1 farsetto di lana a maglia (nella sola stagione invernale).

2 paia di mutande.

2 camicie di tela.

2 cravatte di tela.

1 fascia distintivo.

1 coperta da campo.

1 ghirbetta.

1 tascapane.

1 paio di fasce mollettiere (gambali per armi a cavallo).

1 mantellina (pastrano per armi a cavallo, bournous per cavalleria indigena) nella sola stagione invernale.

2 paia di pezzuole da piedi, per le sole armi a cavallo.

1 paio di speroni con correggiole, per le armi a cavallo.

Dato l'esito favorevole dell'esperimento, verranno distribuiti i rimanenti oggetti stabiliti per i militari indigeni.

Nel caso di esito negativo, gli oggetti di corredo di cui sopra, dovranno essere ritirati per essere ridistribuiti ad altri militari indigeni nuovi arruolati.

2. — *Oggetti di prima vestizione.*

A) Militari indigeni libici esclusi quelli dei reparti Sahariani, Spahis e Zaptiè:

Una tachia completa oppure il corrispettivo per acquistarla dal commercio; due sottotacchie; due camicie; due paia di mutande; un paio di scarpe a gambaletto (o un

paio di sandali ove tale calzatura sia più opportuna) per le armi a piedi; tre paia di pezze da piedi (per chi è fornito di scarpe a gambaletto); due tenute di tela kaki; una tenuta di tela bianca; tre cravatte; un farsetto di lana a maglia; un paio di fasce gambiere (o gambali per le armi a cavallo); un paio di speroni con correggioli.

In distribuzione da ritirarsi all'atto del congedamento: una mantellina (o barracano) per le armi a piedi, un cappotto (o bournous) per le armi a cavallo a seconda che in ciascuna colonia sia ritenuto più idoneo un indumento che l'altro; una borraccia o ghirbetta; una farmla; una fascia distintivo; due coperte da campo; un telo da tenda completo; una tasca da pane; una serie d'armamento.

B) Ai componenti i reparti Sahariani: una camicia, due cravatte; un farsetto a maglia; un paio di mutande; una sottotachia; una tenuta di tela bianca; un turbante completo o il corrispettivo per acquistarlo dal commercio.

Ai meharisti dei reparti suddetti spetta inoltre: un paio di scarpe di tela e un bournous usato (o il corrispettivo per acquistarlo); agli altri componenti i reparti stessi, un paio di scarpe indigene e un paio di mollettiere; un barracano usato.

In distribuzione da ritirarsi all'atto del congedamento: una ghirbetta; un tascapane; un telo da tenda completo.

C) Gli Spahis hanno gli stessi oggetti spettanti ai Meharisti più la farmla e la tachia (o il corrispettivo di essa); ma in luogo delle scarpe di tela o di quelle indigene hanno le scarpe con gambaletto, i gambali e gli speroni con correggioli e il bournous o il corrispettivo per acquistarlo.

D) Gli Zaptiè hanno gli stessi oggetti stabiliti pei militari libici delle armi a cavallo e in luogo della tenuta di tela hanno una tenuta speciale di panno kaki, e ricevono altresì, in distribuzione, un sacco vestiario.

E) Militari eritrei, somali o d'oltre confine: hanno tutto come i libici; invece della tachia e della sottotachia hanno il tarbusc con fiocco. All'atto del congedamento quando, per gli eritrei, si effettua in Libia, portano con sè la mantellina e la fascia distintivo.

Rinnovazione:

1. Al principio d'ogni anno di servizio successivo al primo:

Una tenuta di tela kaki (o di tela bianca pei componenti i gruppi Sahariani e per gli spahis); una camicia; un paio di mutande di tela; un paio di pezze da piedi (per chi ha stivaletti); un paio di stivaletti (o di sandali); un paio di fasce gambiere. Ai Meharisti spetta un paio di scarpe di tela.

2. Al principio d'ogni biennio successivo a quello iniziale di servizio, oltre gli oggetti di cui alla rinnovazione annuale, spetta una tenuta di tela bianca (di panno kaki speciale per gli zaptiè); un farsetto di lana a maglia; un paio di gambali pei militari delle armi a cavallo (esclusi i meharisti e gli spahis); una tachia con fiocco pei componenti i gruppi sahariani; un turbante (o il corrispettivo per acquistarlo dal commercio); una sottotachia. Gli eritrei, i somali ed i militari d'oltre confine, un tarbusc con fiocco.

Gli oggetti sono distribuiti quando il militare ha sottoscritto l'atto di rafferma.

Gli oggetti di vestiario dati in distribuzione possono essere anche di classe e rimangono di proprietà dell'Amministrazione salvo quanto è detto per gli Eritrei misti e vengono conservati presso il reparto. I fregi da applicare al copricapo sono di metallo dorato.

I distintivi di grado e gli altri distintivi vengono distribuiti gratuitamente una sola volta all'atto della nomina e della promozione. E' pure a carico dell'Amministrazione il distintivo di anzianità.

Quanto alla durata degli oggetti s'intende che essi debbono essere mantenuti, mediante riparazioni sino al momento in cui, giusta la presente tabella, si addiviene alla sostituzione per rinnovazione.

Pertanto se un militare indigeno sciupa o smarrisca un oggetto datogli come prima vestizione o come rinnovazione prima che scada il termine per averne un altro, l'oggetto sciupato o smarrito viene gli addebitato a prezzo di costo tenendo conto dello stato di servizio dell'oggetto stesso.

All'Imam o al Cascì è corrisposto in denaro l'equivalente degli oggetti non prelevati presso l'Amministrazione militare.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: VOLPI. *Il Ministro per le colonie*: DI SCALEA.

Numero di pubblicazione 2112.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 ottobre 1926, n. 1800.

Aggiunta all'art. 37 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina e le norme esecutive in data 23 agosto 1926 per la prima applicazione della legge stessa;

Constatata la necessità urgente ed assoluta di dover subito provvedere al concorso per la nomina di tenenti del Genio navale, già specializzati in ingegneria navale, affinchè senza ulteriori studi entrino immediatamente in servizio a bordo delle Regie navi;

Ritenuto che nella specie concorrano le condizioni di cui all'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 37 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina, è aggiunto, dopo il primo periodo segnato con la lettera *b*), il seguente comma:

« Il Ministro per la marina ha però facoltà di disporre che il concorso per ufficiale subalterno in servizio attivo del corpo del Genio navale sia limitato solo ai giovani laureati in ingegneria navale e meccanica ».

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° ottobre 1926, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge; il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1926.
Atti del Governo, registro 253, foglio 151. — COOP

DECRETO PREFETTIZIO 9 ottobre 1926.
Rimozione dalla carica del sindaco di Arquata del Tronto.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Ritenuto che nel comune di Arquata del Tronto non viene osservato il R. decreto legge 13 agosto 1926, n. 1448, consentendosi ancora oggi dall'autorità comunale la panificazione con farina bianca;
Che, dopo i reiterati inviti, avvertenze e diffide della Prefettura, tale fatto tollerato e voluto dal sindaco del detto Comune costituisce grave violazione degli obblighi del suo ufficio;
Visti gli articoli 149 della legge comunale e provinciale e 30 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

Il signor Umberto Petrucci è rimosso dalla carica di sindaco di Arquata del Tronto, con effetto immediato.

Ascoli Piceno, addì 9 ottobre 1926.

Il Prefetto: BORRELLI.

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1926.
Condizioni di alienazione dei buoni novennali del Tesoro di ottava serie dal 1° novembre 1926 in avanti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1689;
Veduto il decreto Ministeriale 9 ottobre successivo, relativi alle condizioni di emissione ed alienazione dei buoni novennali di ottava serie;

Decreta:

Dal 1° novembre 1926, e fino a nuova disposizione, i buoni del Tesoro novennali dell'ottava serie, creati col R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1689, saranno ceduti alle condizioni stabilite col decreto Ministeriale 9 ottobre 1926, senza alcun conteggio d'interessi fino al 14 novembre 1926.
Dal 15 novembre 1926 il prezzo già determinato sarà però aumentato dell'importo degli interessi scaduti, in ragione del 5 per cento, dalla detta data al giorno dell'acquisto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 ottobre 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1926.
Schema di elenco delle acque pubbliche della provincia di Trieste.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'unito schema di elenco delle acque pubbliche della provincia di Trieste predisposto dal Ministero dei lavori pubblici;
Visti gli articoli 3 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, e 2 e 3 del regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche, approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni è ordinato:
a) il deposito dello schema dell'elenco suddetto nell'ufficio di Prefettura di Trieste;
b) l'inserzione del presente decreto e dell'annesso schema del Foglio annunzi legali della provincia di Trieste;
c) il deposito di un esemplare di detto Foglio nella segreteria di tutti i Comuni di detta Provincia;
d) l'affissione all'albo pretorio di detti Comuni, per un termine di 30 giorni, di un avviso che dia notizia dell'avvenuta inserzione, così nella *Gazzetta Ufficiale*, come nel Foglio annunzi legali, e dell'eseguito deposito, ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre opposizioni nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*. Nello stesso termine potrà presentare osservazioni anche la Deputazione provinciale di Trieste;
e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Trieste (Servizio generale per le provincie di Trieste e dell'Istria) è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 28 settembre 1926.

Il Ministro: GIURIATI.

SCHEMA DI ELENCO DELLE ACQUE PUBBLICHE

della provincia di Trieste, compilato ai sensi de l'art. 3, comma 1° del Regio decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, e dell'art. 2 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

NB. — Nella colonna (2) l'indicazione *fiume, torrente, potocco, foiba,* ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
1	Fiume Isonzato	Isonzo (ramo Sdobba)	Grado, San Canzian d'Isonzo.	Tutto il tratto scorrente in Provincia o che ne è confine, fino alle sorgenti. Confina nel tratto superiore in destra colla provincia del Friuli
2	Canale Mondina viva (nuova).	Isonzato	San Canzian d'Isonzo	Tutto il tratto in Provincia. Proviene dalla provincia del Friuli.
3	Fiume Sdobba vecchia.	Isonzo	Id.	Dallo sbocco alle origini
4	Roggia Mondina vecchia.	Isonzo	Id.	Tutto il tratto scorrente in Provincia. Proviene dalla provincia del Friuli
5	Fiume Isonzo ramo Sdobba e Isonzo ramo Correntia indi Isonzo.	Adriatico	Grado, Stacanzano, San Canzian d'Isonzo, Turriaco, S. Pier d'Isonzo, Fogliano.	Tutto il tratto scorrente in Provincia o che ne è confine (è per buon tratto confine con la provincia del Friuli.
6	Roggia dei Boschi.	Roggia di S. Canziano (Brancolo).	S. Canzian d'Isonzo	Dallo sbocco alle origini
7	Roggia di S. Canziano fiume (Brancolo).	Isonzo	Staranzano, S. Canzian d'Isonzo	Dallo sbocco alle origini
8	Brancolo di Pieris	Isonzo	Pieris	Dallo sbocco alle origini
9	Roggia del Mulino Sdobba.	Roggia di S. Canziano (Brancolo)	Staranzano, S. Canzian d'Isonzo	Dallo sbocco alle origini
10	Roggia della Risaia	Isonzo ramo Correntia	Staranzano	Dallo sbocco alle origini
11	Roggia Fiumicino	Adriatico	Monfalcone, Staranzano	Dalla foce alle origini
12	Roggia Cavanna	Adriatico	Monfalcone	Dalla foce alle origini
13	Roggia Schiavetti	Porto di Panzano (Adriatico)	Monfalcone	Dalla foce alle origini
14	Roggia S. Giusto	Porto di Panzano (Adriatico)	Monfalcone	Id.
15	Roggia del Molino di Sagrado o Roggia di Fogliano	Isonzo	San Pier d'Isonzo, Fogliano	Tutto il tratto scorrente in Provincia. Proviene dalla provincia del Friuli
16	Roggia del molino di Turriaco	Isonzo	Turriaco, S. Pier d'Isonzo	Dallo sbocco alle origini
17	Roggia del Mulinat	Adriatico	Monfalcone	Dalla foce fino alle origini
18	Roggia del Creton	Adriatico	Monfalcone	Id.
19	Timavo inferiore	Adriatico	Duino, Monfalcone	Id.
20	Fiume Locavez	Timavo inferiore	Duino, Monfalcone	Dallo sbocco fino alle origini

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
21	Fiume dei Tavoloni (Fontanazzi)	Locavez	Monfalcone	Dallo sbocco alle origini
22	Roggia delle sorgenti di S. Giovanni di Duino, Sardotsch, Acquedotto Randaccio di Trieste)	Locavez	Duino	Id.
23	Fiume dei Bagni (Roggia)	Locavez	Monfalcone	Id.
24	Lago di Doberdò	Emissarj sotterranei verso Pietra Rossa e Mucile	Duino, Doberdò	Tutta la estensione in provincia di Trieste. Lambe per un breve tratto settentrionale la provincia del Friuli
25	Lago di Pietrarossa	Scola alla superficie verso Sablici o sotterraneamente verso Roggia del Mulinat	Monfalcone, Duino	In tutta la estensione
26	Lago di Sablici	Defluisce per sotterranee vie verso Tavoloni e e Locavez	Duino	In tutta la estensione
27	Lago Mucile	Defluisce per sotterranee vie verso la Roggia San Giusto	Ronchi	In tutta la estensione
28	Sorgenti Aurisina (Acquedotto di Trieste)	Adriatico	Aurisina, Trieste	Tutte le sorgenti
29	Rivo Grignano	Adriatico	Trieste	Dalla foce alle origini
30	Rivo Miramar	Adriatico	Id.	Id.
31	Rivo Contovello	Id.	Id.	Id.
32	Rivo Giuliani	Id.	Id.	Id.
33	Rivo Bovedo	Adriatico	Trieste	Id.
34	Rivo Roiano	Id.	Id.	Id.
35	Rivo Scalze	Rivo Roiano	Id.	Id.
36	Torrente Farneto	Adriatico	Id.	Id.
37	Torrente di Rozzol (Cattinara)	Torrente Farneto	Id.	Id.
38	Torrente di Castiglione (Longera)	Adriatico	Trieste	Id.
39	Torrente (Posar) della Maddalena	Torrente di Castiglione	Id.	Dallo sbocco alle origini
40	Torrente di Zaule (S Giuseppe)	Adriatico	Trieste, San Dorligo della Valle	Dalla foce alle origini
41	Torrente Rosandra di S. Marco	Adriatico	Trieste, Muggia, S. Dorligo della Valle	Dalla foce per tutto il tratto scorrente in Provincia o che ne è confine. Proviene con alcuni influenti dalla provincia dell'Istria
42	Torrente di S. Antonio Moccò	Torrente Rosandra di S Marco	S. Dorligo della Valle	Dallo sbocco alle origini
43	Torrente di Dolina	Id.	Id.	Id.
44	Torrente della Grisa	Id.	Id.	Tutto il tratto in Provincia Proviene dalla provincia dell'Istria

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
45	Torrente delle Noghere (Recco di Ospo)	Adriatico	Muggia, S. Dorligo della Valle	Tutto il tratto scorrente in Provincia. Proviene dalla provincia dell'Istria
46	Torrente Rabolose	Torrente delle Noghere	Muggia	Dallo sbocco per tutto il tratto scorrente in Provincia. Proviene dalla provincia dell'Istria
47	Torrente Menariolo	Torrente delle Noghere	Muggia	Tutto il tratto scorrente in Provincia. Proviene dalla provincia dell'Istria
48	Torrente Farnei	Adriatico	Muggia	Dalla foce alle origini
49	Torrente Fugnan	Adriatico	Id.	Id.
50	Torrente Pisciolon	Torrente Frignan	Id	Dallo sbocco alle origini
51	Torrente di S. Rocco	Adriatico	Id.	Dalla foce alle origini
52	Torrente S. Bartolomeo	Id.	Id.	Id.
53	Torrente Salvadego (S. Nicolò)	Id.	Id.	Tutto il tratto scorrente in Provincia fino alle origini (va a sfociare nell'Adriatico, in provincia d'Istria)
54	Torrente Barisoni	Torrente Salvadego	Muggia	Tutto il percorso in Provincia o che ne è confine fino alle origini (va a sfociare in provincia d'Istria)
55	Torrente Arsa di Senosecchia (Rasa)	Torrente Branizza	San Giacomo in Colle, Alba di Sesana, Villabassa	Tutto il tratto scorrente in Provincia o che ne è confine fino alle origini. Sfocia in provincia del Friuli
56	Potocco di Senosecchia	Torrente Arsa di Senosecchia	Villabassa, Senosecchia Lose	Dallo sbocco alle sorgenti
57	Potocco di Pasovezzo (Pasovez)	Potocco di Senosecchia	Villabassa	Id.
58	Potocco di S. Tomaso (Cranisco)	Torrente Arsa di Senosecchia	San Giacomo in Colle	Tutto il percorso in Provincia o che ne è confine. Proviene dalla provincia del Friuli e va a sfociare in provincia del Friuli
59	Potocco di Poliani	Id.	Id.	Tutto il percorso che è confine di provincia o che è in Provincia e fino alle origini. Va a sfociare in provincia del Friuli
60	Potocco di Gradisce	Torrente Arsa di Senosecchia	San Giacomo in Colle	Tutto il percorso che è confine di Provincia od è in Provincia e fino alle origini
61	Potocco di Raune	Id.	Id.	Dallo sbocco alle origini

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
62	Torrente Mocilnico	Fiume Vipacco	Villabassa di Senosecchia	Tutto il percorso in Provincia fino alle origini. Va a sfociare in Provincia del Friuli
63	Fiume Timavo Superiore (Recca di S. Canciano)	Viene inghiottito dalla Grotta di S. Canciano, defluisce per vie sotterranee passando alla Grotta di Trebiciano e sfocia nel Golfo di Trieste (Adriatico) Polle di Aurisina e Timavo Inferiore	Sotto terra presumibilmente: Monfalcone, Duino, Malchina, Slivia, S. Pelagio, Aurisina, Sgonico, Rupin grande, Sesana, Trieste, Corgnale. Alla superficie: Nacla S. Maurizio, Famie, Cave, Auremiane, Cossana, S. Michele di Postumia.	Tutto il percorso scorrente in Provincia sotterraneo (fiume abissale di Trebiciano) e superficiale dalle foci nell'Adriatico. Proviene dalla provincia del Carnaro
64	Ruscello Susizza	Fiume Timavo superiore	Nacla S. Maurizio	Dallo sbocco alle origini
65	Torrente Pades, nel corso inferiore detto Sisena	Id.	Nacla S. Maurizio, Cossana	Tutto il tratto scorrente in Provincia o che ne è confine. Proviene dalla provincia dell'Istria
66	Torrente Sucorizza	Torrente Pades	Cossano	Id.
67	Potocco Passi (Farievec) alla foce detto Potocco Susizza	Timavo superiore	S. Michele di Postumia, Cossana	Dallo sbocco alle origini
68	Potocco Moravenca, allo sbocco detto Schernico	Potocco Susizza	S. Michele di Postumia	Id.
69	Potocco delle due Pristave (Strzen)	Potocco Passi	S. Michele di Postumia	Dallo sbocco alle origini
70	Potocco Narini	Timavo superiore	S. Michele di Postumia	Tutto il tratto scorrente in Provincia o che ne è confine con la provincia del Carnaro
71	Potocco Ribarion	Potocco Narini	Id.	Dallo sbocco alle origini
72	Potocco di Baune	Viene inghiottito dalla grotta di Baune	Nacla S. Maurizio	Fino alle origini
73	Fiume Uncia (Unec)	Prosegue in territorio jugoslavo	Postumia	Fino alle origini. Sembra accertato che il Piuca ricomparisca dopo un percorso sotterraneo alla superficie col nome di Uncia.
74	Torrente Valle Molini	Prosegue in territorio jugoslavo	Postumia	Dal confine dello Stato alle origini; (esce da grotte)
75	Rio dei Gamberi	Viene inghiottito da una grotta	Id.	Fino all'origine. Sotterraneamente sembra che il rio vada a sfociare nella Uncia
76	Fiume Piuca	Viene inghiottito dalle grotte di Postumia, da quanto consta, e defluisce per vie sotterranee verso il confine dello Stato col nome di Uncia	Postumia, Villa Slavina, S. Pietro del Carso	Tutto il tratto scorrente in Provincia. Proviene dalla provincia del Carnaro
77	Fiume del Monte Re (Nanosizza)	Fiume Piuca	Postumia, Crenovizza	Dallo sbocco alle origini

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqna 5
78	Potocco Coretani	Fiume del Monte Re (Nanosizza)	Crenovizza, Villa Slavina	Dallo sbocco alle origini
79	Potocco Slavina	Fiume Piuca	Villa Slavina	Id.
80	Rio Rachiteni	Id.	Villa Slavina, Postumia	Id.
81	Potocco Porecnico (Porecnich)	Id.	Villa Slavina	Id.
82	Potocco Lughi	Viene inghiottito da grotte e sembra dopo un percorso sotterraneo vada ad alimentare un influente del Vipacco (prov. Friuli)	Bucnie	Dall'inabissamento alle origini
83	Potocco Belseo	Id.	Brucnie, Postumia	Id.
84	Potocco Studeno	Id.	Postumia	Id.

Il Ministro per i lavori pubblici:
GIURIATI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA MARINA

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per la marina ha presentato il 28 ottobre 1926 all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto 16 settembre 1926, n. 1784, concernente l'imbarco di ufficiali della Regia marina su piroscafi della marina mercantile, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 26 ottobre 1926, n. 249.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(2ª *pubblicazione*). (Elenco n. 17).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 169 — Data della ricevuta: 20 gennaio 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Perugia — Intestazione della ricevuta: Stefani don Egisto fu Anacleto per conto della Chiesa di S. Cristoforo, in Castiglione del Lago — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 7 consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° gennaio 1924.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 16 ottobre 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite del 29 ottobre 1926

Francia	71.26	New York	22 877
Svizzera	439.95	Dollaro Canadese	22.78
Londra	110.785	Oro	441.42
Olanda	9.175	Belgrado	40.26
Spagna	345.85	Budapest (pengõ)	0.032
Belgio	3.17	Albania (Franco oro)	437.50
Berlino (Marco oro)	5.43	Norvegia	5.70
Vienna (Schillinge)	3.22	Polonia (Sloty)	—
Praga	68.19	Rendita 3.50 %	66 75
Romania	12.75	Rendita 3.50 % (1902)	61 —
Russia (Cervonetz)	117.10	Rendita 3 % lordo	40.325
Peso Argentino oro	21.23	Consolidato 5 %	86.57
Peso Argentino carta	9.34	Obbligazioni Venezie 3.50 %	66.775

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 31, dal 2 all'8 agosto 1926.

Carbonchio ematico.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Alessandria	Casale Monf.	Grana	B	—	1
Aquila d. Abr.	Aquila	Camarda	B	—	1
Brescia	Brescia	Bagnolo Mella	B	—	2
Id.	Verolanuova	Offlaga	B	—	2
Catanzaro	Monteleone	Spilinga	B	—	1
Chieti	Chieti	Chieti	B	—	1
Id.	Id.	Pescara	B	—	1
Id.	Vasto	Montazzoli	B	—	1
Como	Como	Merone	B	—	1
Cosenza	Cosenza	S. Marco	B	—	1
Cremona	Cremona	Motta Baluffi	B	—	2
Mantova	Mantova	Bagnolo S. Vito	B	—	1
Modena	Modena	Fiorano	B	—	1
Id.	Id.	Maranello	B	—	1
Novara	Vercelli	Formigliana	B	—	2
Id.	Id.	Vercelli	B	—	1
Pavia	Pavia	Carbonara	B	—	1
Perugia	Perugia	Castiglione L.	B	—	1
Pola (Istria)	Pola	Pola	B	—	1
Roma	Roma	Lanuvio	B	—	1
Id	Id.	Tivoli	B	—	1
Rovigo	Adria	Dovada	B	2	—
Id.	Id.	Id.	E	3	—
Salerno	Salerno	Scafati	B	—	1
Sassari	Tempio	Aggius	B	1	—
Trieste	Trieste	Alber di Sesana	B	—	1
				6	27

Carbonchio sintomatico.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Modena	Modena	Castelnuovo R.	B	—	1
Id.	Pavullo	Frassinoro	B	—	2
Palermo	Corleone	Contessa Entell.	B	—	1
Trento	Rovereto	Ala	B	—	1
Treviso	Treviso	Fregona	B	—	1
				—	6

Afta epizootica.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Alessandria	Acqui	Alice Bel Colle	B	1	—
Id.	Id.	Montaldo	B	1	—
Id.	Id	Montechiaro	B	1	—
Id.	Alessandria	Alessandria	B	7	—
Id.	Asti	Calosso	B	—	1

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Alessandria	Asti	Costigliole	B	4	1
Id.	Id.	Isola d'Asti	B	1	—
Id.	Id.	Mondonio	B	—	2
Id.	Casale Monf.	Brusaschetto	B	—	1
Id.	Id.	Viarigi	B	—	1
Id.	Tortona	Sale	B	5	2
Ancona (a)	Ancona	Arcevia	B	—	11
Id.	Id.	Fabriano	B	1	9
Id.	Id.	Montecarotto	B	—	1
Aquila d. Abr.	Aquila	Acciano	B	—	1
Id.	Id.	Aquila	B O	2	3
Id.	Id.	Cagnano	B	1	—
Id.	Id.	Campotosto	B O	—	10
Id.	Id.	Capitignano	B	15	5
Id.	Id.	Carapelle Cal.	O	1	—
Id.	Id.	Castel d. Monte	O	2	—
Id.	Id.	Castel di Ieri	B	17	—
Id.	Id.	Castelvecch. S.	B	—	26
Id.	Id.	Gagliano Aterno	B O	2	—
Id.	Id.	Goriano Sicoli	O	1	—
Id.	Id.	Lucoli	O	3	—
Id.	Id.	Montereale	B O	18	10
Id.	Id.	Ofena	O	1	—
Id.	Id.	Pizzoli	B O	11	1
Id.	Id.	Preturo	B	—	5
Id.	Id.	Rocca di Mezzo	B	45	—
Id.	Id.	S. Pio d. Cam.	B O	2	—
Id.	Id.	S. Stefano	O	1	—
Id.	Id.	Scoppito	O	1	—
Id.	Id.	Secinaro	B	—	1
Id.	Id.	Tornimparte	B	—	1
Id.	Avezzano	Aielli	B	8	2
Id.	Id.	Balsorano	B O	1	6
Id.	Id.	Bisegna	B O	1	—
Id.	Id.	Canistro	B	2	—
Id.	Id.	Capistrello	B Cp	8	—
Id.	Id.	Carsoli	B	15	—
Id.	Id.	Castellafiume	B	1	2
Id.	Id.	Celano	B Cp O	35	26
Id.	Id.	Cerchio	B	5	—
Id.	Id.	Civita d'Antino	B	7	—
Id.	Id.	Civitella Roveto	B	8	—
Id.	Id.	Cocullo	B O	1	7
Id.	Id.	Collelongo	B	—	1
Id.	Id.	Gioia dei Marsi	B O	8	—
Id.	Id.	Lecce nei Marsi	O	3	—
Id.	Id.	Luco ne' Marsi	B O	1	3
Id.	Id.	Massa d'Albe	B	10	20
Id.	Id.	Morino	B O	—	10
Id.	Id.	Ortucchio	B	3	19
Id.	Id.	Pescasseroli	B O	7	16
Id.	Id.	Pescina	B O	11	7
Id.	Id.	S. Vincenzo	B Cp O	5	—
Id.	Id.	Tagliacozzo	B	10	—
Id.	Id.	Trasacco	B	35	4
Id.	Cittaducale	Amatrice	B	3	6
Id.	Id.	Borbona	O	1	2
Id.	Id.	Lugnano	O	—	1
Id.	Sulmona	Barrea	O	1	—
Id.	Id.	Campo di Giove	O	1	—
Id.	Id.	Cansano	B O	1	—
Id.	Id.	Castel di Sang	B	—	2
Id.	Id.	Civitella Alfed	O	4	—
Id.	Id.	Introdacqua	O	1	—
Id.	Id.	Pentima	B O	3	—
Id.	Id.	Pescocostanzo	B O	2	—

Segue *Afta epizootica*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Aquila d. Abr.	Sulmona	Pettorano sul G.	O	2	—
Id.	Id.	Popoli	O	6	—
Id.	Id.	Pratola Peligna	B O	3	—
Id.	Id.	Rivisondoli	B O	3	2
Id.	Id.	Scanno	O	2	1
Id.	Id.	Sulmona	B	5	3
Id.	Id.	Villetta Barrea	O	1	—
Arezzo	Arezzo	Arezzo	B	—	1
Id.	Id.	Bibbiena	B	—	1
Id.	Id.	Bucine	B	3	—
Id.	Id.	Caprese Michel.	B	1	—
Id.	Id.	Chiusi in Cas.	B	5	2
Id.	Id.	Cortona	B	1	—
Id.	Id.	Foiano della C.	B	1	—
Id.	Id.	Stia	B	2	—
Ascoli Piceno	Ascoli	Acquasanta	B	3	—
Id.	Id.	Castorano	B	1	—
Id.	Id.	Comunanza	B	1	—
Id.	Id.	Montefiore	B	2	—
Id.	Id.	Montegallo	B	3	2
Avellino	Ariano di Pugl.	Ariano di Pugl.	B	4	—
Id.	Id.	Grottaminarda	B	—	1
Id.	Id.	Orsara di Pugl.	B	8	—
Id.	Avellino	S. Martino V. C.	B	—	5
Bari delle Pugl	Altamura	Alberobello	B	—	1
Id.	Id.	Noci	B	1	—
Belluno	Belluno	Alleghe	B	6	—
Id.	Id.	Belluno	B	—	4
Id.	Id.	Cencenighe	B	1	—
Id.	Id.	Falcade	B	6	—
Id.	Id.	Forno di Can.	B	1	1
Id.	Id.	Livinallongo	B	10	—
Id.	Id.	Ponte nell'Alpi	B	—	2
Id.	Id.	Rocca Pietore	B	7	2
Id.	Id.	Taibon	B	6	12
Id.	Pieve di Cadore	Auronzo	B	2	—
Id.	Id.	Calalzo	B	—	1
Id.	Id.	Selva di Cad.	B	1	—
Bergamo	Bergamo	Averara	B	1	1
Id.	Id.	Bolgare	B	—	1
Id.	Id.	Carona	B	6	5
Id.	Id.	Foppolo	B	7	—
Id.	Id.	Gorle	B	—	1
Id.	Id.	Mezzoldo	B	1	—
Id.	Id.	Mologno	B	2	—
Id.	Id.	Piazzatorre	B	3	—
Id.	Id.	S. Pellegrino	B	1	—
Id.	Id.	S. Brigida	B	1	—
Id.	Id.	Serina	B	—	1
Id.	Id.	Vedeseta	B	—	1
Id.	Clusone	Ardesio	B	1	—
Id.	Id.	Bondione	B	1	—
Id.	Id.	Castione	B	1	—
Id.	Id.	Gandellino	B	2	2
Id.	Id.	Valgoglio	B	—	2
Id.	Id.	Vilminore	B	1	—
Bologna	Bologna	Castello di Serr.	B	—	1
Id.	Imola	Castelfiumanose	B	—	1
Id.	Id.	Imola	B	1	1
Id.	Id.	Mordano	B	1	—
Brescia	Breno	Angolo	B	1	1
Id.	Id.	Temù	B	1	—
Id.	Brescia	Carpenedolo	B	—	2
Id.	Id.	Castenedolo	B	—	1
Id.	Id.	Lonato	B	4	3
Id.	Id.	Marmentino	B	7	1
Brescia	Brescia	Nave	B	1	—
Id.	Chiari	Chiari	B	—	1
Id.	Salò	Livemmo	B	1	—
Id.	Id.	Mura	B	1	3
Id.	Verolanuova	Seniga	B	1	—
Id.	Id.	Verolanuova	B	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	Mussomeli	Cp	2	—
Id.	Id.	S. Cataldo	B	15	1
Id.	Id.	Id.	Cp O	7	—
Id.	Piazza Armer	Castrogiovanni	B	2	—
Id.	Terranova	Mazzarino	B	9	—
Id.	Id.	Id.	O	17	—
Campobasso	Campobasso	Baranello	B	1	—
Id.	Id.	Ielsi	B	—	1
Id.	Id.	Riccia	BO	1	—
Id.	Isernia	Agnone	BO	2	—
Id.	Id.	Carovilli	BO	4	—
Id.	Id.	Castellone al V.	BS	4	—
Id.	Id.	Montenero V. C.	B	—	5
Id.	Id.	Pescopennataro	B	—	2
Id.	Id.	Pozzili	BS	25	1
Id.	Id.	Rionero Sann.	BO	1	—
Id.	Id.	Rocchetta al V.	B	5	—
Id.	Id.	Scafati	B	1	—
Id.	Id.	S. Massimo	B	2	—
Id.	Id.	S. Vincenzo V.	B	1	—
Id.	Id.	Vastogirardi	B	3	—
Id.	Id.	Venafro	B	3	—
Id.	Larino	Guglionesi	B	3	—
Id.	Id.	Montenero di B.	B O S	7	14
Caserta	Sora	Cassino	B	—	1
Catanzaro	Catanzaro	Borgia	B	1	—
Id.	Id.	Catanzaro	B	2	1
Id.	Id.	Davoli	B	—	2
Id.	Id.	Satriano	B	—	1
Id.	Cotrone	Cutro	B	3	1
Id.	Id.	Sersale	B	—	1
Id.	Monteleone	Briatico	B	4	2
Id.	Id.	Mileto	B	5	2
Id.	Id.	S. Calogero	B	3	1
Id.	Id.	Soriano Calabr.	B	1	1
Id.	Id.	Zungri	B	1	2
Id.	Nicastro	Gizzeria	B	—	1
Id.	Id.	Jacurso	B	—	2
Chieti	Chieti	Caramanico	B	31	—
Id.	Id.	Id.	O	5	—
Id.	Id.	Chieti	B	1	2
Id.	Id.	S. Eufemia a M.	O	2	—
Id.	Lanciano	Casoli	B	—	6
Id.	Id.	Id.	O	—	1
Id.	Id.	Lanciano	B	16	9
Id.	Id.	Ortona a Mare	B	—	6
Id.	Id.	Id.	O	—	1
Id.	Id.	Palena	B	1	—
Id.	Id.	Id.	O	1	—
Id.	Id.	Pizzoferrato	B	1	—
Id.	Id.	Roio del Sangro	B	—	3
Id.	Vasto	Atessa	B	5	—
Id.	Id.	Id.	S	1	—
Id.	Id.	Castigl. M. Mar.	B	2	—
Id.	Id.	Id.	O	2	—
Id.	Id.	Monteferante	B	6	—
Id.	Id.	Id.	O	1	—
Id.	Id.	Vasto	B	3	2
Id.	Id.	Villa S. Maria	B	—	1
Como	Como	Carlazzo	B	1	—

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Como	Como	Lurate Abate	B	1	—
Id.	Id.	Seghebbia	B	6	—
Id.	Lecco	Concenedo	B	3	—
Id.	Id.	Cremeno	B	3	—
Id.	Id.	Ello	B	1	—
Id.	Id.	Lecco	B	1	—
Id.	Id.	Moggio	B	3	—
Id.	Id.	Oggionno	B	1	1
Id.	Varese	Bizzozzero	B	1	—
Cosenza	Castrovillari	Cassano	B	9	—
Id.	Id.	Laino Borgo	B	2	—
Id.	Id.	Lungro	B	1	—
Id.	Id.	Mormanno	B	2	—
Id.	Cosenza	Pedace	B	—	2
Id.	Id.	S. Giovanni	B	3	—
Id.	Id.	Spezzano Gran.	B	6	—
Id.	Id.	Spezzano Picc.	B	—	1
Id.	Rossano	Corigliano Cal.	B	10	—
Cremona	Casalmaggiore	Casalmaggiore	B	1	—
Id.	Id.	Drizzona	B	1	2
Id.	Id.	Gussola	B	1	—
Id.	Id.	Piadena	B	—	1
Id.	Id.	Tornata	B	3	—
Id.	Cremona	Motta Baluffi	B	2	—
Ferrara	Comacchio	Mesola	B	2	—
Id.	Ferrara	Argenta	B	1	—
Id.	Id.	Bondeno	B	3	—
Id.	Id.	Copparo	B	1	—
Id.	Id.	Ferrara	B	—	1
Id.	Id.	Iolanda	B	1	—
Id.	Id.	Portomaggiore	B	4	—
Firenze	Firenze	Borgo S. Lor.	B	6	1
Id.	Id.	Carmignano	B	—	1
Id.	Id.	Firenzuola	B	—	1
Id.	Id.	Greve	B	—	1
Id.	Id.	Marradi	B	6	—
Id.	Id.	Id.	O	1	—
Id.	Id.	Pelago	B	—	1
Id.	Id.	S. Casc. V. Pesa	B	—	1
Id.	Id.	S. Godenzo	B	—	1
Id.	Id.	Scarperia	B	—	10
Fiume (Carn.)	Volosca	Sagoria S. Mar.	O	2	1
Foggia (a)	Bovino	Ascoli Satriano	Cp	1	—
Id.	Id.	Castell. Valm.	B O	3	—
Id.	Id.	Celle di S. Vito	B	1	—
Id.	Id.	Deliceto	O	1	—
Id.	Id.	Faeto	B	2	—
Id.	Id.	Troia	B O	9	—
Id.	Foggia	Alberona	B O	—	3
Id.	Id.	Biccari	B O S	4	—
Id.	Id.	Lucera	B O	15	3
Id.	Id.	Ortanova	B O	4	—
Id.	Id.	Roseto di Valf.	B O	3	4
Id.	Id.	Volturino	O S	2	—
Id.	S. Severo	Celenza Valfor.	B Cp O	2	—
Forlì	Cesena	Longiano	B	1	—
Id.	Id.	Roncofreddo	B	1	—
Id.	Forlì	Bertinoro	B	1	—
Id.	Id.	Forlì	B	3	3
Id.	Id.	Forlimpopoli	B	2	—
Id.	Rimini	Monte Gridolfo	B	2	—
Id.	Rocca S. Casc.	Castrocaro	B	3	—
Friuli	Udine	Basiliano	B	9	9
Id.	Id.	Castion di Str.	B	1	—
Id.	Id.	Lestizza	B	—	3
Genova	Genova	Cornigliano	B	1	—
Genova	Genova	Croceflesch i	B	5	—
Id.	Id.	Gorreto	B	3	—
Id.	Id.	S. Quirico	B	—	1
Id.	Savona	Cosseria	B	1	—
Grosseto (a)	Grosseto	Gavorrano	B	3	—
Id.	Id.	Id.	O	1	—
Id.	Id.	Grosseto	B	6	—
Id.	Id.	Massa Maritt.	B	6	—
Id.	Id.	Montieri	B	1	—
Id.	Id.	Orbetello	B	1	3
Id.	Id.	Pitigliano	B O S	3	—
Id.	Id.	Roccastrada	B	1	—
Id.	Id.	Sorano	B	1	—
Id.	Id.	Id.	O	1	—
Imperia	Imperia	Mendatica	B	—	1
Lecce	Brindisi	Erchie	O	—	1
Id.	Lecce	Galatina	B	4	—
Livorno	Livorno	Collesalvetti	B	2	—
Id.	Id.	Livorno	B	3	—
Id.	Piombino	Piombino	B	7	1
Lucca	Castelnuovo G.	Camporgiano	B	1	—
Id.	Id.	Careggine	O	1	—
Id.	Id.	Piazza al Serch.	O	1	—
Id.	Id.	Sillano	B	1	—
Id.	Id.	Id.	O	1	—
Id.	Lucca	Borgo a Mozz.	B	1	—
Id.	Id.	Buggiano	B	1	1
Id.	Id.	Lucca	B	1	—
Id.	Id.	Massarosa	B	1	—
Id.	Id.	Ponte Buggian.	B	1	—
Macerata	Camerino	Monte Cavallo	B	1	—
Id.	Id.	Ussita	B	2	—
Id.	Id.	Visso	B	12	—
Id.	Macerata	Ficano	B	1	—
Id.	Id.	Matelica	B	1	—
Id.	Id.	S. Severino	B	3	—
Id.	Id.	S. Angelo	B	14	—
Id.	Id.	Tolentino	B	2	—
Mantova	Mantova	Borgoforte	B	1	—
Id.	Id.	Marcaria	B	9	1
Id.	Id.	Pegognaga	B	2	—
Massa e Carr.	Massa	Aulla	B	2	—
Id.	Id.	Licciana	B	25	—
Id.	Id.	Tresana	B	4	—
Id.	Pontremoli	Bagnone	B	14	6
Messina	Castroreale	Montalbano	B	1	—
Id.	Id.	Tripi	B	1	—
Id.	Mistretta	Capizzi	B	2	—
Id.	Id.	Tusa	B	3	—
Id.	Patti	Patti	B	4	1
Id.	Id.	Raccuia	B	1	—
Milano	Gallarate	Mornago	B	—	1
Id.	Lodi	Cavenago d'Ad.	B	—	1
Id.	Milano	Buccinasco	B	—	2
Modena	Mirandola	Concordia	B	1	—
Id.	Id.	Finale nell'Em	B	2	—
Id.	Id.	Mirandola	B	1	1
Id.	Id.	S. Prospero	B	—	1
Id.	Modena	Carpi	B	3	—
Id.	Id.	Fiorano	B	1	—
Id.	Id.	Modena	B	1	—
Id.	Pavullo	Fiumalbo	B	1	—
Id.	Id.	Lama Mocog.	B	3	—
Napoli	Castellammare	Boscotrecase	B	3	—
Id.	Id.	Gragnano	B	1	—
Novara	Biella	Graglia	B	—	1

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Novara	Novara	Boleto	B	—	1
Id.	Id.	Gargallo	B	—	1
Id.	Id.	Oleggio	B	—	1
Id.	Vercelli	Tricerro	B	2	1
Id.	Id.	Trino	B	—	1
Padova	Padova	Padova	B	1	—
Id.	Id.	Vescovana	B	—	1
Palermo	Cefalù	Pollina	B	2	—
Id.	Corleone	Chiusa Sclafani	B	5	—
Id.	Id.	Id.	O	6	—
Id.	Id.	Contessa Entell.	B	4	1
Id.	Id.	Id.	O	2	—
Id.	Id.	Corleone	B	20	—
Id.	Id.	Id.	O	12	—
Id.	Id.	Giuliana	B	10	—
Id.	Id.	Id.	O	12	—
Id.	Id.	Palazz. Adriano	B	3	—
Id.	Id.	Id.	O	6	—
Id.	Palermo	Palermo	B	230	5
Id.	Id.	Id.	Cp	183	6
Id.	Termini	Vicari	B	40	—
Id.	Id.	Id.	O	26	—
Parma	Borgo S. Donn.	Busseto	B	7	1
Id.	Id.	Fontanellato	B	28	—
Id.	Id.	Noceto	B	2	—
Id.	Id.	Polesine Parm.	B	33	—
Id.	Id.	Roccabianca	B	1	—
Id.	Id.	Sissa	B	1	—
Id.	Id.	Soragna	B	1	—
Id.	Id.	Zibello	B	21	—
Id.	Borgotaro	Bedonia	B	16	—
Id.	Id.	Berceto	B	2	—
Id.	Id.	Compiano	B	2	—
Id.	Parma	Lesignano	B	3	—
Id.	Id.	Mezzani	B	—	1
Id.	Id.	Montechiarug.	B	1	—
Id.	Id.	S. Lazaro	B	—	42
Id.	Id.	S. Pancrazio	B	3	—
Id.	Id.	Sorbolo	B	6	—
Id.	Id.	Torrile	B	5	—
Id.	Id.	Varsi	B	2	—
Id.	Id.	Vigatto	B	1	—
Pavia	Mortara	Cergnago	B	—	1
Id.	Id.	Cozzo	B	2	—
Id.	Id.	Langosco	B	4	—
Id.	Id.	Lomello	B	1	—
Id.	Id.	Ottobiano	B	—	2
Id.	Id.	S. Angelo	B	—	1
Id.	Id.	Tromello	B	1	—
Id.	Id.	Vigevano	B	3	—
Id.	Pavia	Carbonara	B	1	—
Id.	Id.	Giussago	B	—	1
Id.	Id.	Torre del Man.	B	1	—
Id.	Voghera	Codevilla	B	1	—
Id.	Id.	S. Damiano	B	—	1
Perugia	Foligno	Foligno	B	3	2
Id.	Perugia	Pietralunga	B	1	1
Id.	Id.	Todi	B	3	1
Id.	Id.	Umbertide	B	2	—
Id.	Spoleto	Norcia	B	1	2
Pesaro e Urb.	Pesaro	Fano	B	1	3
Id.	Id.	Gradara	B	1	—
Id.	Id.	Pesaro	B	1	1
Id.	Id.	Pozzo Alto	B	3	—
Id.	Urbino	Acqualagna	B	2	—
Id.	Id.	Sassocorvaro	B	1	2
Piacenza	Piacenza	Besenzone	B	1	1
Id.	Id.	Bobbio	B	—	1
Id.	Id.	Coli	B	—	5
Id.	Id.	Gossolengo	B	—	1
Id.	Id.	Pecorara	B	1	1
Id.	Id.	Ponte dell'Olio	B	1	—
Id.	Id.	Rottofreno	B	—	1
Id.	Id.	Vigolzone	B	—	1
Id.	Id.	Ziano	B	—	1
Pisa	Pisa	Calcinaia	B	1	—
Id.	Id.	Cascina	B	3	1
Pola (Istria)	Capodistria	Castelnuovo	BO	35	13
Id.	Id.	Silun Mont'Ag.	B	—	19
Potenza	Lagonegro	Trecchina	B	1	—
Id.	Melfi	Rionero	B	3	—
Id.	Id.	San Fele	B	3	—
Id.	Potenza	Marsico Nuovo	B	2	—
Ravenna	Faenza	Faenza	B	3	4
Id.	Lugo	Bagnacavallo	B	2	—
Id.	Id.	Conselice	B	3	2
Id.	Id.	Cotignola	B	1	1
Id.	Id.	Lugo	B	3	1
Id.	Ravenna	Alfonsine	B	1	—
Id.	Id	Ravenna	B	4	3
Reggio di Cal.	Gerace Marina	Condofuri	B	3	1
Id.	Id.	Samo	B	3	2
Id.	Id.	S. Agata di B.	B	—	1
Id.	Palmi	Cinquefrondi	B	1	—
Id.	Id.	Delianova	B	2	1
Reggio nell'E.	Guastalla	Poviglio	B	1	1
Id.	Id	Reggiolo	B	—	2
Id.	Reggio Emilia	Carpineti	B	2	—
Id.	Id.	Castellarano	B	1	—
Id.	Id.	Gattatico	B	3	5
Id.	Id.	Ramiseto	B	5	3
Id.	Id.	Id.	O	—	1
Id.	Id.	Reggio Emilia	B	1	2
Id.	Id.	S. Ilario d'En.	B	—	2
Id.	Id.	Scandiano	B	—	1
Id.	Id.	Villaminozzo	B	—	10
Roma	Civitavecchia	Monte Romano	B	1	—
Id.	Frosinone	Anagni	B	1	—
Id.	Id.	Filettino	B	—	1
Id.	Id.	Maenza	B	1	—
Id.	Id.	Prossedi	B	1	—
Id.	Id.	Roccagorga	B	—	1
Id.	Id.	Roccasecca	B	1	—
Id.	Id.	Torre Caietani	B	1	—
Id.	Id.	Trivigliano	B	1	—
Id.	Id.	Veroli	B	1	—
Id.	Rieti	Collalto	B	1	—
Id.	Id.	Fara Sabina	B	1	—
Id.	Roma	Castel Madama	B	1	—
Id.	Id.	Cervara di R.	B	1	—
Id.	Id.	Marano Equo	B	1	—
Id.	Id.	Montorio Rom.	B	1	—
Id.	Id.	Morlupo	B	1	—
Id.	Id.	Roma	B	5	—
Id.	Velletri	Artena	B	1	—
Id.	Id.	Bassiano	B	1	—
Id.	Id.	Cori	B	1	—
Id.	Id.	Gorga	B	1	—
Id.	Id.	Montelanico	B	1	—
Id.	Id.	Segni	B	—	1
Id.	Viterbo	Bagnoregio	B	1	—
Id.	Id.	Barbarano	B	1	—

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Roma	Viterbo	Caprarola	B	—	1
Id.	Id.	Ischia di Castro	B	1	—
Id.	Id.	Piansano	B	—	1
Id.	Id.	Viterbo	B	1	—
Rovigo	Adria	Cà Emo	B	1	—
Id.	Rovigo	Lendinara	B	2	1
Id.	Id.	Polesella	B	1	—
Salerno	Sala Consilina	Buonabitacolo	B	3	11
Id.	Id.	Id.	S	—	2
Id.	Id.	Padula	B	3	7
Id.	Id.	Id.	O	1	—
Id.	Id.	Sala Consilina	B	5	—
Id.	Salerno	Positano	B	4	—
Id.	Id.	S. Marz. sul S.	B	1	—
Id.	Id.	Scala	B	1	—
Id.	Vallo d. Lucan.	S. Giov. a Piro	B	3	—
Siena	Montepulciano	Montepulciano	B	1	—
Id.	Siena	Castellina in C.	B	3	3
Id.	Id.	Rapolano	B	3	—
Siracusa	Modica	Modica	B	1	—
Id.	Id.	Id.	S	1	—
Id.	Noto	Buscemi	S	—	3
Id.	Id.	Noto	B	2	—
Id.	Id.	Rosolini	B	5	2
Id.	Id.	Id.	O	2	1
Id.	Id.	Id.	S	2	—
Id.	Ragusa	Giarratana	B	—	2
Id.	Id.	Id.	Cp O	35	2
Id.	Id.	Id	S	22	4
Id.	Id.	Monterosso A.	B	1	—
Id.	Id.	Id.	O	5	—
Id.	Id.	Id.	S	6	1
Id	Id.	Ragusa	B	6	3
Id	Id.	Id.	O	2	2
Id	Id.	Id	S	3	—
Id.	Id.	Ragusa Ibla	B	1	2
Sondrio	Sondrio	Bianzone	B	2	—
Id.	Id.	Campodolcino	B	—	1
Id.	Id.	Campovico	B	1	—
Id.	Id.	Civo	B	1	—
Id.	Id.	Fusine	B	—	2
Id.	Id.	Isolato	B	4	1
Id	Id.	Livigno	B	1	—
Id.	Id.	Piateda	B	—	1
Id.	Id.	Rasura	B	1	1
Id.	Id.	Valfurva	B	1	—
Id.	Id.	Val Masino	B	5	—
Taranto	Taranto	Martina Franca	B	5	1
Id.	Id.	Massafra	B	1	—
Teramo	Penne	Penne	B	13	—
Id.	Teramo	Cortino	O	19	—
Id.	Id.	Crognaleto	O	17	—
Id.	Id.	Fano Adriano	O	11	—
Id.	Id.	Pietracamela	O	14	—
Id.	Id.	Rocca S. Maria	O	20	—
Id.	Id.	Torricella Sic.	O	4	—
Id.	Id.	Teramo	B	—	2
Id.	Id.	Valle Castellana	O	20	—
Torino	Aosta	Lillianes	B	1	—
Id.	Id.	Valtournanche	B	—	1
Id.	Ivrea	Castellamonte	B	—	1
Id.	Id.	Ribordone	B	—	2
Id.	Id.	Rueglio	B	1	—
Id.	Id.	Valperga	B	1	—
Id.	Susa	Chiomonte	B	1	—
Id.	Id.	Novalesa	B	1	—
Torino	Torino	Ala di Stura	B	1	—
Id.	Id.	Andezeno	B	6	1
Id.	Id.	Avuglione Vern.	B	—	1
Id.	Id.	Baldissero Tor.	B	—	1
Id.	Id.	Carignano	B	8	—
Id.	Id.	Carmagnola	B	7	3
Id.	Id.	Castiglione	B	2	1
Id.	Id.	Chieri	B	1	—
Id.	Id.	Lemie	B	7	—
Id.	Id.	Marentino	B	—	1
Id.	Id.	Mezzenile	B	3	—
Id.	Id.	Moncalieri	B	1	—
Id.	Id.	Montanaro	B	1	—
Id.	Id.	Monteu da Po	B	2	—
Id.	Id.	Nichelino	B	6	4
Id.	Id.	Orbassano	B	1	—
Id.	Id.	Pino Torinese	B	—	1
Id.	Id.	S. Mauro	B	5	—
Id.	Id.	Sciolze	B	—	2
Trapani	Alcamo	Calatafimi	O	1	—
Id.	Mazzara	Salemi	O	—	7
Trento	Bolzano	Lazfóns	B	—	12
Id.	Id.	Meltina	B	15	6
Id.	Id.	S. Genesio	B	1	2
Id.	Id.	Valàs	B	—	3
Id.	Borgo	Borgo	B	6	1
Id.	Id.	Castello Tesino	B	3	—
Id.	Id.	Cinte Tesino	B	9	—
Id.	Id.	Grigno	B	1	5
Id.	Id.	Lavarone	B	—	1
Id.	Bressanone	Prati	B	—	1
Id.	Id.	Scáleres	B	—	1
Id.	Id.	Vizze	B	4	14
Id.	Cavalese	Moéna	B	2	—
Id.	Id.	Vigo di Fassa	B	2	—
Id.	Cles	Brésino	B	5	2
Id.	Id.	Rumo	B	—	2
Id.	Riva	Legós	B	1	—
Id.	Id.	Lòcca	B	1	—
Id.	Id.	Pranzo	B	1	—
Id.	Rovereto	Ala	B	4	3
Id.	Id.	Calliano	B	1	—
Id.	Id.	Folgaría	B	2	3
Id.	Id.	Rovereto	B	7	1
Id.	Id.	Terragnolo	B	1	—
Id.	Id.	Trambileno	B	8	2
Id.	Tione	Bondone	B	1	—
Id.	Id.	Magasa	B	—	1
Id.	Id.	Storo	B	—	1
Id.	Id.	Strada	B	—	1
Id.	Id.	Tione	B	1	—
Treviso	Treviso	Cappella Mag.	B	—	1
Id.	Id.	Montebelluna	B	—	1
Id.	Id.	Paese	B	—	2
Id.	Id.	Resana	B	—	1
Trieste	Postumia	S. Michele	B	2	—
Id.	Id.	S Pietro d C.	B	—	21
Venezia	Venezia	Cavazuccherina	B	1	—
Id.	Id.	Spinea	B	—	1
Verona	Verona	Belfiore	B	—	1
Id.	Id.	Breonio	B	—	8
Id.	Id.	Cerro Veronese	B	3	—
Id.	Id.	Erbezzo	B	—	10
Id.	Id.	Grezzana	B	7	—
Id.	Id.	Negrar	B	—	2
Id.	Id.	Parona	B	1	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Segue *Afta epizootica.*					
Verona	Verona	Prun	B	1	—
Id.	Id.	Quinto di Valp.	B	—	1
Id.	Id.	S. Bonifacio	B	—	1
Id.	Id.	S. Mauro in S	B	—	1
Id.	Id.	S. Maria in St	B	1	—
Id.	Id.	S. Zeno di M.	B	—	1
Id.	Id.	Selva di Prog.	B	4	—
Id.	Id.	Velo Veronese	B	4	2
Id.	Id.	Villafranca	B	1	—
Id.	Id.	Zimella	B	2	—
Vicenza	Vicenza	Arsiero	B	3	—
Id.	Id.	Asiago	B	3	7
Id.	Id.	Bassano	B	1	—
Id.	Id.	Calvene	B	1	—
Id.	Id.	Cornedo	B	—	1
Id.	Id.	Crespadoro	B	1	1
Id.	Id.	Lastebasse	B	—	1
Id.	Id.	Lugo di Vicen.	B	—	1
Id.	Id.	Pove	B	7	—
Id.	Id.	Rotzo	B	—	1
Id.	Id.	Torre di Quart.	B	1	2
				2340	827
Malattie infettive dei suini.					
Ancona (a)	Ancona	Arcevia	S	—	1
Aquila degli A.	Aquila	Campotosto	S	—	10
Id.	Avezzano	Ortona de' M.	S	—	1
Id.	Id.	Pescasseroli	S	1	1
Id.	Cittaducale	Leonessa	S	3	—
Id.	Sulmona	Popoli	S	1	—
Id.	Id.	Pratola Peligna	S	3	3
Arezzo	Arezzo	Cortona	S	2	2
Id.	Id.	Foiano della C.	S	—	1
Id.	Id.	Terranova Br.	S	1	1
Ascoli Piceno	Ascoli	Appignano	S	2	—
Id.	Id.	Ascoli	S	1	—
Id.	Fermo	Falerone	S	—	2
Id.	Id.	Montappone	S	3	—
Avellino	Ariano di Pug	Accadia	S	4	—
Id.	Avellino	Roccabascerana	S	—	3
Id.	S. Angelo dei L.	Aquilonia	S	—	8
Id.	Id.	Calitri	S	—	2
Id.	Id.	Guardia Lomb.	S	—	3
Bologna	Bologna	Castelmaggiore	S	—	1
Caltanissetta	Caltanissetta	Resuttano	S	6	—
Id.	Id.	S. Caterina Vil.	S	—	3
Id.	Id.	Villarosa	S	2	—
Campobasso	Isernia	Agnone	S	1	1
Id.	Id.	Castel del G.	S	5	—
Id.	Id.	Duronia	S	2	2
Id.	Larino	Guglionesi	S	1	—
Chieti	Chieti	Guardiagrele	S	—	4
Id.	Id.	Manoppello	S	—	2
Id.	Id.	S. Eufem. a M.	S	—	1
Id.	Id.	S. Valentino	S	—	17
Id.	Lanciano	Casoli	S	—	2
Id.	Id.	Fallascoso	S	—	4
Id.	Id.	Lanciano	S	—	200
Id.	Id.	Ortona a Mare	S	—	1
Cosenza	Cosenza	Serrapedace	S	—	2
Id.	Id.	Trenta	S	—	3
Cremona	Casalmaggiore	Casalmaggiore	S	—	2
Segue *Malattie infettive dei suini.*					
Cremona	Cremona	Robecco d'Oglio	S	1	—
Ferrara	Ferrara	Ferrara	S	5	—
Firenze	Firenze	Borgo S. Loren.	S	1	—
Fiume (Carn.)	Volosca	Ciana	S	—	2
Id.	Id.	Mattuglie	S	2	2
Foggia (a)	Bovino	S. Agata di P.	S	4	—
Id.	Foggia	Alberona	S	4	—
Id.	S. Severo	S. Marco in L.	S	1	—
Id.	Id.	S. Marco la C.	S	—	6
Id.	Id.	Serracapriola	S	1	—
Friuli	Gorizia	Gorizia	S	—	1
Id.	Pordenone	Cordenons	S	—	1
Id.	Tolmezzo	Comeglians	S	—	1
Id.	Id.	Tarvisio	S	—	3
Id.	Id.	Ugovizza	S	—	1
Id.	Udine	Buia	S	—	1
Id.	Id.	Campoformido	S	—	1
Id.	Id.	Pradamano	S	—	1
Id.	Id.	S. Giorgio di N	S	—	1
Id.	Id.	S. Vito di Fag	S	—	1
Id.	Id.	Udine	S	—	1
Girgenti	Bivona	Cianciana	S	9	—
Id.	Sciacca	Sciacca	S	2	—
Lucca	Lucca	Monsummano	S	—	2
Macerata	Macerata	Matelica	S	1	—
Id.	Id.	Potenza Picen.	S	6	—
Palermo	Palermo	Palermo	S	1	—
Parma	Borgo S. Donn.	Polesine Parm.	S	—	1
Id.	Id.	Zibello	S	—	1
Id.	Borgotaro	Compiano	S	—	2
Id.	Parma	Calestano	S	—	1
Id.	Id.	Corniglio	S	—	1
Id.	Id.	Lesignano	S	5	—
Id.	Id.	Mezzani	S	—	1
Pavia	Mortara	Garlasco	S	1	—
Id.	Pavia	Ceranova	S	1	—
Id.	Id.	Giussago	S	—	1
Id.	Id.	Lardirago	S	1	2
Id.	Id.	Pavia	S	1	—
Id.	Voghera	Pizzale	S		1
Perugia	Perugia	Castigl. d. Lago	S	6	1
Id.	Spoleto	Cascia	S	3	—
Pola	Pola	Rovigno	S	—	2
Potenza	Lagonegro	S. Arcangelo	S	5	—
Id.	Matera	Grassano	S	2	—
Id.	Id.	S. Mauro For.	S	3	—
Id.	Melfi	Palazzo S. Ger.	S	1	—
Roma	Frosinone	Boville Ernica	S	1	—
Id.	Rieti	Castel di Tora	S	1	—
Id.	Id.	Greccio	S	1	—
Id.	Roma	Palestrina	S	1	—
Salerno	Campagna	Palomonte	S	6	—
Id.	Id.	Valva	S	1	—
Id.	Salerno	Salerno	S	4	—
Id.	Id.	San Mango P.	S	3	—
Sassari	Sassari	Nulvi	S	1	—
Siena	Montepulciano	Torrita	S	1	1
Id.	Siena	Colle V. d'Elsa	S	1	—
Id.	Id.	Poggibonsi	S	2	5
Id.	Id.	Radda	S	—	1
Id.	Id.	Sovicille	S	8	—
Sondrio	Sondrio	Tirano	S	1	—
Id.	Id.	Villa di Tirano	S	1	—
Spezia	Spezia	S. Stefano	S	1	—
Teramo	Penne	Penne	S	21	—
Id.	Teramo	Atri	S	7	—

Segue *Malattie infettive dei suini.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Teramo	Teramo	S. Omero	S	10	—
Id.	Id.	Teramo	S	74	10
Torino	Ivrea	Candia Canav.	S	1	—
Id.	Id.	Palazzo Can.	S	—	1
Trento	Bolzano	Bolzano	S	—	1
Id.	Borgo	Borgo	S	—	1
Id.	Id.	Ronchi	S	—	1
Id.	Id	Telve	S	—	1
Id.	Bressanone	Chiènes	S	—	1
Id.	Id.	S. Lorenzo	S	—	1
Id.	Merano	Marlengo	S	—	1
Id.	Id.	Merano	S	—	1
Id.	Trento	Mattarello	S	—	1
Id.	Id.	Mezzocorona	S	—	1
Trieste	Trieste	Trieste	S	16	1
Venezia	Chioggia	Chioggia	S	4	—
				272	351

Morva.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Napoli	Castellammare	Giugliano	E	—	1
Id.	Napoli	Torre del Gr.	E	—	1
Piacenza	Piacenza	Gragnano Tr.	E	—	1
				—	3

Farcino criptococcico.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Avellino	Avellino	Forino	E	1	—
Id.	Id.	Mercogliano	E	1	—
Bari delle Pug.	Altamura	Gravina	E	2	—
Id.	Id.	Toritto	E	1	—
Id.	Bari	Bari	E	1	—
Id.	Id.	Ceglie del Cam.	E	1	—
Caserta	Caserta	Caserta	E	—	1
Catania	Acireale	Acireale	E	1	—
Foggia (a)	S Severo	S. Severo	E	1	—
Genova	Chiavari	Lavagna	E	1	—
Lecce	Brindisi	Mesagne	E	1	1
Id	Lecce	Copertino	E	—	2
Massa e Carr.	Massa	Fivizzano	E	1	—
Id.	Pontremoli	Bagnone	E	2	1
Napoli	Casoria	Afragola	E	3	—
Id.	Id.	Frattamag.	E	1	—
Id.	Castellammare	Gragnano	E	1	—
Id.	Id.	Lettere	E	1	—
Id.	Id.	Sorrento	E	2	—
Palermo	Palermo	Bagheria	E	1	—
Id.	Id.	Palermo	E	229	—
Salerno	Salerno	Pagani	E	1	—
Id.	Id.	Salerno	E	1	—
Id.	Id.	Scafati	E	1	—
Spezia	Spezia	Spezia	E	4	—
				259	5

Rabbia.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ancona (a)	Ancona	Ancona	Cn	3	1
Id.	Id.	Camerano	Cn	—	1
Id.	Id.	Chiaravalle	Cn	—	1
Id.	Id.	Loreto	Cn	—	1
Id.	Id.	Montecarotto	Cn	—	1
Bergamo	Bergamo	Locatello	Cn	—	1
Bologna	Bologna	S. Lazzaro	Cn	—	1
Cagliari	Lanusei	Desulo	Cn	—	1
Caserta	Caserta	Caserta	Cn	—	1
Catania	Caltagirone	Mineo	Cn	1	1
Chieti	Chieti	Pescara	Cn	—	1
Macerata	Camerino	Porto Civitan.	Cn	5	—
Id.	Id.	Recanati	Cn	2	—
Napoli	Napoli	Napoli	Cn	8	6
Id.	Id.	Resina	Cn	—	1
Id.	Id.	S. Anastasia	Cn	—	1
Id.	Pozzuoli	Pozzuoli	Cn	—	1
Palermo	Palermo	Palermo	Cn	2	6
Pisa	Pisa	Bagni S. Giul.	Cn	—	1
Ravenna	Faenza	Brisighella	Cn	—	1
Treviso	Treviso	Castelfranco V.	Cn	—	1
Id.	Id.	Castello di God.	Cn	—	2
				21	31

Rogna.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ancona (a)	Ancona	Fabriano	O	3	—
Aquila degli A.	Aquila	Campotosto	O	—	1
Id.	Cittaducale	Cittaducale	O	—	1
Avellino	Ariano di Pug.	Zungoli	O	1	—
Id	Avellino	Avellino	E	1	—
Bari delle Pug.	Altamura	Gioia del Colle	O	1	—
Campobasso	Isernia	Pescopennataro	O	7	—
Foggia (a)	Bovino	S. Agata di P.	O	—	1
Id.	S. Severo	S. Marco in L.	O	1	—
Id.	Id.	Torremaggiore	O	1	—
Salerno	Campagna	Roscigno	O	1	—
				16	3

Agalassia contagiosa delle pecore e capre

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Aquila degli A.	Avezzano	Cappadocia	O	1	—
Id.	Id.	Civita d'Antino	Cp	2	—
Avellino	S. Angelo d. L.	Lioni	O	1	—
Cosenza	Castrovillari	Cerchiara	O	2	—
Foggia (a)	S. Severo	S. Nicandro	O	1	—
Macerata	Camerino	Fiuminata	O	1	—
Pisa	S. Miniato	Palaia	O	1	—
Potenza	Lagonegro	Moliterno	O	1	—
Id.	Potenza	Brienza	O	1	—
Roma	Frosinone	Supino	O	1	—
Id.	Rieti	Rocca Sinib.	O	1	—
Id.	Roma	Mazzano	O	1	—
Id.	Id.	Rignano	O	1	—
Id.	Id.	Rocca di Papa	O	—	1
Teramo	Teramo	Fano Adriano	O	4	—
Id.	Id.	Isola del G. S	O	8	—
Id.	Id.	Pietracamela	O	2	—
				29	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Vaiuolo ovino.				
Aquila degli A.	Aquila	Aquila	O	1	—
Id.	Id.	Pizzoli	O	1	—
Id.	Id.	Tornimparte	O	1	—
Id.	Cittaducale	Fiamignano	O	1	—
Id.	Id.	Leonessa	O	1	—
Id.	Id.	Lugnano	O	1	—
Avellino	Ariano di Pug.	Carife	O	1	—
Bari delle Pug.	Altamura	Gioia del Colle	O	1	—
Id.	Id.	Gravina	O	—	1
Ferrara	Ferrara	Argenta	O	1	—
Firenze	Empoli	Montelupo F.	O	1	—
Id.	Firenze	Dicomano	O	1	—
Grosseto (a)	Grosseto	Grosseto	O	5	—
Id.	Id.	Roccastrada	O	1	—
Macerata	Camerino	Monte Cavallo	O	1	—
Id.	Macerata	Penna S. Giov.	O	1	—
Massa e Carr.	Massa	Fivizzano	O	1	—
Parma	Parma	Monchio	O	400	—
Potenza	Potenza	Palmira	O	1	—
Roma	Roma	Arcinazzo	O	1	—
Id.	Velletri	Artena	O	1	—
Id.	Id.	Ienne	O	1	—
Id.	Viterbo	Grotte di Castro	O	1	—
Teramo	Teramo	Crognaleto	O	2	—
				427	1
	Aborto epizootico.				
Belluno	Belluno	Cortina d'Amp.	B	6	4
	Tubercolosi bovina.				
Firenze	Firenze	Casellina e Tor.	B	—	1
	Morbo coitale maligno.				
Bergamo	Bergamo	Bagnatica	E	3	—
Id.	Id.	Bergamo	E	5	—
Id.	Id.	Costa di Mezz.	E	4	—
Id.	Id.	Gorle	E	1	—
Id.	Id.	Pedrengo	E	2	—
Id.	Id.	Ponteranica	E	2	—
Id.	Id.	Ranica	E	1	—
Id.	Id.	Scanzo	E	1	—
Id.	Id.	Seriate	E	2	—
Id.	Id.	Valtesse	E	3	—
Id.	Treviglio	Cavernago	E	1	—
Id.	Id.	Grassobbio	E	1	2
Id.	Id.	Zanica	E	1	—
				27	2
	Peste aviaria.				
Cremona	Cremona	Castelverde	P	1	—
Trento	Trento	Trento	P	—	1
				1	1
	Colera dei polli.				
Fiume (Carn.)	Fiume	Fiume	P	2	—
Imperia	Imperia	Imperia	P	—	1
Modena	Pavullo	Prignano	P	3	2
Rovigo	Rovigo	S. Apoll. c. S.	P	4	—
Id.	Id.	Villadose	P	—	2
				9	5

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie con casi di malattia	Numero dei Comuni con casi di malattia	Numero delle località con casi di malattia
Carbonchio ematico	19	25	33
Carbonchio sintomatico	4	5	6
Afta epizootica	68	588	3167
Malattie infettive dei suini	36	120	623
Morva	2	3	3
Farcino criptococcico	12	25	264
Rabbia	13	22	52
Rogna	7	11	19
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	9	17	30
Vaiuolo ovino	12	24	428
Aborto epizootico	1	1	10
Tubercolosi bovina	1	1	1
Morbo coitale maligno	1	13	29
Peste aviaria	2	2	2
Colera dei polli	4	5	14

B *bovina;* Bf *bufalina;* O *ovina;* Cp *caprina;* S *suina;* E *equina;* P *pollame;* Cn *canina.* Fl *felina.* Sc *scimmie*

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Il giorno 21 ottobre 1926 in Scurelle, provincia di Trento, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

Il giorno 23 ottobre 1926 in Castiglione di Ravenna, provincia di Ravenna, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

Il giorno 23 ottobre 1926 in Savio, provincia di Ravenna, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

Il giorno 24 ottobre 1926 in Osiglia, provincia di Genova, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 2ª classe, con orario limitato di giorno.

Apertura di agenzia telegrafica.

Il giorno 24 ottobre 1926 in Zone Bresciana, provincia di Brescia, è stata attivata al servizio pubblico una agenzia telegrafica.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso a cattedre di titolari delle Scuole professionali tecniche nell'Istituto nazionale di S. Michele per l'istruzione professionale in Roma.

IL PRESIDENTE

della Commissione permanente dell'Istituto nazionale di S. Michele per l'istruzione professionale in Roma

Visti i Regi decreti-legge 4 febbraio 1926 e 7 ottobre 1926 di costituzione dell'Istituto suaccennato;
Vista la deliberazione della Commissione predetta in data 11 ottobre 1926;

Delibera:

Art. 1.

Sono aperti i concorsi ai posti di insegnanti titolari delle cattedre appresso indicate per le Scuole professionali tecniche dell'Istituto nazionale di S. Michele per l'istruzione professionale in Roma.

Scuola preparatoria tecnica.

(avviamento all'Istituto professionale tecnico).

Coltura generale (italiano, storia e geografia), n. 2;
Matematica, n. 2;
Disegno geometrico e professionale, n. 1;
Disegno ornato e plastica, n. 1.

Istituto professionale tecnico.

Coltura generale (italiano, storia e geografia), n. 2;
Matematica, n. 2;
Fisica ed esercitazioni, n. 1;
Chimica ed esercitazioni, n. 1;
Elettrotecnica generale e misure elettriche, n. 1;
Costruzioni elettromeccaniche, impianti elettrici e disegni relativi, n. 1;
Meccanica ed esercitazioni, n. 1;
Macchine termiche ed idrauliche ed esercitazioni, n. 1;
Tecnologie generali per la lavorazione dei metalli e del legno, n. 1;
Macchine utensili per la lavorazione dei metalli e del legno, n. 1;
Disegno tecnico e di costruzione di macchine, n. 1;
Costruzioni civili, stradali ed idrauliche, n. 1;
Disegno di ornato architettonico e nozioni di storia degli stili, n. 1;

Art. 2.

Le donne sono escluse dal concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai detti concorsi, su carta bollata da L. 2, corredate dai documenti di cui appresso, dovranno pervenire alla Commissione permanente dell'Istituto nazionale di San Michele (Roma, viale Manzoni n. 31) entro il 30 novembre p. v., sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio dell'Istituto.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno all'Istituto dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande, una per ogni concorso, debbono indicare cognome e nome, paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso, e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° diploma originale o copia autentica del titolo di studio indicato all'art. 5 per ciascuna cattedra. Certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;

2° copia autentica dell'atto di nascita;

3° certificato di cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedire l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira;

5° certificato generale penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

7° copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare (mod. 53) comprovante che il candidato ha ottemperato agli obblighi di leva. Gli ex-combattenti dovranno presentare la dichiarazione rilasciata dal centro di mobilitazione, dalla quale risulti che il servizio prestato in zona di guerra fu presso reparti mobilitati, a norma della circolare n. 588 del Giornale Militare, 1922;

8° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

9° elenco in carta libera ed in duplice esemplare di tutti i documenti e delle eventuali pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella della pubblicazione del presente bando sotto pena di esclusione dal concorso.

Il personale di ruolo appartenente all'Amministrazione dello Stato e gli insegnanti titolari di scuole governative sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli o pubblicazioni o lavori che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse.

Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti d'istruzione media o normale o primaria dev'essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto; se

rilasciato dalla segreteria di un istituto d'istruzione superiore dal direttore dell'istituto.

Quelli rilasciati dalle scuole dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio d'amministrazione.

Art. 6.

I titoli di studio richiesti per le varie cattedre sono i seguenti:

A) — *Scuola preparatoria tecnica.*

Coltura generale. - Laurea in belle lettere o diploma superiore di magistero.

Matematica. - Laurea in matematica o laurea in fisica o laurea mista in matematica e fisica.

Disegno geometrico e professionale. - Diploma di perito tecnico o titoli equipollenti o superiori.

Disegno ornamentale e plastica. - Diploma di abilitazione o titoli equipollenti o superiori.

B) — *Istituto professionale tecnico.*

Coltura generale. - Laurea in belle lettere o diploma superiore di magistero.

Matematica. - Laurea in matematica o laurea in fisica o laurea mista in matematica e fisica.

Fisica ed esercitazioni. - Laurea in fisica o laurea mista in matematica e fisica.

Chimica ed esercitazioni. - Laurea in chimica.

Elettrotecnica generale e misure elettriche. - Laurea in ingegneria.

Costruzioni elettromeccaniche, impianti elettrici e disegni relativi. - Laurea in ingegneria.

Meccanica ed esercitazioni. - Laurea in ingegneria.

Macchine termiche ed idrauliche ed esercitazioni. - Laurea in ingegneria.

Tecnologie generali per la lavorazione dei metalli e del legno. - Laurea in ingegneria.

Macchine utensili per la lavorazione dei metalli e del legno. - Laurea in ingegneria.

Disegno tecnico e costruzione di macchine. - Laurea in ingegneria.

Costruzioni civili, stradali ed idrauliche. - Laurea in ingegneria civile o in architettura.

Disegno di ornato architettonico e nozioni di storia degli stili. - Laurea o diploma in architettura o laurea in ingegneria civile.

Art. 7.

Per l'ammissione al concorso di ogni cattedra ciascun concorrente è tenuto al pagamento di una tassa di L. 50.

Il versamento deve effettuarsi o direttamente alla cassa dell'Istituto (viale Manzoni n. 34) ovvero mediante vaglia postale intestato: « Istituto nazionale di S. Michele per l'istruzione professionale - Roma, viale Manzoni n. 34 ».

Art. 8.

I concorsi saranno giudicati da apposite Commissioni costituite da tre membri nominati uno dal Ministro per l'economia nazionale, uno da quello per la pubblica istruzione ed uno dal Governatore di Roma.

Le suddette Commissioni potranno, a loro giudizio, chiamare i concorrenti ad una o più prove di esame.

Sulla base dei titoli prodotti e dei risultati dell'eventuale prova d'esame la Commissione esaminatrice predisporrà una graduatoria documentata e motivata.

Gli atti del concorso sono sottoposti all'approvazione della Commissione permanente.

Art. 9.

Tutte le eventuali prove d'esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare l'identità personale presentando, prima della prova d'esame, alla Commissione giudicatrice il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato o, diversamente, la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 10.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nelle graduatorie e, in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare cinque giorni senza dichiarare per iscritto se accetta è dichiarato rinunciatario.

Art. 11.

I titolari prescelti fra insegnanti di ruolo di Regie scuole governative potranno, su proposta della Commissione permanente, essere distaccati dai competenti Ministeri presso l'Istituto nazionale di S. Michele a mente dell'art. 101, primo comma, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

La cessazione del distacco è disposta in seguito a proposta della Commissione permanente.

Gli insegnanti distaccati continueranno a percepire le competenze di organico dalle Amministrazioni di provenienza.

Art. 12.

I titolari prescelti fra insegnanti di ruolo di Regie scuole autonome professionali, industriali, commerciali ed artistiche potranno, su proposta della Commissione permanente, essere trasferiti, dai competenti Ministeri, presso l'Istituto nazionale di S. Michele, e da questo alle Regie scuole di provenienza, in conformità degli ordinamenti delle Regie scuole medesime.

Gli insegnanti trasferiti percepiranno le competenze di organico a carico dell'Istituto nazionale di S. Michele.

Art. 13.

Gli insegnanti delle Regie scuole governative od autonome rispettivamente distaccati o trasferiti presso l'Istituto nazionale di S. Michele, a mente dei precedenti articoli 11 e 12, conservano, durante il servizio presso l'Istituto medesimo, il proprio stato giuridico ed i diritti di carriera.

Art. 14.

I rapporti fra Istituto ed insegnanti prescelti fra persone non appartenenti a ruoli d'insegnanti di Regie scuole governative od autonome sono regolati da contratti d'impiego privato

I vincitori saranno assunti con un contratto d'impiego per l'anno scolastico 1926-27, al termine del quale il contratto potrà essere rinnovato per un successivo quinquennio.

Gli stipendi sono fissati nella misura annua seguente comprensiva di ogni altro assegno per supplemento di servizio attivo e per caro-viveri:

Cattedre della Scuola preparatoria tecnica, L. 10,500;

Cattedre dell'Istituto professionale tecnico per la coltura generale e la matematica, L. 16,500;

Cattedre dell'Istituto professionale tecnico escluse quelle per la coltura generale e la matematica, L. 20,000.

Art. 15.

Agli insegnanti titolari delle cattedre dell'Istituto professionale tecnico, sarà corrisposta una indennità o premio di rendimento che verrà annualmente stabilita, per ciascun insegnante, dalla Commissione permanente.

Art. 16.

L'insegnante assunto a contratto oltre allo stipendio corrisposto nella misura indicata nell'art. 14, riceverà una somma pari al 15 per cento dello stipendio netto percepito che verrà, a cura del-

l'Istituto, versata in un conto individuale vincolato, per costituire un fondo di quiescenza con le modalità che saranno stabilite.

Art. 17.

Tutti gli insegnanti titolari sono tenuti ad impartire le ore di insegnamento assegnate alla loro cattedra e disciplina sino ad un massimo di 24 ore settimanali con diritto, per ogni ora in più delle 18, ad un assegno annuo di L. 450 per i corsi dell'Istituto professionale tecnico e di L. 300 per i corsi della Scuola preparatoria tecnica e della Scuola professionale operaia.

Per completare l'orario normale di 18 ore settimanali gli insegnanti sono tenuti ad impartire insegnamenti complementari o affini a quelli della disciplina loro affidata.

Art. 18.

Gli stipendi ed ogni altro assegno a carico dell'Istituto sono pagati a quote mensili posticipate.

Roma, 27 ottobre 1926.

Il presidente: A. DE' STEFANI.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sessione annuale degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere ed architetto.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909;
Veduto il R. decreto 16 settembre 1926, n. 1768;

Ordina:

Art. 1.

E' indetta per il mese di novembre 1926 la sessione annuale degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere ed architetto.

Art. 2.

Sono sedi di esami di Stato le università e gli istituti superiori indicati nella tabella annessa alla presente ordinanza.

Ciascuna università o istituto superiore è sede di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione o delle professioni indicate nella tabella anzidetta.

Art. 3.

I candidati agli esami di Stato possono scegliere la sede di esame tra quelle indicate nella tabella annessa alla presente ordinanza; ma in nessun caso possono presentarsi agli esami in quelle sedi nelle quali siano stati iscritti nell'ultimo biennio o vi abbiano conseguito la laurea o il diploma che è titolo di ammissione agli esami medesimi.

Art. 4.

I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di ammissione non oltre il 20 novembre 1926, alla segreteria dell'università o dell'istituto superiore ove intendano sostenere gli esami.

La domanda deve essere redatta e documentata in conformità dell'art. 5 del R. decreto 16 settembre 1926, n. 1768.

Art. 5.

I giorni, nei quali si svolgono le prove di esame, sono stabiliti per le singole sedi dai presidenti delle Commissioni esaminatrici e sono resi noti con avvisi affissi nell'albo dell'università o istituto superiore sede di esami.

Roma, addì 27 ottobre 1926.

Il Ministro: FEDELE.

Tabella delle Regie università e dei Regi istituti superiori nei quali si svolgeranno gli esami di abilitazione all'esercizio professionale nella sessione dell'anno 1926.

Per la professione di medico-chirurgo: Regie univerità di Bologna, Catania, Firenze, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Roma, Sassari, Torino.

Per la professione di chimico: Regie università di Bologna, Genova, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Pisa, Roma.

Per la professione di farmacista: Regie università di Bologna, Genova, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Pisa, Roma.

Per la professione di ingegnere: Regie scuole d'ingegneria di Bologna: rami ingegneria civile (1); Milano: rami ingegneria civile (1), rami ingegneria industriale (2); Napoli: rami ingegneria civile (1), rami ingegneria industriale (2), rami ingegneria navale (3); Padova: rami ingegneria civile (1); Palermo: rami ingegneria civile (1), rami ingegneria industriale (2); Pisa: rami ingegneria civile (1); Roma: rami ingegneria civile (1), rami ingegneria mineraria (4); Torino: rami ingegneria civile (1), rami ingegneria industriale (2), rami ingegneria mineraria (4); Regia scuola d'ingegneria navale di Genova: rami ingegneria navale (3).

Per la professione di architetto: Regia scuola di architettura di Roma; Regia scuola d'ingegneria di Milano.

(1) Rami ingegneria civile: costruzioni edili; costruzioni di ponti, strade e ferrovie; costruzioni idrauliche, fluviali e marittime, regolazione ed utilizzazione delle acque.

(2) Rami ingegneria industriale: impianti di industrie elettriche; impianti di industrie meccaniche; impianti di industrie chimiche.

(3) Rami ingegneria navale: architettura e costruzione navale costruzioni navali e meccaniche.

(4) Rami ingegneria mineraria: impianti di industrie minerarie

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.